Salvis Juribus

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

TESI DI DOTTORATO
IN
ORDINE INTERNAZIONALE E TUTELA
DEI DIRITTI INDIVIDUALI
XXV CICLO

L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE DELLA SANTA SEDE

Coordinatore:
Ch.mo Prof. Massimo Iovane
Tutor:
Ch.ma Prof.ssa Maria d'Arienzo

Dottorando:
Michele Forte

Anno 2013

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Introduzione

Nella trattazione del mio tema di ricerca, inerente l'attività internazionale della Santa Sede, ho preliminarmente ricostruito la dogmatica della soggettività giuridica nel diritto internazionale, che costituisce il presupposto di tipo formale per giustificare la presenza della Santa Sede nella comunità internazionale.

Infatti la soggettività e la presenza internazionale attuale della Santa Sede sono la conseguenza di una millenaria stratificazione comportamentale dell'organo centrale di governo della Chiesa cattolica, (la Santa Sede), che s'inserisce nel più ampio fenomeno della presenza generale e particolare dei cattolici nella comunità internazionale.

Nei diversi periodi storici la Chiesa cattolica e quindi la Santa Sede ha sempre rivendicato la sua presenza nei consessi internazionali, incidendo sia nella vita interna delle singole comunità nazionali sia in quella internazionale per la difesa degli interessi religiosi di parte, con strumenti giuridico-politici che sono stati analizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza interna ed internazionale in vari momenti e per varie finalità .

Questa presenza internazionale della Santa Sede, che poggia su una sua peculiare soggettività giuridica, nell'età contemporanea non è più uguale a quella configuratasi nell'età moderna.

Infatti gli «strumenti» che la Santa sede adopera nelle relazioni internazionali con tutti i soggetti che costituiscono l'ordinamento internazionale, non si limitano, come un tempo, alla partecipazione nei consessi intergovernativi a mezzo nunzi o legati pontifici, né

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

possono essere considerati tali i vari concordati con gli Stati stipulanti gli stessi.

La Santa Sede invece esercita una "regia" giuridica onnicomprensiva, derivante dall'essere l'entità posta al vertice dell'ordinamento confessionale canonico, ossia la veste giuridica della Chiesa cattolica.

In altre parole, le peculiarità giuridiche esercitate e rivendicate dalla Santa Sede in ambito internazionale si intersecano con le peculiarità giuridiche e religiose di cui essa gode nell'ordinamento canonico, laddove si configura come l'organo centrale di governo della Chiesa cattolica.

Da quanto detto discende che la Santa Sede, su molteplici basi teoriche, assume un «ruolo politico» rilevante che può essere considerato un *unicum* e che non trova paragoni, per struttura costituzionale, strumenti giuridici e finalità sociointernazionali possedute, con altri soggetti internazionali.

Inoltre, questo stato di cose richiede un'analisi pluridisciplinare, tipica della scienza del diritto ecclesiastico che, "*quale disciplina giuridica di mezzo*", a ragione può contribuire ad analizzare l'oggetto del presente lavoro, avvalendosi delle varie branche del diritto.

Per cercare di descrivere il problema della soggettività internazionale ed il ruolo della Santa Sede in quest'ambito ho strutturato il percorso di ricerca in quattro parti.

In primo luogo ho cercato di mettere in evidenza la questione della soggettività giuridica internazionale in genere, che è un fenomeno

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

preliminare ad un tema come quello prescelto. In particolare ho analizzato il rapporto tra la soggettività e la personalità internazionale. A ciò si è aggiunta la distinzione del fenomeno della soggettività internazionale come descritta dalla giurisprudenza interna o esterna, atteso che il diritto internazionale è strutturato in diritto internazionale pubblico e privato, nonché della sua cogenza rispetto al diritto di ogni singolo Stato. In particolare ho cercato di analizzare se la soggettività internazionale che spetta agli Stati e alle Organizzazioni Internazionali sia estensibile *tout court* ad altri enti che operano nell'ordinamento internazionale.

Va rilevato che alcuni autori distinguono la soggettività della Santa Sede, dello Stato città del Vaticano e della Chiesa cattolica, mentre altri ed in particolare gli internazionalisti, promiscuamente parlano di eccezione che confermerebbe la regola della soggettività internazionale scissa dai caratteri statuali.

Nella seconda parte ho cercato di mettere in evidenza la specifica posizione che la Santa Sede e la stessa Chiesa cattolica hanno assunto su un piano internazionale.

Particolare attenzione è stata posta alla diplomazia pontificia, in quanto tipica manifestazione della soggettività diretta ed immediata della Santa Sede in ambito internazionale.

In seguito ho analizzato le garanzie internazionali di cui godono la S. Sede e gli organismi da lei dipendenti in Italia.

In questo caso ho cercato di dare spazio alla definizione canonistica ed ecclesiasticistica degli organismi della curia pontificia e degli

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

enti centrali della Chiesa cattolica sottoposti alla Santa Sede, ed al sistema di immunità di cui godono.

In ultimo ho provato ad analizzare la peculiarità degli scopi dell'azione diplomatica della S. Sede, la sua effettiva attività nell'ordinamento internazionale, nonché il contributo che Essa ha apportato alla costruzione di un ordine giuridico mondiale.

In particolare sono partito dalla riflessione della specifica missione della Chiesa cattolica, così come essa la esprime all'esterno, al cui vertice è posta la Santa Sede, la quale per realizzare la sua missione spirituale partecipa all'interno delle comunità politiche e nell'ambito internazionale, dando il proprio contributo. Da ciò discende che la Santa Sede, titolare di una soggettività internazionale partecipa e si fa protagonista anche in quest'ambito con la sua missione che si traduce in attività concreta, rivendicata dal Magistero pontificio.

Inoltre ho cercato di mettere in evidenza nello specifico i settori tipici del diritto internazionale cui la S. Sede ha contribuito ed ha partecipato.

Si può intravedere in conclusione un ruolo politico o morale, a seconda dei punti di vista, della Santa Sede, anche in ambito internazionale, avvalendosi di strumenti molteplici a conferma della dimensione fattuale della soggettività che essa possiede, effettività che è principio informatore del diritto internazionale.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

English abstract

My research regards the international activity of the Holy See, the episcopal jurisdiction of the Catholic Church in Rome.

First of all I debate about the international subjectivity of the Holy See, that is the most important official requirement for its presence in the international order.

Since Rome is the preeminent episcopal see of the Church, it contains the central government of the church, including various agencies essential to administration. Diplomatically, the Holy See acts and speaks for the whole Roman Catholic Church.

It is also recognized by other subjects of international law as a sovereign entity, headed by the Pope, with which diplomatic relations can be maintained.

On the another hand the Holy See has changed its instruments in international affairs because it is.

Often incorrectly referred to as "the Vatican", the Holy See is not the same entity as the Vatican City State, which came into existence only in 1929; the Holy See, the episcopal see of Rome, dates back to early Christian times. Ambassadors are officially accredited not to the Vatican City State but to "the Holy See", and papal representatives to states and international organizations are recognized as representing the Holy See, not the Vatican City State.

Though all episcopal sees may be considered "holy", the expression "the Holy See" (without further specification) is normally used in international relations (and in the canon law of the Roman Catholic

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Church) to refer to the See of Rome seen as the central government of the Roman Catholic Church.

The Holy See has been recognized, both in state practise and in the writing of modern legal scholars, as a subject of public international law, with rights and duties analogous to those of States. Although the Holy See, as distinct from the Vatican City State, apparently does not realize the long-established criteria in international law of statehood (having a permanent population, a defined territory, a stable government and the capacity to enter into relations with other states) and its possession of full legal personality in international law is shown by the fact that it maintains diplomatic relations with 180 states, and that it is a *member-state* in various intergovernmental international organizations, and that it is respected by the international community of sovereign States and treated as a subject of international law having the capacity to engage in diplomatic relations and to enter into binding agreements with one, several, or many states under international law that are largely geared to establish and preserving peace in the world. So it derives its subjectivity by its "factual" presence in international community.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

CAPITOLO PRIMO
L'ATTUALE SOGGETTIVITA' GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

1. Rilievi preliminari sulla soggettività internazionale.

Il diritto internazionale è definito come il diritto delle Comunità degli Stati e trova la propria origine storica nel 1648, data che segnò la Pace di Westfalia e che diede impulso definitivo alla nascita dello Stato moderno e alle relazioni politiche tra di loro[1].

Con l'inizio del XIX secolo e l'intensificarsi dei rapporti fra gli Stati, non soltanto su scala continentale, bensì planetaria, si è assistito alla creazione di nuove norme di diritto internazionale[2]. Infatti, è stata superata la concezione di relazioni tra Stati ed Autorità vigente tanto nel Medioevo quanto nell'Età moderna[3], a vantaggio di una più articolata e complessa rete di norme che hanno costituito il diritto internazionale contemporaneo, decorrente dal 1815, ovvero dal Congresso di Vienna in avanti. Al riguardo, la dottrina rileva che tale complesso normativo, nonché disciplina giuridico-politica, rendendosi autonoma dalle altre, ha poggiato le sue basi non più sulla filosofia, debitrice ad esempio dei contributi teorici di Grozio e di Pufendorf, bensì sulla storia e sulla elaborazione concettuale normativa[4].

Nel secondo dopoguerra del XX secolo, il diritto internazionale ha visto una diversa spinta propulsiva, anche a mezzo di organismi

---

1 A. AUBERT, P. SIMONCELLI, *Storia moderna. Dalla formazione degli Stati nazionali alle egemonie internazionali*, Cacucci, Bari, 1999. Si parla di diritto internazionale anche per il periodo precedente, ma trattasi di un diritto internazionale medievale. In particolare vi è da rilevare proprio il ruolo del Romano Pontefice quale arbitro di controversie tra Stati o meglio tra monarchie. Il più rilevante è l'intervento del 1494 con la quale il Papa dirimeva la controversia insorta tra reali di Spagna e di Portogallo circa i confini delle Nuove Indie. Cfr.: M. Tedeschi, *Le bolle Alessandrine e la loro rilevanza giuridica*, in Dir. Eccl., 1993, I, pag. 913.

2 U. LEANZA, *Il diritto internazionale*, Torino, Giappichelli 2010, pagg. 20-24.

3 M. T. GUERRA MEDICI, *Diritto internazionale nel diritto medioevale e moderno* (voce) in *Dig. disc. Pubb*l., Utet, Torino, 1990, V, pagg. 258-275.

4 M.T. GUERRA MEDICI, *Diritto internazionale*..., cit., pag. 274.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

internazionali che, recependo antefatti storici, hanno ampliato il complesso normativo internazionale, formale e sostanziale, del periodo contemporaneo ed hanno reso più complesso il funzionamento di quest'ordinamento[5].

Tanto premesso, ai fini dell'analisi dell'attività della Santa Sede nell'ordinamento internazionale, oggetto della presente ricerca, è necessario soffermarsi preliminarmente sulla definizione della soggettività giuridica in genere ed internazionale in particolare, tanto degli Stati quanto degli altri enti appartenenti a quest'ordinamento, così come si evince dalle norme e dalla prassi, onde coglierne affinità e/o sovrapposizioni normative[6]. Infatti è all'interno di questa cornice che s'inserisce il fenomeno della soggettività e quindi della presenza internazionale della Santa Sede[7]. Va rilevato che la stessa Santa Sede da un lato ha contribuito ad una strutturazione del diritto internazionale, e dall'altro oggi ne utilizza l'assetto normativo per "essere ancora presente"[8].

Per entrare nello specifico dei soggetti che agiscono nell'ordinamento internazionale, si deve rilevare che colui il quale è titolare della soggettività giuridica è un soggetto idoneo a divenire titolare di diritti, doveri ed altre situazioni giuridiche concrete nell'ambito dell'ordinamento cui appartiene[9].

---

5 T. BALLARINO, (voce) *La soggettività nel diritto internazionale*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 1993, pagg. 1-21.
6 T. GUERRA MEDICI, *Diritto internazionale*..., cit., pag. 274.
7 S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1988.
8 S. FERLITO, *L'attività internazionale*..., cit., pagg. 8-13.
9 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, (voce) *Soggettività nel diritto internazionale*, in *Digesto, Disc. Pubbl.*, Vol. XIV, Utet, Torino, 1999, pagg. 299-362.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Di conseguenza, il significato assegnato al termine "soggettività internazionale" consiste nell'astratta attitudine di un "ente" a diventare titolare di diritti ed obblighi previsti dalle norme dell'ordinamento giuridico internazionale[10].

La dottrina civilistica evidenzia nel diritto interno e più in generale anche da un punto di vista concettuale, che vi è una differenza tra "soggettività" e "personalità" o "capacità" internazionale per cui vi sarebbe anche nel diritto internazionale una differenza tra "soggettività" e "personalità" o "capacità" giuridica[11].

Infatti, alcuni Autori ritengono che la capacità giuridica sia l'idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive[12], mentre la personalità vada intesa come l'evoluzione dinamica dell'astratta titolarità, definita appunto capacità giuridica[13]. In questo caso, la capacità giuridica va a coincidere con la soggettività giuridica, creando una duplicazione terminologica per identificare uno stesso concetto di diritto.

Altri, ritengono che la personalità, come sinonimo della soggettività, sia l'astratta idoneità a diventare titolare di rapporti giuridici, mentre la capacità giuridica indichi la misura di questa idoneità che definisce i contorni della personalità giuridica[14]. In quest'altro caso la soggettività va attribuita alla persona, ma allo stesso tempo la soggettività va attribuita anche ad altri soggetti giuridici che,

10 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, *Soggettività*..., cit., pag. 300.
11Ibidem..., pag. 300.
12 P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pagg. 65 e ss..
13 P. PERLINGIERI, *Istituzioni* …, cit., pag. 65.
14 A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2001, pagg. 76-77.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

prescindendo dal requisito della persona e quindi dalla personalità vera e propria, godono della titolarità di alcuni diritti e obblighi nell'ambito di loro appartenenza[15].

Non dissimile è il fenomeno della soggettività e delle categorie giuridiche affini anche nel diritto internazionale, ma, a differenza del diritto interno, in quest'ordinamento non vi è un legislatore che possa disciplinare normativamente la soggettività in genere e le altre categorie giuridiche affini sopra richiamate[16]. In altre parole, la peculiarità sistemica dell'ordinamento internazionale non consente la trasposizione *sic et simpliciter* da uno o più diritti nazionali della disciplina del fenomeno della soggettività. Infatti, è proprio la struttura dell'ordinamento internazionale che, non disponendo di un legislatore sovraordinato ai consociati in grado di dettare le condizioni per l'acquisto e la perdita della condizione "soggetto", tranne casi derivati da strumenti pattizi o multilaterali tra soggetti già esistenti, rende sterile con il sistema tale distinzione[17].

Si ritiene che la soggettività internazionale, in prima istanza, consisterebbe, ed è attribuita alla capacità di uno Stato di essere beneficiario di norme dell'ordinamento internazionale[18]. Allo stesso tempo in questo settore, la teoria della norma generale attributiva della personalità sembra da respingere, atteso che le norme internazionali primarie sono in massima parte non scritte e si

15 A. TRABUCCHI, *Istituzioni*..., cit., pag. 77.
16 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, *Soggettività*..., cit., pag. 300.
17 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, *Soggettività*..., cit, pag. 301.
18 U. LEANZA, *Il diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2010, pagg. 26-27.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

fondano sul principio consuetudinario, tranne appunto casi espressi[19].

In ogni caso, si ritiene che non siano solo gli Stati i soggetti di quest'ordinamento quali enti che ne compongono la base sociale, bensì anche altri soggetti.

In quest'ultimo caso, si ritiene che vada superato il dato sociologico dell'ordinamento internazionale e che i soggetti diversi dagli Stati contribuiscono fattualmente allo sviluppo del sistema.

Pertanto, se il diritto internazionale predispone norme giuridiche, di natura consuetudinaria o pattizia, finalizzate a disciplinare un determinato ente o organo internazionale, a quest'ultimo potrà essere attribuita la particolare qualità di soggetto giuridico internazionale[20].

L'esigenza di delineare in maniera diversa la soggettività internazionale, rispetto a quanto era per consuetudine riconosciuto, prevedendone l'attribuzione solo agli enti Stati, venne a formarsi dopo la Seconda Guerra Mondiale, al termine della quale iniziarono a calcare lo scenario politico-giuridico intercontinentale nuovi enti, definiti "Organizzazioni Internazionali"[21].

Infatti, la soggettività giuridica internazionale iniziò, quindi, ad essere attribuita a soggetti di vario tipo: non solo Stati, ma anche enti ed organi aventi finalità di cooperazione ed integrazione internazionale[22].

---

19 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, S*oggettività*..., cit., pag. 301.
20 S . CARBONE, *Istituzioni* ..., cit., pag. 2.
21 A. CASSESE, *Diritto*..., cit., pag. 85.
22 S. CARBONE, *Istituzioni*..., cit., pag. 21.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Al riguardo, la dottrina più recente ha distinto la nozione di persona giuridica da quella di soggetto di diritto, "frantumando" il concetto unitario di soggettività[23]. La soggettività è una categoria scaturita dall'astrazione giuridica, e non esiste una norma attributiva di soggettività perché essa incarna una realtà in sé destinataria di diritti e doveri. L'ordinamento quindi presuppone l'esistenza di enti di cui regola rapporti e non la loro soggettività[24].

Al riguardo, altri Autori ritengono che nell'ordinamento internazionale sia sempre più giusto sostituire il concetto di soggettività con quello di "entità titolari nelle relazioni internazionali"[25]. Infatti, un soggetto di diritto internazionale in genere è un soggetto portatore di diritti e di doveri, ma sempre nei diritti interni e con scopi operativi esterni[26]. Solo a mo' di accenno si può rilevare che sfuggirebbero proprio le organizzazioni non governative, sulle quali si ritornerà nel prosieguo, che in tanto sarebbero soggetti internazionali per la loro attività "transnazionale"[27].

Pertanto, coerentemente, si ritiene invece che la "personalità internazionale" sarebbe l'effetto di una norma delle disposizioni civilistiche interne ed emerge solo dalla base dell'analisi di un insieme di norme giuridico di riferimento[28].

---

23 G. ARANGIO RUIZ,*Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951, pagg. 10 ss.
24 Ibidem..., pag. 404 ss
25 T. BALLARINO, (voce) *La soggettività nel diritto internazionale*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 1993, pagg. 1-21.
26 T. BALLARINO, *La soggettività*..., cit., pag. 1.
27 T. BALLARINO, *La soggettività*..., cit., pag. 2.
28 Ibidem..., pag. 2.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In ogni caso, si può approssimativamente affermare, senza troppi dubbi interpretativi, che sono sempre gli Stati i soggetti primari ai quali attribuire la capacità internazionale, in quanto principali protagonisti dei molteplici rapporti e relazioni internazionali, instaurati attraverso la stipulazione di "Accordi", che possono dar vita ad altri soggetti internazionali, altrettanto titolari di capacità giuridica[29].

Quindi, si deve rilevare che per attribuire ad un determinato ente la soggettività internazionale ed in particolare agli Stati, occorre necessariamente valutare se, esso possegga i requisiti essenziali della personalità internazionale, delineati dalla Convenzione di Montevideo del 1933 sui diritti e doveri degli Stati[30].

2. La soggettività internazionale degli Stati.

Requisiti generali. Il principio dell'effettività.

La dottrina internazionalistica, in relazione all'individuazione dei requisiti generali della soggettività internazionale degli Stati, ha individuato come requisiti primari la sovranità e l'indipendenza, intesi come comunità o come organizzazione[31]. Se nel primo caso la dottrina giuridica intende lo Stato – comunità come un insieme di uomini, o come popolo organizzato politicamente all'interno di un determinato territorio, al contrario, nello Stato organizzazione rileva un apparato governativo, un'autorità che, all'interno di ogni comunità, detiene la propria sovranità.

29 A. CASSESE, *Diritto*..., cit., pag. 87.
30 S. CARBONE, *Istituzioni*..., cit., pag. 2.
31 U. LEANZA, *Il diritto*...,cit., pagg.20-25.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

I moderni orientamenti dottrinali riconoscono la sovranità e l'indipendenza di un ente, esclusivamente all'interno di uno Stato nel quale un'autorità esercita un potere entro un determinato territorio e sulla comunità al suo interno stanziata, non potendosi attribuire i requisiti precedentemente richiamati allo Stato – comunità in quanto entità non idonea ad interagire, a livello internazionale, con gli altri soggetti[32].

Uno dei requisiti necessari perché uno Stato possa essere considerato soggetto di diritto internazionale, consiste nella sovranità interna o effettività, generalmente definita soggettività internazionale interna.

Tale caratteristica presuppone la presenza di una comunità costituita da una popolazione stanziata su un territorio e governata da un'autorità[33].

Gli elementi concorrenti, indispensabili alla costituzione di un soggetto sovrano per il diritto internazionale, risultano, dunque, un popolo, un territorio ed un governo.

In merito al concetto di popolo, quale requisito della sovranità interna di uno Stato, numerose furono le dispute dottrinali relative all'identificazione del termine come un insieme di persone aventi la medesima lingua e appartenenti al medesimo gruppo etnico, oppure come l'insieme di individui stanziati, stabilmente, all'interno di un determinato territorio comprendente, di conseguenza, tutti i vari gruppi minoritari qualificate "minoranze etniche". In passato, la

32 Ibidem..., pagg. 26-27.
33 S. CARBONE, *Istituzion…*,cit., 2004, pag. 9.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

dottrina faceva riferimento solo all'elemento popolo caratterizzato da due elementi, il territorio e la sovranità di governo interna, in assenza dei quali si sarebbe stentato identificare l'ente stesso[34].

Da una concezione conservatrice che vedeva il popolo costituito da sudditi sottoposti allo Stato, si passa così ad un' ideologia più moderna secondo la quale il popolo rappresenterebbe l'insieme di persone che convive sopra un dato territorio, alle quali l'ordinamento dello Stato, nell'esercizio della sovranità, riconosce l'esercizio di diritti politici[35].

In realtà, l'insieme dei soggetti, che convive in determinati spazi comuni, deve necessariamente identificarsi con l'elemento inerente alla sovranità, vale a dire uno specifico territorio che non deve essere delimitato da frontiere precise e certe, poiché ai fini della soggettività è necessaria la presenza di un' effettiva base territoriale[36]. Questa precisazione è essenziale nella risoluzione di controversie tra Stati confinanti.

Un recente esempio è dato dallo Stato di Israele, all'interno del quale, nonostante ne venga riconosciuta la personalità internazionale, numerose e continue controversie armate, in merito alla delimitazione dei confini territoriali da parte di Paesi confinanti, continuano ad interessarlo.

Il territorio, inoltre, deve appartenere esclusivamente ad un ente sovrano, e deve rappresentare quella porzione di spazio di convivenza per popoli che non mostrano la loro fedeltà ad altre

34 S. CARBONE, *Istituzioni* ..., pag. 8.
35 M. R. SAULLE, *Lezioni di Diritto Internazionale*, Pavia 1998, pagg. 121-122.
36 A. CASSESE, *Diritto* ..., cit., pag. 85.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

autorità esterne. E' sul territorio, inoltre, che lo Stato stesso esercita un controllo effettivo[37].

Va aggiunto un ulteriore elemento, ai concetti di popolo e territorio per completare il quadro della sovranità interna: la presenza di un'autorità politica organizzata che eserciti le funzioni sovrane con effettività[38].

Tale autorità non solo deve essere capace di creare e applicare il diritto, ma necessita, al suo interno, di una stabile organizzazione politica sufficientemente forte da affermarsi autonomamente senza alcun ausilio di forze esterne o ingerenze[39].

L'autorità di governo è considerata, dalla dottrina contemporanea, la più alta espressione della struttura organizzata dello Stato, articolata in organi con competenza generale[40].

Pertanto un gruppo sociale al quale faccia difetto uno dei tre elementi chiave non potrà essere considerato soggetto di diritto internazionale.

Eccezione al principio appena menzionato, è prevista nel diritto internazionale per i così detti "governi in esilio". Trattasi di soggetti formatisi prevalentemente nel corso della Seconda Guerra Mondiale, tali governi si stanziarono principalmente in Gran Bretagna, agendo quali rappresentanti dei Paesi occupati dalla Germania. I governi in esilio, secondo le norme del diritto

37 A. CASSESE, *Diritto…,cit.,* pag. 86.
38 S. CARBONE, *Istituzioni…,cit.,* pag. 9.
39 Alcune forme di ingerenza furono considerate compatibili con la qualità di Stato, come ad esempio i "protettorati". Lo Stato protettore era autorizzato ad esercitare un controllo sulla politica estera e di difesa dello Stato protetto. Cfr. A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 88.
40 S. CARBONE, *Istituzioni…,cit.,* pag. 10.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

internazionale, possono temporaneamente sopravvivere come enti dotati di una reale soggettività internazionale anche in assenza di un effettivo esercizio della potestà di imperio su un determinato territorio.

Gli elementi concorrenti, indispensabili alla costituzione di un soggetto sovrano per il diritto internazionale, risultano, dunque, un popolo, un territorio ed un governo. Vanno effettuate solo delle precisazioni.

In merito al concetto di popolo, numerose furono le dispute dottrinali relative all'identificazione del termine come un insieme di persone aventi la medesima lingua e appartenenti al medesimo gruppo etnico, oppure come l'insieme di individui stanziati, stabilmente, all'interno di un determinato territorio comprendente, di conseguenza, tutti i vari gruppi minoritari qualificate "minoranze etniche"[41]. Da una concezione che vedeva il popolo costituito da sudditi sottoposti allo Stato, si passa così ad un' ideologia più moderna secondo la quale il popolo rappresenterebbe l'insieme di persone che convive entro un dato territorio, alle quali l'ordinamento dello Stato, nell'esercizio della sovranità, riconosce la facoltà di esercitare diritti politici[42].

In passato, però, alcune forme di ingerenza furono considerate ugualmente compatibili con la qualità di Stato, e i "protettorati" ne rappresentano un esempio, come fece la Francia nei confronti di

41 S. CARBONE, *Istituzioni…*, cit., pag. 8.
42 M. R. SAULLE, *Lezioni…*, cit., pag.. 121 e 122.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Marocco e Tunisia[43]. L'autorità di governo è considerata, dalla dottrina contemporanea, la più alta espressione della struttura organizzata, articolata in organi con competenza generale e locale di cui lo Stato viene a comporsi[44].

Negli ultimi trent'anni è stata individuata nella prassi internazionale una tendenza ad aggiungere ulteriori requisiti a quelli già richiesti, fondamentali per la soggettività internazionale degli Stati di nuova formazione, spesso derivati da considerazioni di carattere politico[45].

Se in passato gli Stati europei hanno mostrato la loro reticenza a riconoscere gli Stati non cristiani o addirittura non monarchici, l'orientamento attuale della comunità internazionale sembra negare il riconoscimento agli Stati "non democratici", "non amanti della pace"[46].

A dimostrazione di ciò basti pensare alle due dichiarazioni emanate nel 1991 dai Ministri degli esteri della CEE per il riconoscimento dei nuovi Stati dell'Europa orientale (ex Unione Sovietica ed ex Jugoslavia).

Oltre ai predetti requisiti, sono stati presi in considerazione il rispetto di alcune regole primarie del diritto internazionale, come il divieto del ricorso alla guerra in caso di violazione dei trattati internazionali o al fine di compiere atti di aggressione contro un

43 A. CASSESE, *Diritto…,cit.,*pag. 88.
44 S. CARBONE, *Istituzioni….*,cit, pag. 10.
45 B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
46 B. CONFORTI, *Diritto*..., cit., pag. 17ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

altro Stato, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze, nonché l'autodeterminazione dei popoli[47].

La motivazione della dottrina, sull'introduzione di tali elementi aggiuntivi, è ravvisabile nella convinzione che tali Stati, economicamente e culturalmente più avanzati, debbano dimostrare un maggior impegno ed una maggiore responsabilità all'interno del contesto politico-istituzionale internazionale.

Si può dunque affermare che nel momento stesso in cui uno Stato si forma, consolidando effettivamente e stabilmente un'autorità sovrana ed indipendente all'interno di un determinato territorio e società, attiva ed efficace nel mondo delle relazioni internazionali, il diritto internazionale stesso riconosce in tale ordinamento un nuovo soggetto giuridico dell'ordinamento internazionale[48].

In realtà, la qualità di soggetto internazionale acquisita da uno Stato, discende dall'effetto diretto della sua storica esistenza come ente indipendente e sovrano da cui si diramano le altre conseguenze[49]. Il fatto che uno Stato che non sia riconosciuto da uno o più membri della convivenza giuridica internazionale influirà sulle sue relazioni, (si pensi in un primo momento alla Serbia), ma è sempre *ab initio* che acquista i diritti e gli obblighi dell'ordinamento internazionale[50].

Alla luce di quanto detto, emergono numerose difficoltà per poter qualificare un ente come Stato, secondo quanto prescritto dal diritto

47 A. CASSESE, *Diritto*..., cit., pagg. 89-90.
48 G. ARANGIO RUIZ, *Diritto internazionale e personalità giuridic*a, Il Mulino, Bologna 1972, pag. 54.
49 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, *Soggettività*..., cit., pag. 306.
50 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, *Soggettività*..., cit., pag. 306.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

e dalla prassi internazionale, o al fine di individuare, all'interno dello stesso, i caratteri di sovranità ed indipendenza.

Per ovviare a tale problema la dottrina giuridica ha preso in considerazione il comportamento che gli Stati preesistenti hanno assunto nei confronti di quelli di nuova costituzione.

La questione del riconoscimento. Evoluzione storica.

Se infatti gli Stati preesistenti emanano nei confronti degli Stati di nuova costituzione, un atto di riconoscimento, con valore meramente dichiarativo e assolutamente discrezionale, essi acquistano la qualifica di soggetto giuridico internazionale.

Tale orientamento è stato confermato nel corso della Conferenza per la "Pace in Jugoslavia", tenutasi a Parigi nel 1992[51].

Il riconoscimento degli Stati assume una triplice funzione sotto un profilo internazionale. In primo luogo su un piano politico: è attraverso il riconoscimento, infatti, che gli Stati esprimono la propria volontà di instaurare relazioni internazionali con il nuovo soggetto di diritto; in secondo luogo, assume una valenza giuridica, poiché viene confermata, nel nuovo Stato, la presenza dei requisiti essenziali all'acquisizione della soggettività.

L'atto di riconoscimento degli Stati preesistenti, determina un effetto preclusivo nei confronti di future contestazioni sull'attribuzione della personalità internazionale, da parte degli stessi Stati che ne avevano precedentemente riconosciuto la soggettività.

51 G. ARANGIO RUIZ, *Diritto...*, cit., pagg. 49-52.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Va rilevato però che tale impostazione ha creato in passato taluni problemi, soprattutto riguardo alle ipotesi di "riconoscimento prematuro", ovvero quelle fattispecie nelle quali, essendo attribuita soggettività internazionale ad ordinamenti giuridici non ancora totalmente indipendenti e sovrani, s'è venuta a creare una situazione di illegittimità internazionale, qualificata dalla dottrina come "ingerenza negli affari interni dello Stato interessato ad opera di Stati terzi"[52].

Casi di tale natura si sono verificati nel 1992, allorquando Austria e Svizzera riconobbero personalità giuridica internazionale alla Croazia, nel periodo in cui tale Stato esercitava il proprio potere e controllo esclusivamente su un terzo del proprio effettivo territorio. Quanto detto dimostrerebbe che nella prassi internazionale non vige un principio consolidato. Quest'impostazione segue la concezione che la determinazione della soggettività debba necessariamente essere effettuata sulla base di norme giuridiche emanate in sede internazionale, nello stesso modo in cui, in nel diritto interno, le norme attribuiscono soggettività ad enti ed organi[53].

Si parla di riconoscimento "anomalo" nel caso di uno Stato venutosi a formarsi nel rispetto delle norme di diritto internazionale, e gli Stati preesistenti non manifestano la volontà, mediante atto di riconoscimento, di attribuire al nuovo ente la qualità di persona internazionale, limitandolo così nella possibilità di instaurare atti di

52 U. LEANZA, *Il diritto…,cit.,* 27-28.
53 Ibidem..., pag. 28.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

cooperazione, collaborazione ed assistenza con i diversi ordinamenti giuridici[54].

In realtà, se si compie un esame di tipo storico, si può ricordare, per avallare la teoria internazionalistica odierna, che il problema fu già sollevato dalla successione delle colonie inglesi dell'America Settentrionale e dal loro primo ingresso, quali nuove e indipendenti entità politiche, nella vita di relazione internazionale. Infatti ciò portò alla nascita di una nuova pratica di attribuzione della personalità[55]. Tale prassi permetteva ai nuovi Stati di acquisire la soggettività giuridica mediante attribuzione della stessa ad opera degli Stati preesistenti[56].

Quindi, secondo la concezione dottrinale, la soggettività internazionale venne riconosciuta ai nuovi Stati mediante la stipulazione di Accordi bilaterali, considerati l'unica fonte delle regole del diritto internazionale[57] E' evidente che s'intendeva il diritto internazionale come espressione di una volontà superiore o collettiva derivante dagli Accordi espressi o taciti degli Stati già esistenti.

Così, l'atto con il quale uno Stato preesistente riconosceva soggettività internazionale ad un nuovo ente territoriale aveva natura, e valore, di Accordo reciproco e bilaterale costitutivo della personalità[58].

---

54 A. CASSESE, *Diritto*..., cit., pagg. 89-93.
55 U. LEANZA, *Il diritto*..., cit., pag. 29.
56 A. CASSESE, *Diritto* ..., cit., pagg. 89-94.
57 G. DE VERGOTTINI, *Dritto costituzionale comparato*, Cedam ,Padova, 1999.
58 A. CASSESE, *Diritto* ..., cit., pagg. 94-95.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In seguito, tale concezione venne messa in dubbio, a causa delle contrastanti e non univoche conseguenze che da questa derivarono. Infatti, non solo l'acquisto della soggettività si verificava, ad esempio, sulla base di Accordi stipulati fra Stati e mai *erga omnes*, ma l'attribuzione della qualità di persona giuridica internazionale dipendeva dal momento in cui lo Stato preesistente e il nuovo si riconoscevano reciprocamente[59].

Per tali motivi la teoria del riconoscimento costitutivo non venne considerata compatibile con l'affermata unità e realtà del diritto internazionale.

In altre parole i riconoscimenti attribuiti in forza di singoli rapporti fra Stato e Stato, facilitavano la formazione di sistemi giuridici non uniformati ed integrati all'interno della normativa internazionale, venendo considerati solo fonte bilaterale di tipo esterno ad uno Stato, ma non necessariamente costituenti atto giuridico appartenente all'ordinamento internazionale.

La tesi che si impose tendeva invece a legittimare il conferimento della soggettività degli Stati, tramite una norma internazionale generale costituita *ad hoc* all'interno del medesimo ordinamento internazionale[60].

Tale norma era finalizzata a determinare direttamente i requisiti o le condizioni in presenza delle quali la personalità internazionale si sarebbe acquisita o estinta. Il precetto si presentava sostanzialmente

59 U. LEANZA, *Il diritto*...,cit., pag. 30.
60 T. SCOVAZZI, T. TREVES, M. GIULIANI, *Diritto Internazionale*, Giuffrè, Milano 1991, pagg. 92- 96.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

identico, per formazione e natura, a qualsiasi altro precetto internazionale generale[61].

Successivamente, invece, si sostenne la possibilità di individuare i destinatari della soggettività attraverso la complessiva considerazione delle norme giuridiche generali presenti all'interno dell'ordinamento internazionale[62]. La teoria appena esposta non ebbe molto credito nella dottrina.

Infatti, ogni sistema giuridico caratterizzato da individualità ed autonomia, presuppone per determinati enti, che essi possano essere indicati esplicitamente quali destinatari delle norme giuridiche generali dell'ordinamento di appartenenza. Tale fenomeno è la normale conseguenza del fatto che certe norme giuridiche si riferiscono ad una determinata cerchia sociale, quale componente di una certa società, e non, al contrario, ad un'idoneità intrinseca delle regole giuridiche ad indicare i propri destinatari, come la predetta tesi tende invece a sostenere.

Molto accreditata è invece oggi l'opinione per la quale l'insieme di tutti i soggetti internazionali, darebbe vita alla "Comunità Internazionale"[63].

Caratteristica primaria di tale Comunità è la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza tra gli Stati, fatti salvi gli eventuali condizionamenti reciproci fra gli stessi, o quelli affermatisi sulla

61 G. ARANGIO RUIZ, *Diritto*..., cit., pag. 54-57.
62 R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Liguori,*Napoli*,1983.
63 M. TEDESCHI, *La Comunità come concetto giuridico*, in *Comunità e Soggettività*, Pellegrini Editore, Cosenza,2005 pagg. 9 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

base di norme consuetudinarie finalizzate al perseguimento di valori comuni agli ordinamenti interessati o all'intera comunità[64].

Le caratteristiche strutturali della Comunità Internazionale restano invece vincolate alla pacifica e paritaria coesistenza di tutti i membri, preordinata allo sviluppo del diritto internazionale[65]. Far parte di questa comunità, però, non significa esercizio illimitato dei propri poteri.

Infatti, al fine di organizzare la Comunità stessa, alcuni limiti vennero imposti a tutti i membri, a partire dalla Prima Guerra Mondiale, attraverso la stipulazione di trattati disciplinanti l'uso della forza nella risoluzione delle controversie, ed attraverso l'emanazione dello *jus cogens*, consistente in norme consuetudinarie, inderogabile anche dai trattati[66].

Oggi sembra irrilevante la presenza di una norma *ad hoc* che regolamenti, nell'ordinamento internazionale, l'acquisto della personalità ed è proprio per tale motivo che si tende a parlare di soggettività degli Stati. Infatti si vuole intendere per soggettività internazionale degli Stati l'effettività dell'esercizio di governo in un determinato territorio su dei consociati da parte di entità pubbliche internazionali (non sempre Stati), ma non a seguito di atti cruenti e come espressione di autodeterminazione[67].

---

64 S. CARBONE, *Istituzioni ... ,* cit., pag. 5.
65 B. CONFORTI, *Diritto...* , cit., pag. 20 ss
66 S. CARBONE, *Istituzioni...*, cit., pagg. 5-6
67 R. NIGRO, *Lo jus cogens nella prassi internazionale più recente,* In. Law, 1,2007,pag 25-43.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In questi ultimi due casi si potrebbe condannare l'aggressore o l'aggredito, utilizzando l'arte della politica che precede il diritto stesso[68].

Rimane quindi affidato alla peculiarità dell'ordinamento internazionale questa valutazione che non sempre è di tipo giuridico, ma quasi sempre politico e di opportunità cui segue il diritto come consacrazione formale di quanto già verificatosi nella realtà.

Prime conclusioni sulla soggettività degli Stati.

A questo punto se la personalità internazionale non promana dal diritto interno, ma deriva dalla circostanza che gli enti reali sono centri di imputazione di diritti e doveri ed in tal modo destinatari di norme internazionali, è solo ad essi che bisogna fare riferimento.

Per inciso infatti, quando si attribuisce unicamente alla S. Sede tali prerogativa, come organo di rappresentanza della Chiesa Cattolica e dello SCV, si attua un'analisi meramente dogmatica e non fattuale e reale, sul presupposto della personalità che la S. Sede ha nel diritto canonico. Dalla prassi, però, si può constatare che lo SCV prende parte di organizzazioni internazionali e sottoscrive, per mezzo della S. Sede trattati internazionali, e da parte sua la S. Sede agisce nell'ambito internazionale in nome e per conto della Chiesa cattolica. Così la soggettività internazionale dovrà essere di volta in volta attribuita all'ente reale destinatario di norme giuridiche internazionali, sia esso S. Sede per la Chiesa cattolica o SCV[69].

68 G..M. CHIODI, *La menzogna del potere*, Giuffrè, Milano, 1979.
69 M. TEDESCHI, *Santa sede, in Enc. del diritto*, Milano, Giuffrè, 1989, pag. 290 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Il presupposto sul quale si fonda tale eccezione consiste nel fatto che la personalità giuridica riposa su una *fictio juris* motivata politicamente e giustificata dalla possibilità di riacquisire il dominio sul territorio occupato. Se ciò non fosse possibile sarebbe conseguentemente negato, a tali governi, il mantenimento della soggettività internazionale[70]. Mentre nel passato il requisito territoriale era identificato con la porzione di mare e terra compresa nei confini dello Stato, agli inizi del secolo scorso la delimitazione territoriale iniziò ad estendersi ricomprendendo il limite aereo sovrastante lo stesso.

Di conseguenza, si poteva così esercitare la sovranità "dal più profondo della terra, fino agli astri, e agendo in modo indisturbato"[71].

I trattati internazionali stipulati nel corso degli anni, su tutti la Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 1992 sul diritto del mare, che ha recepito le linee guida della precedente Convenzione di Ginevra del 1958 inerente il mare territoriale e la zona contigua, offrono indicazioni chiare su quali siano i limiti reali del territorio statale.

Questi tre requisiti devono, inoltre, necessariamente garantire allo Stato piena continuità, evitando frequenti e destabilizzanti mutamenti.

Va precisato che i mutamenti territoriali, anche se rilevanti, non assumeranno, di fatto, alcuna incidenza sulla capacità giuridica di

70 A. CASSESE, *Diritto...*, pag. 88.
71 S. CARBONE, *Istituzioni di Diritto…cit,*, pag. 10.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

uno Stato, purché sia comunque garantita una effettiva base territoriale. Viceversa, un mutamento rivoluzionario o extracostituzionale di governo porterebbe all'estinzione dello stesso, e alla conseguente formazione di un nuovo soggetto di diritto internazionale[72].

Sotto diverso profilo è ravvisabile la sussistenza di una soggettività internazionale esterna meglio definita come indipendenza.

L'indipendenza, concepita come 'sovranità esterna o capacità di intrattenere rapporti con gli altri Stati', è strettamente collegata all'effettivo esercizio del potere d'imperio di uno Stato, ovvero al concetto di sovranità[73].

Se per un verso, infatti, l'indipendenza è l'elemento indispensabile per assicurare sovranità esterna ad uno Stato, dall'altro è proprio la stessa sovranità, una volta affermata e riconosciuta dalla collettività internazionale, quell'elemento che garantisce l'indipendenza dello Stato medesimo[74].

Per acquisire a personalità internazionale, è nesessario individuare però quale specifico significato occorra attribuire all'ampio concetto di sovranità esterna.

Nel diritto internazionale l'aspetto della sovranità, prevalentemente considerato ai fini del riconoscimento della soggettività, è quello pertinente all'ambito giuridico.

Se per sovranità si intende dunque sovranità giuridica, questa deve essere necessariamente intesa come "indipendenza dell'ordinamento

72 A. CASSESE, *Diritto…,cit.,*pag. 89.

73 S. CARBONE, *Istituzion…,cit.*pag. 3.

74 B. CONFORTI, *Diritto*... , cit., pag.11 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

giuridico dello Stato, rispetto ad altri ordinamenti o sistemi normativi"[75].

Per tale impostazione è dunque logico affermare come ogni ordinamento statale debba individuare al proprio interno la fonte di legittimazione del proprio potere sovrano, senza dipendere da altro Stato o gruppo di Stati[76].

Il riscontro con quanto appena asserito si evidenzia anche nel caso giurisprudenziale che vedeva protagoniste l'Austria e la Germania, in merito ad un contrasto sorto in materia di regime doganale. Per tale controversia, la relazione individuale redatta dal giudice Anzilotti, magistrato competente alla risoluzione della fattispecie processuale, precisa come la mancanza di indipendenza giuridica necessariamente comporta un formale rapporto tra uno Stato superiore ed uno Stato inferiore o sottoposto, in quanto si deve trattare di un rapporto fra uno Stato che può legalmente imporre la propria volontà, ed uno Stato che è giuridicamente obbligato a sottostate a questa volontà.

Il sistema giuridico che si troverà in suddette condizioni, mancando del fondamentale requisito della sovranità esterna, di conseguenza, non potrà essere riconosciuto come un soggetto di diritto internazionale[77].

Alcuni autori precisano però come, di fatto, sia comunque impossibile parlare, a livello internazionale, di dipendenza giuridica, in quanto non esiste, ad oggi, una formale sottomissione o

75 S. CARBONE, *Istituzioni…,cit.*,pag. 4.
76 B. CONFORTI, *Diritto...* , cit., pag. 15ss.
77 A. CASSESE, *Diritto…,cit.,*pag. 87.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

supremazia di un determinato ordinamento statale nei confronti di un altro[78].

Tutte le restrizioni della libertà imposte dal diritto internazionale, o dipendenti da impegni assunti volontariamente o, ancora, di fatto esistenti nei confronti di un altro Stato, non incideranno quindi sull'indipendenza giuridica ma esclusivamente su un piano puramente politico[79].

La situazione potrà cambiare solo nel momento in cui tali vincoli porranno l'ente sotto una diversa autorità legale, talmente incisiva da escludere totalmente la propria autonomia decisionale.

Non sono mancate tuttavia nel passato alcune eccezioni che dimostrano che, in casi particolari, anche la dipendenza di fatto possa precludere la soggettività internazionale.

Nel caso 'Ciskei', per esempio, verificatosi intorno agli anni 70, alcune collettività politiche del Sud-Africa, fra cui il Ciskei stesso, formalmente dotate di sovranità ed indipendenza giuridica, risultavano invece economicamente sottomesse allo stesso Stato del Sud-Africa[80].

Malgrado in un primo momento sia stata riconosciuta piena capacità giuridica allo Stato del Ciskei, in seguito, e non senza perplessità, le venne negata[81].

La motivazione, alla base di tale decisione, derivava da un' attenta osservazione della realtà dalla quale risultò che l'esercizio

78 B. CONFORTI, *Diritto...* , cit., pag.20 ss.
79 A. CASSESE, *Diritto…cit.,*pag. 90.
80 A. CASSESE, *Diritto…,cit.,*pag. 91.
81 S. CARBONE, *Istituzioni…,cit.,*pag. 6

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

dell'autorità di governo e il responsabile dei rapporti e degli eventi concernenti le relazioni con altri Stati furono riscontrate in capo ad un diverso ordinamento giuridico, quello dello Stato del Sud-Africa. La dottrina in seguito al caso giurisprudenziale di cui sopra, ha affermato un principio generale secondo cui "tutti gli ordinamenti che non manifestano piena indipendenza giuridica, cessano di essere ricondotti al diritto internazionale e, le loro relazioni, si sposteranno su un piano di rapporti costituzionali interni dello Stato egemone, venendo a perdere, automaticamente, personalità giuridica internazionale"[82]. Nella società contemporanea, tra i numerosi sistemi giuridici si riscontrano inoltre determinati sistemi normativi per i quali viene posta i discussione la presenza o meno di una indipendenza giuridica[83].

Esempi di questo tipo sono rappresentati dagli Stati federali, i Cantoni, la Confederazione elvetica e i Lander, e la Repubblica federale di Germania[84].

In particolare, per ciò che riguarda, gli Stati membri di Stati federali, normalmente, non viene loro riconosciuta soggettività internazionale.

Ciò non di meno una parte minoritaria della dottrina tende a sostenere che tali ordinamenti siano da considerare, al contrario, come veri e propri soggetti di diritto internazionale, in quanto

82 S. CARBONE, *Istituzioni…,cit.,*pag. 7.
83 B. CONFORTI, *Diritto...* , cit., pag. 15.
84 A. CASSESE, *Diritto..,cit.,*pag. 94.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

protagonisti della stipulazione di Accordi con Stati terzi, oltre che membri dell'ONU pienamente riconosciuti[85].

L'orientamento dottrinale prevalente, invece, sostiene che la mancanza del requisito dell'indipendenza determini un invalicabile *deficit* nelle modalità di stipulazione degli stessi Accordi[86]. Infatti tali Trattati possono essere conclusi solo se legittimati dalla presenza di una precisa norma costituzionale federale che concede agli Stati membri tale facoltà, ed è solo attraverso la stipulazione di Accordi di natura politica che viene ad essi riconosciuto, lo *status* di membri delle Nazioni Unite.

Essendo invece le Confederazioni di Stati un'unione di ordinamenti sovrani ed indipendenti, creati con lo specifico scopo di difesa esterna e mantenimento della pace fra gli stessi, l'attribuzione di una capacità giuridica risulta più controversa[87].

La dottrina tende, infatti, a considerare soggetti internazionali, tali ordinamenti, solo nei casi in cui operano al di fuori delle competenze ad essi convenzionalmente trasferite dalla stessa Confederazione.

Casi in cui è pacifica la negazione della soggettività internazionale sono quelli inerenti i così detti governi "fantoccio" e i microstati[88].

Mentre per i primi, Stati che sottostanno normalmente al totale controllo di un altro ordinamento giuridico, è pacifica la mancata

[85] B. CONFORTI, *Diritto...* , cit., pag.14 ss
[86] S. CARBONE, *Istituzioni*, cit., pag. 8.
[87] B. CONFORTI, *Diritto...* , cit., pag.17 ss.
[88] B. CONFORTI, *Diritto...*, cit., pag. 15 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

attribuzione della capacità giuridica internazionale, ai secondi questa potrebbe essere riconosciuta.

Per i microstati, infatti, caratterizzati da una minima estensione territoriale e dalla scarsa presenza di una popolazione, la soggettività internazionale potrebbe essere attribuita nel caso in cui, nonostante le ridotte dimensioni di sovranità interna, essi riescano a rendersi effettivamente indipendenti e sovrani[89].

Dal riconoscimento della soggettività internazionale deriva, quale immediata conseguenza della sovranità esterna, il rispetto, da parte di ogni soggetto, del fondamentale principio di non ingerenza.

In forza di tale precetto, denominato anche "competenza domestica" o "dominio riservato", si impone ad uno Stato, o ad un diverso ente internazionale, il divieto assoluto di influire sulla politica interna di un altro ordinamento giuridico, secondo l'ormai consolidato assioma per il quale uno Stato è sovrano proprio perché non accetta ingerenze nei suoi affari interni[90].

89 B. CONFORTI, *Diritto...*, cit., pag. 22 ss.
90 M. R. SAULLE, *Lezion…,cit.,* pagg. 121-122

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

3. La soggettività internazionale degli enti diversi dagli Stati.

Le Organizzazioni internazionali intergovernative.

Correlato al fenomeno della soggettività internazionale degli Stati e alle sue vicende sopra descritte, è il problema della soggettività internazionale delle Organizzazioni Internazionali che hanno assunto un ruolo rilevante, su scala mondiale, a partire dal dopoguerra del XX secolo.

Sotto il nome di organizzazioni internazionali si ritiene che oggi vadano annoverate sia le unioni semplici di Stati, per il loro carattere organico ed istituzionale, sia quelle organizzazioni che costituiscono unioni costituzionali di Stati[91].

In altre parole si tratta di organismi molto numerosi che si diversificano per il loro funzionamento.

Al riguardo la dottrina precisa che le organizzazioni internazionali abilitate dal trattato istitutivo, che dà loro vita, sono un esempio di fonte di terzo tipo dell'ordinamento internazionale, atteso che possono emanare decisioni vincolanti per gli Stati membri e istitutori[92].

Vanno aggiunte al panorama sopra descritto (sulla cui natura giuridica di soggetti internazionali c'è da riflettere perché diversa e per alcuni ritenuta insussistente) le numerose ONG, vale a dire le Organizzazioni Internazionali Non Governative [93].

---

91 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, (voce) *Soggettività*..., cit, pag. 326.

92 B. CONFORTI, *Diritto*..., cit., pag. 137.

93 G. BENVENUTI, (voce) *Organizzazioni internazionali* II, *Organizzazioni internazionali non governative*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, XXII, 1990, pagg. 408-427.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

La soggettività giuridica delle organizzazioni internazionali ha un riflesso tanto nell'ambito del diritto internazionale, quanto in quello dei singoli diritti interni degli Stati membri.

Di rilevante importanza è il primo aspetto, da cui emerge che ogni organizzazione internazionale gode di una suo sistema di giustizia interna, innanzi al quale ogni Stato difetta di giurisdizione[94]. La dottrina maggioritaria tende a inquadrare il fenomeno dell'organizzazione internazionale entro gli schemi propri del diritto interno, collocandolo in particolare nella teoria delle comunità parziali e delle persone giuridiche private e pubbliche di diritto interno.

In realtà, altri Autori ritengono che non vi sia spazio giuridico (che è cosa diversa da uno spazio politico) operativo per concepire il diritto internazionale come una comunità giuridica interindividuale del genere umano, poiché qualsiasi organizzazione, nata dall'accordo di più Stati è da considerare quale presupposto giuridico che le dà legittimazione.

Particolare importanza assume in quest'ambito il ruolo e quindi la personalità dell'ONU. Infatti, si ritiene che la personalità giuridica primaria dell'ONU sia identica a quella di uno Stato o della Santa Sede[95].

Per le altre organizzazioni internazionali la loro attività da un punto di vista normativo è di scarso valore, non essendo sempre dotate di potere decisionale per cui esse sono impegnate il più delle volte

94 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, (voce) *Soggettività*..., cit, pag. 330.
95 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, *Soggettività*..., cit, pag. 337.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

nella mera predisposizione di "progetti di convenzioni" che gli Stati membri sono poi liberi di tradurre in norme giuridiche interne attraverso la ratifica delle convenzioni stesse[96].

La dottrina, ritiene che la personalità internazionale delle organizzazioni internazionali sia necessaria solo perché consente loro di intrattenere con gli Stati ed anche con le altre stesse organizzazioni internazionali relazioni giuridiche che hanno effetti nell'ordinamento internazionale[97].

Da ciò discende che riguardo alla personalità, al pari di comunità speciale, lo status internazionale dell'ONU non differisce essenzialmente da quello di un Tribunale arbitrale o di uno Stato terzo-arbitro. Infatti, l'eventuale difetto di una personalità internazionale per tali organismi non avrebbe alcun riverbero sull'emananda sentenza.

Il fatto per un ente di essere titolare di una personalità internazionale, benché utile ad altri fini, non influisce significativamente sullo *status* funzionale dell'ONU nei riguardi degli Stati membri.

Certo la personalità primaria dell'ONU consente a quest'organizzazione internazionale di essere partecipe di situazioni giuridiche internazionali[98].

Da un punto di vista teoretico, recentemente si è sostenuto che la presenza delle organizzazioni internazionali in particolare quelle intergovernative sono la dimostrazione del superamento della teoria

96 B. CONFORTI, *Diritto*..., cit., pag. 138
97 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, *Soggettività*..., cit, pag. 340.
98 G. ARANGIO RUIZ. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, *Soggettività*..., cit, pag. 338.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

formale della soggettività; infatti, partendo dal presupposto che la Carta delle N.U. indichi quali soggetti all'art.1 comma 1 gli Stati, al comma 2 i popoli ed al comma 3 gli individui, sia la dimostrazione della pluralità di soggetti che opera in sede internazionale[99].

In questa direzione si muove quanto rilevato in dottrina circa la necessità e l'utilità delle OING che grazie alla loro opera, anche se nella maggioranza dei casi non vincolante per gli Stati, tende a porsi come strumento di cooperazione e di solidarietà tra i Governi stessi nell'interesse dei popoli[100].

L'antefatto della Santa Sede dopo la *debellatio*.

Da un punto di vista storico accanto alle suindicate Organizzazioni internazionali, quale soggetto di diritto internazionale diverso dagli Stati, appare proprio la Santa Sede che ha goduto di una particolare soggettività internazionale, - di tipo fattuale e senza la pienezza dei requisiti formali allora richiesti dal diritto internazionale - dal periodo che va dal 1870 al 1929, vale a dire dalla *debellatio* dello Stato Pontificio sino alla stipula dei Patti Lateranensi. Infatti, venuto meno uno dei tre requisiti formali richiesti in ambito internazionale - già sopra analizzati- vale a dire il territorio, pur rimanendo il popolo ed il governo, ci si pose l'interrogativo sulla natura giuridica della Santa Sede all'interno dell'ordinamento internazionale. Più precisamente, con l'abbattimento del potere temporale dei Papi, veniva meno quella sovranità di tipo statale sullo Stato pontificio che era un fenomeno ben diverso dalla politica eversiva dei Governi

99 M. PANEBIANCO, *Organizzazioni internazionali* (1 Profili generali), in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 1990, XXII, pagg.1-42.

100 B. CONFORTI, *Diritto*..., cit., pag. 138

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

liberali i quali incidevano sui patrimoni ecclesiastici presenti nei loro Regni, e poneva un problema più rilevante, cioè il titolo giuridico per "l'operatività internazionale" della Santa Sede che nei fatti continuò la sua missione. Anzi a detta di alcuni studiosi la *debellatio* dello Stato pontificio, rendendo desueta l'impostazione concettuale teocratica dei Papi, trasformò quell'esigenza di presenza nell'ordinamento internazionale, pur sempre intesa come relazione tra singoli Stati, a manifestarsi con modalità nuove; infatti da quella situazione in avanti si pose alla base dell'attività dell'operato internazionale della Santa Sede un nuovo modo d'intendere le relazioni "Chiesa in generale" e "singoli Stati" che non interruppero le relazioni diplomatiche con la Santa Sede[101].

Più in particolare, a parte la qualificazione dell'attività politica del Governo italiano del tempo rispetto alla Santa Sede, e alla conseguente classificazione della legislazione emanata dal Parlamento, ovvero se si fosse trattata di una legislazione separatista o giurisdizionalista, v'è da rilevare che con la presa di "Roma Capitale" si cercava di applicare il pensiero cavourriano.

In altre parole, per alcuni si ebbe l'applicazione di un programma separatista[102], di cui la legge delle guarentigie del 1871 era la massima espressione che cercava di dare una soluzione alla questione romana, per altri la stessa legge, come il programma legislativo precedente dello Stato sabaudo poi esteso all'intera Italia unita e le successive norme emanate che completarono il progetto

101 F. PETRONCELLI HUBLER, *Chiesa cattolica e comunità internazionale: riflessione sulle forme di presenza*, Jovene, Napoli, 1989.
102 F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2005, pag. 48.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

eversivo dell'asse ecclesiastico, si ebbe l'applicazione di un sistema giurisdizionalista[103].

In realtà, la questione giuridica derivante dalla legge delle guarentigie non privava della personalità giuridica la Santa Sede, ma certamente metteva in crisi quella dimensione statuale e quindi la conseguente soggettività internazionale che essa aveva.

Ovviamente bisogna comprendersi bene sul fatto che la Santa Sede non vedeva misconosciuta la personalità giuridica di tipo privatistico che tanto dalla normativa del 1871, quanto poi dalla specifica normativa dei Patti Lateranensi sarà concepita come presupposto, ma era messa in discussione quella di tipo pubblicistico con i suoi riverberi sul piano internazionale[104].

Infatti, l'art. 4 della legge 214 del 1871 (legge delle guarentigie) prevedeva una rendita annua a favore della Santa Sede, ed al suo pari anche l'art. 29 lett. a) del Concordato del 1929 (recepito in Italia con la legge 810 del 1929), menzionava tra gli enti ecclesiastici al primo posto la stessa Santa Sede[105]. Quest'ultima norma pure se abrogata dalla legislazione concordataria del 1984, a parere di autorevole dottrina, non pone in discussione l'attribuzione della personalità giuridica di tipo privatistico alla Santa Sede per antico possesso di stato[106]. Inoltre l'art. 5 della suddetta legge prevedeva che il Sommo Pontefice avesse continuato a godere dei palazzi

103 M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 27.
104 F. FINOCCHIARO, *Diritto*..., cit., pagg. 228 ss.
105 F. FINOCCHIARO, *Diritto*..., cit., pag. 229.
106Ibidem..., pag. 229.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

apostolici del Vaticano, del Laterano, con tutti gli edifici e le pertinenze, nonché la Villa di Castel Gandolfo[107].

In ogni caso, nel sessantennio durante il quale la Santa Sede difettava del requisito formale della sovranità territoriale, non mancò di nominare i suo nunzi apostolici, né di accreditare gli ambasciatori stranieri che avevano residenza in Roma; Il Pontefice continuò l'opera di stipula di altri Concordati che pur se limitati ad un singolo Stato, attesa la loro modalità formale di recezione al suo interno, sono, come erano, atti di diritto internazionale al pari di ogni altro trattato; in ultimo, pur se la legge delle guarentigie formalmente riconosceva gli onori sovrani al Pontefice con un atto legislativo unilaterale, da cui una presunta "dipendenza" dallo Stato italiano, ciò non avvenne.

Non solo, al riguardo la dottrina del tempo, riportata dagli studiosi attuali, pur se con intenti politici interni evidenziava la fattuale indipendenza del Papa Pio IX, al pari dei suoi successori, che non potendo essere colpito dal Governo italiano, in quanto quest'ultimo sarebbe stato tacciato in sede internazionale di illiberalità, pronunciava discorsi veementi e liberamente contro la politica italiana da renderlo "l'uomo più libero e indipendente della Terra"[108].

Certo è indubbio che si trattava del solo Pontefice, ma come in seguito si preciserà con dovizia di particolari a stretto rigore la Santa

---

107 La dottrina ritiene che poi sia stata questa la base territoriale con cui i Patti lateranense determineranno la nascita dello Stato città del Vaticano e le varie tipologie di beni immobili che saranno di esclusiva proprietà della Santa Sede dal 1929 ad oggi. Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto*..., cit., pag. 231, nota 1.

108 F. FINOCCHIARO, *Diritto*..., cit., pag. 230, nota 5.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Sede in ambito internazionale è da intendersi primariamente il Romano Pontefice, come si evince dal diritto canonico.

Di conseguenza, si può concludere che nel sessantennio dal 1870 al 1929 l'esercizio internazionale della Santa Sede, più che essere paragonabile ai governi in esilio (si pensi alla casa già regnante dei Borbone sul Regno delle due Sicilie) era quella di un soggetto internazionale *sui generis* che fattualmente operava in quest'ambito, in nome di una specifica missione, anticipando quella che sarà la natura giuridica e quindi dell'operato delle OING a partire dal dopoguerra del XX secolo.

Tale modalità di presenza internazionale è l'indice di un superamento del principio formale di quest'ordinamento a vantaggio di quello sostanziale di cui gli stessi stati oggi si avvalgono.

La riprova di quanto detto la si evince dal fatto che la Santa Sede in occasione della stipula dei Patti lateranensi per la soluzione della questione romana, non rivendicò il ripristino dello *status quo ante* territoriale o l'esercizio di una sovranità territoriale al pari di quella degli Stati, ma solo l'attribuzione di una sovranità simbolica che poi ottenne, ritenendo necessario ed essenziale la conquistata dimensione operativa internazionale fattuale che poi ha avuto il suo culmine nel XX secolo[109].

109 F. FINOCCHIARO, *Diritto*..., cit., pag. 231.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Gli altri soggetti internazionali non governativi. I casi della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta.

Nel novero dei soggetti internazionali diversi dagli Stati e senza ancora addentrarsi sul possesso della loro soggettività giuridica, al pari di come sopra è stato fatto per le Organizzazioni internazionali intergovernative, vanno menzionate le Organizzazioni internazionali non governative, (ONG) altrettanto numerose come le prime.

Al riguardo si ritiene che le ONG operino sempre sotto la copertura dei diritti interni in cui sono state costituite , diversamente dalle OING che nascono dalla volontà degli Stati; quindi le ONG rientrano sotto la disciplina del diritto internazionale privato generale o specifico[110].

Ad esempio in Italia la legge che disciplina le ONG è la legge 49 del 1987 e sono poste sotto la vigilanza del Ministero degli Affari esteri. Ovviamente si riconosce che le ONG non sono semplici enti di dritto privato nazionale, attesa la loro attività che è spazialmente internazionale[111]. Infatti, si rileva che trattasi di ambiti giuridici ed operativi diversi, vale a dire il diritto internazionale ed il diritto interno, per cui partendo dalla teoria del Quadri che sosteneva la differenza dei piani normativi suindicati, che si presuppongono, si condizionano e si integrano le ONG hanno un duplice campo di operatività[112].

110 P. BENVENUTI, *Organizzazioni internazionali*, (2 Organizzazioni internazionali non Governative), in *Enc. Giur*., Treccani, 1990, XXII, pagg. 1-9

111 P. BENVENUTI, *Organizzazioni*..., cit., pag. 3.

112 P. BENVENUTI, *Organizzazioni*..., cit., pag. 4.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Rimane la questione della soggettività internazionale delle ONG. Esse possono essere inserite in modo formale[113], proprio accanto alle OING che da un punto di vista formale e sostanziale godono *ab initio* di tale soggettività. Infatti, è in dubbio che le ONG anche da un punto di vista formale, allorquando vengono coinvolte nella stipula di atti internazionali possono ritenere di essere portatrici di una specifica soggettività, sulla quale la dottrina più recente è maggiormente sensibile.

Al riguardo di recente si è sostenuto che le ONG, indipendentemente dal perseguimento degli scopi internazionali, non sono enti dotati di soggettività internazionale[114]. In ogni caso, sulla base all'art. 71 della Carta delle Nazioni Unite le ONG possono trovarsi inserite pure in modo formale nel sistema delle relazioni internazionali; infatti possono prendere parte ai lavori del Cons. Ec. e Soc. con il riconoscimento dello *status* consultivo, organismo che è formalmente rivolto agli Stati e alle OING che come è noto godono della soggettività internazionale[115].

Nello specifico delle ONG, alcune di esse si fanno notare per dei caratteri peculiari tali da farle inserire nel novero dei soggetti internazionali, diversi dagli Stati. Si sta parlando della Croce Rossa Internazionale e del Sovrano Ordine Militare di Malta.

Per quanto riguarda la CRI si ritiene che essa sia un ente di diritto interno, disciplinato dalle norme civilistiche del diritto svizzero,

113 Ibidem..., pag. 5.
114 N. COLACINO, *Organizzazioni internazionali* (2 Organizzazioni internazionali non governative), Postilla di aggiornamento, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 2006, pagg. 1-4
115 N. COLACINO, *Organizzazioni*..., cit., pag. 2.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

nonostante lo statuto prevede la presenza di delegati internazionali nel Comitato Internazionale della Croce Rossa Internazionale[116]. Al riguardo si rileva che gli Stati nel partecipare al Comitato internazionale per determinare le linee d'azione comuni, non hanno inteso dotare di soggettività internazionale la CRI, ma riconoscerne solo l'attività in situazioni internazionali determinate[117].

Più di recente si è proposta la tesi che la CRI, pur essendo una ONG goda di una soggettività internazionale al pari delle OING nei termini che seguono[118]. Infatti, si ritiene che il CICR della CRI sia autoqualificato come "un'organizzazione umanitaria indipendente" ma goda di una sua personalità giuridica internazionale.

Inoltre, si prosegue il ragionamento nel ritenere che non vi sia un trattato internazionale a fondamento del CICR e che la CRI sia una ONG indipendente da un punto di vista formale dagli Stati[119].

In realtà, quanto detto è una prima conferma della personalità giuridica *sui generis* in ambito internazionale della CRI, riconosciutale proprio dagli Stati e dalle OING, per cui ancora una volta sarebbe il principio della fattualità a rendere la CRI un soggetto di diritto internazionale.

In ogni caso, vi è una seconda e più rilevante motivazione a conferma della teoria sopra accennata e discende dal fatto che per prassi internazionale il CICR della CRI ha stipulato accordi con

116 P. BENVENUTI, *Croce rossa internazionale*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1988, X, pagg. 1-10.
117 P. BENVENUTI, *Croce rossa*..., cit., pag. 9.
118 I. R. PAVONE, *Croce rossa internazionale*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 2006, X, Postilla di aggiornamento, pagg. 1-5.
119 I. R. PAVONE, *Croce rossa*..., cit., pag. 3.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

oltre 70 Paesi, i quali accordi ai sensi della Convenzione di Vienna del 1969 sono da considerarsi trattati internazionali, i quali possono essere stipulati da soggetti internazionali[120]. Nello stesso senso e con più pregnante conferma si evince dalla recente pozione che la CRI assume in seno all'ONU, laddove indica dei propri osservatori permanenti da cui discende un riconoscimento di soggetto internazionale.

Sulla stessa scia si è posta anche la giurisprudenza internazionale. Infatti la Camera di prima istanza del Tribunale penale dell'ONU per la ex Jugoslavia in una sentenza del 1999 ha esplicitamente ammesso la personalità giuridica internazionale del CICR della CRI basandola su una consuetudine internazionale, che come è noto trattasi della fonte primaria di quest'ordinamento giuridico[121].

Di conseguenza, allorquando la CRI agisce nell'ambito delle relazioni internazionali, essa lo fa in posizione di parità e di indipendenza rispetto agli enti dotati di soggettività internazionale[122].

Più complessa è la presunta o verosimile soggettività internazionale del Sovrano ordine militare di Malta, come si evince dalla prassi internazionale e dalla giurisprudenza che si è occupata del fenomeno.

120 I. R. PAVONE, *Croce rossa*..., cit., pag. 3.
121 I. R. PAVONE, *Croce rossa*..., cit., pag. 4.
122 Ibidem..., pag. 4.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Si ritiene che il SMOM abbia una soggettività internazionale in forza del suo sistema storico, essendo un tempo il soggetto istituzionale che ha governato su Rodi e su Malta[123].

Da un punto di vista normativo, la dottrina mette in evidenza che lo SMOM in forza dello scambio di note del 11.01.1960 con lo Stato italiano sia riconosciuto soggetto di diritto internazionale[124].

Tale situazione giuridica è stata recepita anche dalla giurisprudenza italiana che ha ritenuto lo SMOM un ente nei confronti del quale lo Stato italiano difetta di giurisdizione[125]. Al riguardo ha stabilito la Suprema Corte italiana che "le associazioni italiane dell'Ordine sono enti pubblici dell'ordinamento giuridico melitense e ad esse compete pertanto il trattamento giuridico spettante allo SMOM".

La dottrina non ha accolto favorevolmente questa interpretazione. Ciò ha una conseguenza anche sul piano internazionalistico, perché si è messo in evidenza che, è pur vero che accanto allo scopo religioso ha per scopo istituzionale e fondamentale l'assistenza sanitaria e ospedaliera degli infermi sia in tempo di pace, che in tempo di guerra, ma ciò non fa assurgere a soggetto internazionale lo SMOM[126].

Forse il fenomeno dello SMOM potrebbe essere inquadrato maggiormente nell'ambito del diritto internazionale privato ed in quello della rappresentanza internazionale delle Confessioni religiose, pur se non trattasi di una Confessione, poiché lo SMOM

123 B. CONFORTI, *Diritto*... , cit., pag. 28
124 T. BALLARINO, *Soggettività*..., cit. pag. 13.
125 Cass. Sez. Un. Civ. 6 giugno 1974 n. 1653 in *Foro It*., 1975, I, c. 1476.
126 B. CONFORTI, *Sui privilegi e le immunità dell'ordine di Malta*, in *Foro It*., 1990, I, cc. 2599 e ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

trova la sua collocazione normativa all'interno dell'ordinamento canonico. Da ciò discende che lo SMOM è un "ordinamento esterno" il quale pure se privo di una potestà territoriale, partecipa alla vita della comunità internazionale e dei diritti dei singoli Stati al cui interno trova riconoscimento come sopra descritto, pur se è indubbio che per molti aspetti è subordinato proprio alla santa Sede[127].

Inoiltre la giurisprudenza italiana si è occupata più da vicino del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta e della soggettività di diritto internazionale posseduta da esso, con conclusioni non sempre condivisibili.

Recentemente si è occupato del fenomeno in maniera globale il Gazzoni[128].

Partendo dalla circostanza che l'Ordine di Malta gode in Italia di una propria sovranità internazionale sin dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze del 15 giugno 1863 e dal parere del Consiglio di Stato del 29 ottobre 1869[129], si è arrivati all'ammissione senza riserve di tale soggettività, sia con sentenza del 10 marzo 1932 a SS.UU.[130], sia con sentenza del 13 marzo 1935[131]. La giurisprudenza di merito, invece, con sentenza del Tribunale di Roma del 3 novembre 1954 ha ritenuto sussistente la cognizione del giudice italiano rispetto all'Ordine di Malta per i

127 F. FINOCCHIARO, *Diritto...*, cit., pag. 138.
[128] GAZZONI, *Quante divisioni ha...l'Ordine di Malta*, in *Giust. civ.*, 1991, III, pp.169 ss. Tra gli altri autori vedasi nota …
[129] CANSACCHI, *La personalità di diritto internazionale del S.M.O. Gerosolimitano, detto di Malta*, in *Dir. eccl.*, 1936, pp.89 ss
[130] in *Foro it.*, 1932, p.544
[131] in *Giur. it.*, 1935, I, p.415, con nota di SALVINI

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

rapporti giuridici dedotti in giudizio, ritenendo che esso assume la veste di soggetto dell'ordinamento giuridico italiano[132].

In seguito, la dottrina ha ritenuto che ai "*negozi, mediante i quali l'Ordine e le sue istituzioni esplicano, nell'ambito della loro riconosciuta indipendenza, l'opera assistenziale, viene concessa l'immunità dalla giurisdizione locale*"[133]. Quest'opinione propende, discostandosi dalla prassi internazionale e giurisprudenziale, per la sussistenza di un criterio discretivo tra ambito dello *jus imperii* e dello *jus privatorum* di tipo finalistico piuttosto che costitutivo, con la conseguenza di riconoscere l'esenzione dal potere impositivo statuale per negozi *jure gestionis* stipulati per finanziare la creazione di ospedali o realizzare gli obiettivi assistenziali dell'Ordine.

Sulla stessa linea argomentativa della suindicata dottrina si è avuta la nuova giurisprudenza di legittimità.

Infatti, con sentenza della Cass., Sez. I, 3 maggio 1978 n. 2051 si è ritenuto esentato l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta dal pagamento dell'imposta di registro su di un contratto di mutuo concluso con l'I.N.A.I.L. per ottenere fondi per l'erezione di un ospedale in Roma[134], cui ha fatto seguito la sentenza Cass. Sez. I del 5 novembre 1991 n.11788[135]. Quest'ultima sentenza ha escluso che alcuni terreni agricoli di proprietà dell'Ordine melitense fossero soggetti all'I.N.V.I.M. decennale, precisando che vige una presunzione *juris tantum* di conformità alle

[132] in *Dir. eccl.*, 1957, II, pp.94 ss

[133] CANSACCHI, *L'Ordine di Malta nella recente giurisprudenza italiana*, in *Giur. it.*, 1981, p.219.

[134] in *Massimario*

[135] in *Dir. eccl.*, 1992, II, pp.149 ss.)

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

finalità istituzionali pubblicistiche del soggetto di diritto internazionale della massa patrimoniale posta sotto suo dominio. Infatti, "…*la peculiare soggettività riconosciuta al ricorrente ne qualifica funzionalmente l'attività e i mezzi, che, in mancanza di prova contraria, debbono, perciò, intendersi destinati all'attuazione dei suoi scopi istituzionali e, quindi, sottratti alla potestà impositiva dello Stato, ancorché astrattamente configurabili come fattispecie rilevanti per il diritto tributario interno*"[136].

Circa il difetto di giurisdizione con riferimento agli enti di diritto pubblico tramite i quali il Sovrano Ordine Militare Gerosolimitano di Malta persegue le sue finalità istituzionali e pubblicistiche è stata decisa con Cass., SS.UU. civili, 18 marzo 1999 n.150 [137]. Per identificare tali enti, occorre fare peraltro riferimento all'Accordo fra Italia e Ordine melitense del 11 gennaio 1960[138].

Per quanto concerne le controversie di lavoro con il Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, vi è stata una pronuncia prima delle SS.UU. della Suprema Corte (6 giugno 1974 n.1653)[139] che ha messo in luce il rapporto privatistico per porre in essere gli scopi collettivi dell'Ordine.

A questa ha fatto seguito la sentenza 18 febbraio 1989 n.960 delle stesse SS.UU della Suprema Corte[140] che ha riporto la problematica

[136] Ibidem… pag. 150.
[137] in *Dir. eccl.*, 2000, II, pp.237 ss., con nota di BETTETINI, *Note minime in tema di soggettività internazionale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta*, e in *Giust. civ.*, 1999, XII, pp.3353 ss., con nota di GAZZONI, *Immunità giurisdizionale e contratto d'opera*.
[138] FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2005
[139] in Massimario
[140] in *Giust. civ.*, 1989, III, pp.544 ss

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

nei binari della natura dello strumento prescelto onde perseguire i suddetti fini, ed è stato valutato sottoponibile al vaglio del giudice amministrativo italiano una vertenza sorta in relazione ad un rapporto di impiego di un medico con un ospedale gestito dall'Associazione dei Cavalieri Italiani dell'Ordine, sulla base della previsione di cui all'art.41 III comma della legge 23 dicembre 1978 n.833, secondo cui i rapporti delle Unità sanitarie locali con l'Ordine di Malta sono regolati da apposite convenzioni.

Stanti i caratteri "*di un contratto di diritto pubblico che dà vita a rapporti sussumibili nello schema delle concessioni amministrative di pubblico servizio*" di tali convenzioni la Cassazione ha ritenuto che si deve riconoscere che l'Ordine abbia rinunciato ad esercitare *ratione materiae* le proprie prerogative sovrane, facendo altresì a meno del "*diritto fondamentale di libertà che fonda la prerogativa di esenzione dalla giurisdizione*"[141].

La suindicata sentenza n.3374/89 ha espressamente recepito un parametro discretivo incentrato sulla natura degli atti tramite i quali si cerca di corrispondere ai fini collettivi, a prescindere dalla sussistenza di simile corrispondenza. Infatti: "*la distinzione tra attività pubblica e attività privata del soggetto internazionale, ai fini della giurisdizione, dev'essere effettuata in base alla natura dell'atto e non in base alle finalità con esso perseguite. (...) Il rapporto di strumentalità, corrente tra l'attività di cui si rivendica l'immunità dalla giurisdizione e i fini istituzionali dell'ente sovrano, dev'essere tale che la prima si inserisca direttamente*

[141] GAZZONI, *Occhio al diritto internazionale!*, in *Giust. civ.*, 1989, III, pp.549 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

nell'organizzazione pubblicistica dell'ente stesso, mentre esso non vale a fondare l'immunità le quante volte l'attività in questione sia...strumentale a fornire i mezzi dell'attuazione di quei fini, in quanto esplicata con attività negoziale di diritto privato (...)"[142].

La dottrina al riguardo, nonché alla pedissequa sentenza Cass., SS.UU. 19 luglio 1989 n.3374[143], rileva che le convenzioni previste dall'art.1 della legge 4 gennaio 1938 n.23, la quale regola i rapporti tra l'A.C.I.S.M.O.M. e lo Stato italiano hanno natura di accordi tra soggetti di diritto internazionale, e sono perciò inadatte a "degradare" l'approntamento di attività assistenziali da una forma di perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ordine ad una forma di espletamento di un generico pubblico servizio sanitario.

Altri autori, partendo dalla non convincente tesi della personalità internazionale dell'Ordine aderiscono alle conclusioni delle predette sentenze n.3374/89 e n.960/89 delle Sezioni Unite[144],

L'impostazione sottesa alla pronunzia n.960/89 é stata accolta dalle sentenze delle SS.UU. civili della Corte regolatrice 18 marzo 1992 nn.3360-3361[145], le quali hanno accolto l'impostazione dell'assoggettamento alle disposizioni sanitarie italiane dell'attività degli ospedali dell'A.C.I.S.M.O.M., previsto dagli schemi delle convenzioni attuative dell'art.41 l. n.833/78 approvati con D.P.R. 16

[142] Ibidem…
[143] in *Foro it.*, 1990, IX, pp.2595 ss.
[144] CONFORTI, *Sui privilegi e le immunità dell'Ordine di Malta*, in *Foro it.*, 1990, IX, pp.2597
[145] rispettivamente in *Dir. eccl.*, 1992, II, pp.117 ss.; 1993, II, pp.409 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

ottobre 1987, onde proclamare la cognizione del giudice territoriale circa controversie laburistiche[146].

Fuori dalla materia sanitaria, resta da osservare che proprio la partecipazione apicale della carica all'esercizio di funzioni di coordinamento e di controllo esecutivo dell'intera attività associativa dell'A.C.I.S.M.O.M. che ha la sua incardinazione formale nella struttura organizzativa dell'ente, ha costituito la base della declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice territoriale nei confronti del licenziamento del suo segretario generale, da parte delle SS.UU. della Cassazione, con sentenza 26 febbraio 1993 n.2415[147].

Recentemente, si sono avute delle modifiche dell'ordinamento interno melitense, deliberate dal capitolo generale straordinario tenutosi dal 28 al 30 aprile 1997 che hanno definitivamente sancito la sovranità dell'Ordine, anche nei confronti della Santa Sede[148]. Infatti, l'art.4 par. I afferma che "l'Ordine é persona giuridica riconosciuta dalla Santa Sede", mentre il par.VI della medesima disposizione stabilisce che "*la natura religiosa non esclude l'esercizio delle prerogative sovrane spettanti all'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati*". Da ciò si deduce che il collegamento con il diritto canonico avviene in via

---

[146] COLELLA, *Sul regime giuridico dei beni appartenenti all'Ordine di Malta e sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ordine*, in *Dir. giur.*, 1992, II-III, pp.533 ss.

[147] in *Giust. civ.*, 1993, XI, pp.2729 ss., con nota adesiva di GAZZONI, *Sovranità dell'Ordine di Malta e limiti all'immunità giurisdizionale dei suoi enti pubblici*

[148] PAPANTI PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il capitolo generale del 1997: prime riflessioni*, in *Dir. eccl.*, 1999, I, pp.545 ss. BETTETINI, *L'ordinamento giuridico-costituzionale dell'Ordine melitense*, in *Studi in onore di Anna Ravà*, a cura di CARDIA, Torino, 2003, pp.93 ss.;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

sussidiaria rispetto all'applicazione delle norme – autoctone - della Costituzione e del Codice, mediante un rinvio recettizio contenuto nell'art.5 della prima.

L'elezione del Gran Maestro dell'Ordine, ai sensi dell'art.13 par.III della Carta Costituzionale, deve essere comunicata al Pontefice, e non più confermata, com'era previsto nell'abrogato regime. Se già la lettera apostolica *Inter illustria* di Benedetto XIV del 12 marzo 1753 aveva dichiarato l'Ordine immune da qualsiasi giurisdizione, e soggetto unicamente alla protezione della Sede petrina (circa la sanzione ecclesiale della personalità internazionale, si veda la sentenza 24 gennaio 1953 resa dal Tribunale cardinalizio istituito da Pio XII con chirografo del 10 dicembre 1951), l'art.4 par.V Cost. prevede una rappresentanza diplomatica melitense presso questa, in modo conforme alle norme del diritto internazionale.

La presunta soggettività internazionale degli individui.

Non si può sottacere nell'analizzare il novero dei soggetti dell'ordinamento internazionale della soggettività degli individui in quanto tali. Infatti, si ritiene che vi sia una duplice angolatura per l'analisi del fenomeno[149].

Infatti, alcuni, partendo dal giusnaturalismo ritengono che l'individuo sia titolare di diritti fondamentali, preesistenti tanto all'ordinamento internazionale, quanto ai singoli Stati stessi[150]. Altri autori, partendo dal dato formale ritengono che l'individuo non sia

149 M. R. SAULLE, Individuo nell'ordinamento internazionale, in Enc. Giur., Treccani, Roma, 1989, XVI, pagg. 1-6.
150 M. R. SAULLE, *Individuo*..., cit., pag. 1.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

soggetto del diritto internazionale ma oggetto delle norme, nel senso di oggetto di tutela delle norme di quest'ordinamento[151].

In realtà, è in ottemperanza alla teoria dello *jus cogens* che pur negandosi la soggettività agli individui, si ritiene che l'interrogativo sia quello della natura giuridica delle norme internazionali concernenti la tutela dei diritti fondamentali della persona[152].

Proprio nel solco della prima impostazione interpretativa suindicata si è posta la Santa Sede, che ha dato un enorme contributo, e sul quale si ritornerà nel prosieguo del discorso, circa i diritti fondamentali, quali quelli della libertà religiosa, rivendicati innanzi a Stati che al loro interno non consentono un loro pieno esercizio. Infatti, se da un lato e in ottemperanza del principio internazionale di sovranità non può rivendicarsi l'ingerenza negli affari interni di uno Stato, si ritiene che, essendo l'individuo il destinatario di tutte le norme giuridiche e quindi anche di quelle internazionali, non possa mai essere violato alcun diritto appartenente al novero di quelli fondamentali della persona umana.

Sulla stessa scia interpretativa si colloca l'art. 2 della Costituzione italiana che nel momento in cui riconosce i diritti inviolabili della persona umana li pone concettualmente in un "momento" antecedente allo Stato stesso e non può usare nei loro confronti e quindi degli individui alcuna limitazione di sorta anche nell'esercizio della propria sovranità pubblica[153].

151 M. R. SAULLE, *Individuo*..., cit., pag. 4.
152 M. R. SAULLE, *Individuo*..., cit., pag. 4.
153 T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2001, pagg. 27-29

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In definitiva, più che ampliare il criterio dei soggetti di diritto internazionale, sembra più utile evidenziare la tutela che l'ordinamento internazionale appresta ai diritti dell'individuo.

4. La possibile soggettività internazionale delle Confessioni.

Il presupposto della pluralità degli ordinamenti

Correlato al fenomeno della soggettività internazionale di soggetti diversi dagli Stati, come le OING o in misura più dubbia come le ONG, vi è il fenomeno delle Confessioni religiose che il più delle volte operano in un contesto che è sovranazionale di tipo mondiale di cui la Chiesa cattolica ne è un prototipo.

In realtà, alla base del fenomeno vi è proprio la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici.

La teoria dell'ordinamento giuridico ha il suo nome più significativo in Santi Romano il quale ha specificato che formazioni sociali, strutture associative, movimenti e altre figure similari, essendo realtà insopprimibili, producono diritto, senza per questo dipendere dallo Stato[154]. Più precisamente, per «ordinamento giuridico» ci si riferisce a quell'insieme di regole, finalizzate al disciplinamento della convivenza sociale tra gli uomini, operato da un'autorità, attraverso propri strumenti indipendentemente dalla fonte delle regole, siano esse statali o meno.

154 S. ROMANO, *Ordinamento giuridico*, Mariotti, Pisa, 1917.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

La società, presupposto di ogni ordinamento giuridico attraverso specifici poteri interni ad esso «produce» il «diritto» con cui si regolamenta[155].

Tale enunciato indica il principio su cui si fonda la concezione dello Stato-apparato che è distinta da quella di Stato-istituzione, al cui interno si ritiene che il «potere» nello Stato sia unico[156].

Ciò perché se è indubbio che un ordinamento statale è un ordinamento giuridico originario a fini generali esercitante il poter sovrano[157], non è vera la proposizione inversa, per cui qualunque società ordinata non produce norme statali[158].

Quindi, è necessario precisare le «peculiarità» degli ordinamenti confessionali che non possono mutuare i principi dell'ordinamento statale, diverso per genesi e fini dagli altri[159].

Pur se diversi tra loro, tutti i diritti confessionali sono degli ordinamenti fine. Ad esempio il diritto canonico che è quello maggiormente strutturato in maniera simile a quello statale, descrive una «realtà» che è terrena e allo stesso tempo ultraterrena, detta anche misterica[160]. In ogni caso, le Confessioni religiose possono essere considerate degli ordinamenti giuridici, (nel caso dell'ordinamento canonico ci si confronta con un ordinamento giuridico originario), i quali il più delle volte sono transazionali nel

---

155 E. FAZZALARI, *Ordinamento giuridico* I (Teoria generale) in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, XXI, 1990, p.1.
156 A. PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 122 ss.
157 Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1958, pag. 49.
158 F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in Enc. dir. vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, pagg. 1-58, nonché per un inquadramento generale del fenomeno: ID., *Ordinamento giuridico. Dottrine generali*, in *Enc. dir*., vol. XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pagg. 678-734.
159 Cfr. S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 22;
160 Cfr. S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1994, pagg. 44 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

senso che intersecano gli ordinamenti di più Stati con i quali instaurano delle relazioni giuridiche.

L'organizzazione sovranazionale delle Confessioni.

Per quanto detto, la dottrina si è posta l'interrogativo se le Confessioni religiose possano essere considerate soggetti di diritto internazionale[161]. Più precisamente ci si chiede se alle Confessioni sia riconosciuto uno spazio giuridico nell'ordinamento internazionale che sfoci nel possesso di una soggettività al pari quanto sopra esposto per le OING e le ONG.

In realtà, la premessa di tale ragionamento è il crescente ruolo che le Confessioni religiose hanno assunto nel diritto internazionale, non fondata solo sulla pluralità degli ordinamento giuridici, bensì sulla loro presenza continentale[162].

Infatti, per molte Confessioni religiose in virtù della spinta motivazionale che ne caratterizza l'azione è un elemento decisivo nel perseguimento di obiettivi di pace, specie in quei territori (Est Europeo ed Africa) nei quali proprio per la presenza degli Stati crea difficoltà di carattere politico e sociale[163]. In realtà, è proprio lo spazio europeo il banco di prova per la definizione di uno statuto sovranazionale delle Confessioni religiose che conseguentemente potrebbero assurgerne a soggetto di diritto internazionale. Infatti, si ritiene che non sia utile al processo di integrazione europea la circostanza che i rapporti tra gli Stati e le Chiese, ovvero le

161 A. GUARINO, *Le chiese e gli ordinamenti giuridici*, Pellegrini, Cosenza, 2008.
162 A. GUARINO, *Le chiese...*, cit., pag. 89.
163 A. GUARINO, *Le chiese...*, cit., pag. 90.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Confessioni, si sviluppino in modo del tutto diversificato nei singoli contesti nazionali[164].

Si conclude a favore di una soggettività internazionale delle Confessioni religiose, ancorando il ragionamento al principio fattuale della loro presenza nel contesto planetario e per le finalità che esse esplicano, molto simili a quello delle OING e delle ONG. A ciò va aggiunto ed a conferma della soggettività delle Confessioni religiose, proprio quel principio del riconoscimento che sembra configurarsi quale quarto requisito che l'ordinamento internazionale impone per aversi un soggettività[165].

Più precisamente le Confessioni religiose possono configurarsi quale soggetti che esercitano una loro sovranità, pur conforme alla peculiare natura religiosa del soggetto, che ha ricevuto sufficiente riconoscimento a livello internazionale e perciò dotata anche di quella effettività che comunemente inerisce alla sovranità degli Stati[166].

Si deve rilevare che esistono delle realtà geograficamente determinate, similari allo Stato Città del Vaticano, su cui si ritornerà per ovvi motivi di ampliamento di analisi nel capitolo successivo, i quali secondo la dottrina hanno dei caratteri comuni tra di loro.

Queste istituzioni possono configurare ulteriori esempi di soggetti internazionali, rappresentanti in quest'ambito interessi religiosi

164 C. CARDIA, *Concordato, intese, Stato federale*, in AAVV, *Confessioni religiose e federalismo*, Il Mulino, Bologna, 2000, pag. 331.
165 A. GUARINO, *Le chiese...*, cit., pag. 109.
166 A. GUARINO, *Le chiese...*, cit., pag. 110.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

sovranazionali[167]. In particolare queste realtà che hanno un ruolo di preminenza all'interno delle proprie confessioni religiose, hanno allo stesso tempo una configurazione di tipo internazionalistico sui quali pare opportuno soffermarsi.

Si sta facendo riferimento alla "Politeia ortodossa" del Monte Athos in Grecia, vale dire un territorio geograficamente identificato nello Stato Greco di cui ne è parte integrante, costituito da una serie di monasteri ortodossi che accolgono monaci greci, russi, georgiani, orientali e si radica su un territorio, costituito come un enclave[168].

L'origine storica del Monte Athos può farsi risalire al 958-963 quando, dopo la fondazione della "laura", da parte di Atanasio si avvia la colonizzazione monastica della penisola che assume presto quel carattere di spiritualità ortodossa ed internazionale insieme che non la abbandonerà più[169].

In realtà c'è da precisare che non trattasi della sede dell'organo di governo di una Confessione religiosa, bensì di un'entità territoriale con una sua specifica vocazione che potrebbe essere oggetto di tutela internazionale. Ciò a conferma non tanto della sua soggettività internazionale, bensì di essere un oggetto di protezione internazionale stessa allargata di Stati, costituito da un territorio di circa 336 kmq.

Da un punto di vista normativo l'attuale Politeia del Monte Athos trova la sua origine attraverso il Trattato di pace del 1929 tra Grecia,

167 C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello stato*. *Profili giurisdizionali*, Il Mulino, Bologna, 2003, pagg. 47-59

168 C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi*..., cit., pag. 49.

169 C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi*..., cit., pag. 50

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Turchia e gli altri pesi che parteciparono al Primo conflitto mondiale che han recepito e perfezionato le disposizioni regolamentatrici della Politeia del XIX secolo. In particolare l'autonomia e l'autogoverno dei monasteri costituenti la Politeia era stata riconosciuta dal Trattato di Parigi del 1856 e confermata con il Trattato di Santo Stefano e di Berlino del 1878.

L'unica differenza del XX secolo, rispetto al XIX era ed è ora data dalla cittadinanza dei monaci che passava dalla soggezione dell'impero ottomano a quella greca. Dal 1924 è stato riconosciuto dal decreto legislativo del Consiglio dei ministri greci il diritto all'autogoverno già delineato dalla richiamato statuto del 1924. Tale condizione giuridica è stata anche inserita nella costituzione greca all'art.105[170].

La dichiarazione comune dei Paesi membri della comunità europea del 1979 all'atto di adesione della Grecia alla comunità stessa ha riconosciuto lo statuto speciale accordato al Monte Athos dalla costituzione greca per motivi di natura spirituale e religiose, aggiungendo che la comunità s'impegna a tenere nell'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario quanto concerne le franchigie doganali, fiscali ed il diritto di stabilimento[171].

La dottrina giuridica che si è occupata del fenomeno della Politeia ha messo in evidenza che vi sono delle norme dello Statuto che oggi

170 C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi...*, cit., pag. 52.
171 F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico europeo*, in AAVV, *Religioni e sistemi giuridici*, Il Mulino, Bologna, 2000, pagg. 156 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

non sono pienamente in linea con i principi comunitari, quali ad esempio il divieto di ingresso nel territorio di donne e di eretici[172].

In ogni caso e per quel che riguarda il nostro discorso trattasi di un'istituzione peculiare che, pur godendo di una sua personalità giuridica interna e comunitaria, nonché internazionale, non assurge al rango di soggetto internazionale tipico.

Un secondo esempio di istituzione geografica, espressione di interessi religiosi o meglio singolare istituzione confessionale è quella Repubblica di Andorra, la quale pur facendo parte del Consiglio d'Europa dal 1994, in realtà è un condominio francospagnolo, con una tradizione normativa millenaria, amministrato da un Governatore nominato dal Capo di Stato francese e soggetta alla dipendenza del Vescovo di Urgell (Spagna)[173].

Trattasi più di un "microstato", attesa la sua dimensione geografica 462 kmq e con alcune riserve per associarlo a questa categoria costituita da esempi in Europa come San Marino, il Principato di Monaco o lo Stato Liechtenstein, attesa la sua dipendenza da altri soggetti; infatti in un caso è un soggetto internazionale e nell'altro è una istituzione religiosa canonica[174]. Da ciò discende che non trattasi di una singolarità confessionale che assurge a soggetti internazionale, ma di uno Stato, pur se con delle sue tipicità, che ha delle connessioni religiose nel suo funzionamento costituzionale.

172 C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi*..., cit., pagg. 54 ss.
173 C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi*..., cit., pag. 55.
174 C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi*..., cit., pagg.59

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

CAPITOLO SECONDO

ANALISI DELLA POSIZIONE INTERNAZIONALE DELLA SANTA SEDE E DELLA CHIESA CATTOLICA

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

1. Principi conciliari sulla presenza della Chiesa cattolica nel mondo.

Nel capitolo precedente si è analizzato il tema della soggettività internazionale in genere, tanto degli Stati, quanto degli altri organismi che la posseggono, anche in via presuntiva, quale premessa per comprendere quella della Santa Sede che comunque opera *de jure et de facto* nell'ordinamento internazionale.

Di conseguenza, per l'itinerario di ricerca prefissato, è necessario soffermarsi sulla specifica questione della soggettività nell'ordinamento internazionale della Santa Sede, onde verificare la sussistenza formale e sostanziale in capo alla stessa dei requisiti previsti, atteso che dopo la svolta del 1929 con la stipula dei Patti Lateranensi con i quali si ovviava alla mancanza di uno dei tre requisiti richiesti, vale a dire, l'elemento territoriale, fu creato all'uopo lo Stato della Città del Vaticano.

In realtà, da quel momento in avanti si contrapposero diverse teorie in dottrina, suddivise in moniste o dualiste, nonché miste, per stabilire se non vi fosse una duplicità di soggetti internazionali, atteso che da un lato, nonostante la *debellatio* dello Stato pontificio del 1870 e sino al 1929, non fu disconosciuta la soggettività della Santa Sede, dall'altro lato si rilevava che lo SCV non era certamente la continuazione del precedente Stato Pontificio[175].

Tali questioni teoretiche, in parte non del tutto sopite, hanno avuto una diversa impostazione nel periodo conciliare e nei documenti approvati.

175 M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010 pag. 75ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Infatti, il problema è stato trattato più dall'angolatura dello *jus publicum ecclesiasticum internum* e non da quello *externum*, ponendo l'accento sulla struttura costituzionale della Chiesa al cui vertice vi è la Santa Sede, quale suo organo centrale di governo e quindi sulla necessità dell'inquadramento del fenomeno all'interno di quella che è la necessità e la modalità di manifestazione della Chiesa nel mondo.

In altre parole, con le dichiarazioni conciliari si è messo in luce l'indubbia sussistenza della soggettività internazionale della Santa Sede, e quindi della correlata tesi dualista circa la soggettività internazionale dello SCV, ma si è sottolineata l'esigenza di una presenza universale, e quindi anche nell'ordinamento internazionale, dell'intera Chiesa cattolica in tutte le forme che l'ordinamento costituzionale canonico prevede, quale premessa al cui interno s'inserisce il ruolo della Santa Sede.

Il documento conciliare che ha espresso questa esigenza di presenza universale della Chiesa cattolica è principalmente la costituzione pastorale *Gaudium et Spes*. Infatti, abbandonando precedenti posizioni teoretiche sui rapporti tra Stato/i e Chiesa[176], è stata elaborata una nuova dottrina dei rapporti tra Chiesa e comunità politica[177].

Allo Stato non è riconosciuta una funzione di direzione della vita religiosa dei suoi cittadini, però ad esso spetta di favorirla col procurare le condizioni favorevoli al suo sviluppo (n.76).

176 L. SPINELLI, *Stato e confessione religiose* II, *Enc. Giur.*,Treccani, pagg. 1-2.
177 L. SPINELLI, *Stato*..., cit., pag. 1

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Da ciò ne consegue che l'autonomia e l'indipendenza di ogni comunità politica e la Chiesa non debbano mai incontrarsi, nel senso di scontrarsi, ma esse, come afferma Spinelli, hanno quale punto d'incontro la vocazione personale e sociale della persona umana in due ambiti che sono complementari e inscindibili, perché non c'è salvezza soprannaturale senza una realizzazione concreta della salvezza naturale[178].

La rivendicazione della Chiesa circa la sua libertà e la sua indipendenza da ogni potestà terrena ed il non porre speranza nei privilegi che potrebbero offrirle le autorità civili ad ogni livello è correlata a questa missione salvifica cui è chiamata e per la quale sussiste. Infatti, la Chiesa propugna il diritto di predicare la fede, insegnare la dottrina, senza ostacoli tra gli uomini, di esercitare la carità, che è una missione diversa da quelle squisitamente politiche e temporali. Inoltre, il non rivendicare più una pretesa superiorità della sfera temporale e quindi sulle comunità politiche fa emergere una "a-territorialità" per salvare ogni uomo.

Lo stesso Paolo VI nel discorso all'ONU, giunse a paragonare ONU e Chiesa cattolica, perché quest'ultima ha la "propensione costituzionale" per la salvezza di tutta l'umanità, ad ogni livello, con ogni forma e mezzo, esplicitando la sua universalità, secondo il mandato ricevuto da Gesù Cristo.

178 L. SPINELLI, *Stato*...cit., pag.5.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Qui s'innesta anche il principio di laicità, che distingue gli ordini, ma non li postula contrapposti[179].

In altre parole, i rapporti tra Comunità politiche e Chiesa cattolica sono ispirati ad un principio di cooperazione, laddove lo Stato si deve impegnare ad assicurare il rispetto delle convinzioni religiose dei cittadini, garantisce il pieno esercizio della libertà religiosa, procurando sul piano civile le condizioni che rendano favorevole questo sviluppo e nel rispetto di coloro che dissentono da un convincimento religioso o da un convincimento religioso diverso da quello cattolico[180].

Anche la costituzione dogmatica *Lumen Gentium* al capitolo IV, occupandosi dei laici, parte dal logico presupposto che non possono sussistere contrasti tra le esigenze della fede ed i compiti della vita quotidiana, cosicché anche nell'ambito temporale ogni *christifidelis* deve essere guidato dalla coscienza cristiana, debitamente formata (n.36). Da ciò discende che la società terrena, anzi ogni società terrena, deve essere retta da norme proprie, tipiche espressione dell'assoluta autonomia delle norme regolatrici della vita dello Stato rispetto alle norme della Chiesa.

In definitiva, l'inquadramento della necessaria soggettività della Chiesa cattolica nel mondo, essendo essa portatrice di interessi, meritevoli di tutela non solo rispetto alle comunità politiche

179 L. SPINELLI, *Stato*...cit., pag. 6; J. PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessionio religiose. Contributo allo studio del preincipio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano,* Giuffrè, Milano, 2006,pag 158 ss; G. LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art.1 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Diritto ecclesiastico*, I,1984, pag. 509

180 L. SPINELLI, *Stato*...cit., pag. 7.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

particolari, ma anche rispetto allo stesso ordinamento internazionale, fa passare in un secondo piano la questione della soggettività internazionale della Santa Sede, perché quest'ultima va inquadrata all'interno del sistema costituzionale canonico di cui è l'organismo di vertice.

E' il ruolo "canonico" della Santa Sede, che è poi l'ufficio primaziale di Pietro, che ne legittima una sua presenza universale che nell'ordinamento internazionale assumerà le forme che esso prevede, ma non trattasi di una soggettività scissa da quella della Chiesa cattolica in generale.

Non solo, quest'esigenza di missione universale che connota l'intera Chiesa, si riverbera su ogni istituzione, di modo che ogni munera, ovvero ogni ufficio potrà, se non addirittura dovrà, concorrere con questa esigenza di missione universale secondo i criteri autonomi dei rispettivi ordinamenti giuridici secolari.

Di conseguenza, si può preliminarmente rilevare che la presenza della Chiesa cattolica in ambito internazionale è molteplice, ma la direzione è unica, perché affidata alla Sede Apostolica sulla base del posto assegnatole in sede canonica. Quindi, ogni attività ecclesiale, potendo impegnare la Chiesa, non può avvenire senza questa comunione, né può sostituirsi, ma dovrà realizzarsi secondo lo specifico compito che l'ordinamento canonico assegna ad ogni *christifideles* in forma individuale ed in forma associata.

Logico corollario diventa che le stesse Conferenze episcopali nazionali possono svolgere una missione sovranazionale, le stesse comunità religiose che sono presenti in maniera transnazionale

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

possano realizzare i propri scopi all'interno delle singole comunità politiche, come quelle internazionali, ed in ultimo lo stesso laicato potrà e dovrà concorrere a realizzare la missione salvifica della Chiesa nel mondo[181].

In definitiva, il ruolo internazionale, che è anche di tipo diplomatico, della Santa Sede, così come si è stratificato nei secoli e così come è regolamentato da questo ordinamento, assume un significato completo nel senso che non è l'unica presenza nell'ordinamento internazionale della Chiesa cattolica.

La Santa Sede, secondo gli strumenti giuridici dell'ordinamento in cui opera, esercita di volta in volta la sua presenza peculiare che non è comparabile con altri enti, né tanto meno con le finalità degli Stati che sono di gran lunga diverse.

Quanto detto, però rischia di condurre nell'errore se si ritenesse che la necessità di presenza universale della Chiesa cattolica, in ottemperanza del sua costituzione, possa configurare una soggettività internazionale della stessa Chiesa cattolica, o del suo ordinamento o di ogni altra istituzione ecclesiale[182].

Quello che deve essere ribadito è che la rappresentanza degli interessi religiosi cattolici è realizzata anche nell'ordinamento internazionale formalmente a mezzo della Santa Sede che, essendo titolare di una sua soggettività internazionale, esercita tale *munus*, e manifesta in quest'ambito la missione della Chiesa cattolica.

---

[181] G. BARBERINI, *L'ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso,* Il Mulino,Bologna,2007, pag 80.

182 M. TEDESCHI, *Santa Sede (voce),in Enc. dir.* Giuffrè,Milano, 1989, pagg.291-292

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Va anche rilevato che il fenomeno sopra ricordato è cosa diversa dal rapporto tra la Chiesa universale e la comunione delle Chiese particolari. Nel nostro caso si vuole mettere in evidenza non tanto il ruolo della comunione delle Chiese particolari, che poi operano anche su un piano sovranazionale e quindi internazionale, ma che la Chiesa cattolica è l'unica, che per mandato divino è presente nel mondo al di là dei limiti spazio-temporali ma si serve delle categorie umane, e quindi anche quell'ordinamento internazionale, e non solo delle singole comunità regionali e nazionali.

In definitiva, l'esigenza di pluralità di presenza non è sinonimo di frammentazione o federazione di localismi per incidere su un piano operativo-giuridico più vasto, ma prescinde da questi parametri, obbedendo ad una logica unitaria[183].

2. La modalità di presenza internazionale della Santa Sede. Il ruolo giuridico del Pontefice in generale.

La figura del Pontefice ha un ruolo essenziale nella struttura costituzionale dell'ordinamento canonico ed ha un fondamento biblico ed una sua stratificazione, la cui analisi nei suoi vari ambiti concorre a determinare la modalità di presenza internazionale della Santa Sede[184].

183 J.I. ARRIETA, *Confessioni religiose*, II, *Chiesa cattolica*, in *Enc. Giur*. Treccani, Roma, 1994, pagg. 1-11.
184 P. PICOZZA, *Pontefice*, (dir. can. e eccl.), in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, pagg. 250 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In questa ricerca, tranne alcuni cenni canonistici essenziali, è la prospettiva che il Pontefice assume nell'ordinamento internazionale il dato su cui soffermarsi, rimandando l'analisi ai tratti derivanti dal diritto ecclesiastico italiano, che pure rivelano un'incidenza internazionalistica connessa alla presente ricerca, al capitolo successivo.

Il Romano Pontefice s'inserisce in un'ottica ordinamentale di comunione ecclesiale con tutti i Vescovi che manifesta quel fenomeno di relazione tra Chiesa universale e Chiese particolari, perché è proprio nei confronti di quest'ultime che viene esercitato l'ufficio primaziale[185]. Da ciò discende come corollario che lo stesso ruolo della Curia Romana è di tipo strumentale alla funzione primaziale pontificia.

Da un punto di vista canonistico, il Romano Pontefice vanta una serie di titoli assegnatogli dall'ordinamento canonico.

In particolare, dal combinato disposto dei cann. 330 e 331 c.j.c. si evince che, in quanto «vescovo della chiesa di Roma» Egli ha l'ufficio singolarmente concesso a Pietro e che è stato trasmesso a tutti i suoi successori legittimi, canonicamente eletti.

Allo stesso tempo, poiché il Pontefice unitamente agli altri Vescovi quali successori degli Apostoli formano un collegio, Egli è il Capo di questa istituzione. Il Pontefice è anche investito dell'ufficio di «vicario di Cristo», «pastore della Chiesa universale»[186], nonché quello di «successore del principe degli apostoli». Altri titoli sono

185 P. PICOZZA, *Pontefice*…, cit., pagg. 255 ss.
186 "…*Vicarius Christi atque universale Ecclesiae his in terris Pastor*…" can. 331 cjc

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

assegnati al Pontefice come manifestazioni del titolo di vescovo di Roma, come ad esempio: «patriarca d'Occidente»[187], «primate d'Italia»[188].

Il Pontefice è configurato dall'ordinamento quale «supremo legislatore», «supremo amministratore», «supremo maestro» e «supremo giudice».

Nel governo della Chiesa, il Pontefice quale «supremo legislatore» può emanare leggi e ogni altro provvedimento di carattere legislativo, può conferire privilegi e dare forza di legge alle consuetudini, ed approvare i decreti proposti dal Collegio dei Vescovi o dalle Conferenze episcopali.

Per quanto riguarda la sfera amministrativa, il Pontefice è «supremo amministratore» della Chiesa per cui ha poteri di controllo su tutte le attività che si svolgono, compiti assolti a mezzo dei vari dicasteri, oggi disciplinati dalla *Pastor Bonus*[189].

Al Pontefice sono riservati la nomina, il trasferimento, la destituzione delle autorità ecclesiastiche o le ratifiche[190].

Per quanto attiene all'ambito giudiziario attribuito al Pontefice dall'ordinamento, va rilevato che a Lui può rivolgersi ogni fedele, per qualsiasi causa e in qualunque grado del giudizio, onde farlo conoscere di una lite giudiziaria canonica.

---

187 V. PARLATO, *Patriarca e patriarcato in Enc. Giur*., Treccani, Roma, XXII, 1990, pagg. 1-4.

188 Annuario Pontificio, LEV, Città del Vaticano, 2006, pag. 23

189 L. SPINELLI, *Uffici della Curia Romana,* in *Ns. Dig.* Ita, Utet, Torino, 1981, pagg.. 1015-1017; FINOCCHIARO, (voce) *Enti centrali della Chiesa cattolica*, in *Enc.giur*. vol. XII, Treccani, Roma, 1988, pagg. 1-6; G. DALLA TORRE, (voce*) Santa Sede e enti centrali della chiesa*, in *Dig. Dic. Pubb*., vol. XIII, Utet, Torino, 1997, pagg. 590-598.

190 V. DE PAOLIS, *Il libro I del Codice. Norme Generali*, in AAVV, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, PUL, Roma, 1995, pagg. 460 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Tale appello al Romano Pontefice non sospende il giudizio già iniziato innanzi al legittimo giudicante, finché la Santa Sede non abbia comunicato al giudice ordinario di avere avocato a sé la causa[191].

Al Pontefice sono, poi, riservate alcune cause (*causae maiores*), in ragione della dignità delle persone che vi sono coinvolte o per la specificità dei problemi in esse trattate. In questo caso, il Pontefice assegna la causa ai Tribunali apostolici che seguendo la procedura giudiziaria e in ottemperanza della commessa papale agiranno in maniera potestativa ordinaria propria. Le *causae maiores* sono tutte le «questioni» in cui si evince l'interesse riservato al Romano Pontefice in forza del diritto divino o positivo, da cui discende il suo diritto/dovere di disciplinare qualsiasi esercizio di potestà ecclesiastica[192]. In ogni caso, il Papa può avocare a sé qualsiasi causa che, una volta decisa, non è sottoponibile a nessun tipo di appello.

Da un punto di vista non ecclesiale, il Pontefice ha pieni poteri sovrani sullo Stato della Città del Vaticano, creato con il Trattato del Laterano del 1929, per renderLo effettivamente indipendente, da qualsivoglia autorità civile, nell'esercizio dei compiti di governo della Chiesa[193].

La sovranità compete al Pontefice a titolo personale, anche se va tenuta distinta dal governo universale della Chiesa cattolica[194].

---

191 P. V. PINTO, *I Processi,* PUU, Roma, 2002.
192 P. PICOZZA, *Pontefice*, (dir. can.), in Enc. dir., XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, 259.
193 M. TEDESCHI, *Vaticano*, (*Città del) in Enc. dir.*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1993
194 G. DALLA TORRE, *Santa Sede*…, cit., p. 590

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

L'esercizio dell'attività potestativa nello Stato città del Vaticano per disposizione legislativa canonico-vaticana è assegnata a organi vicari, secondo il criterio della tripartizione potestativa, per cui vi è una Pontifica Commissione per lo SCV che ha una competenza legislativa, il Presidente della predetta Commissione che, unitamente all'apparato del Governatorato, svolge l'attività amministrativa, nonché un complesso di Giudici e Tribunali[195].

Va da sé che la duplicità di ruoli che esercita il Romano Pontefice, quale capo della Chiesa e Monarca dello SCV si riverbera anche nei rapporti tra l'ordinamento canonico e quello vaticano, su cui ci si soffermerà in seguito. Infatti, in molti casi gli organismi che operano in ambito canonico hanno un peculiare ruolo nell'ordinamento vaticano[196]. E' il caso della Rota Romana che è tribunale d'appello per lo SCV, o del Cardinale Prefetto p.t. del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica che è anche Presidente della Corte di Cassazione dello SCV; oltre ai più classici, uffici del Segretario di Stato della Santa sede che opera anche come segretario di stato dello SCV, almeno per quanto attiene alla sua rappresentanza internazionale[197].

In conclusione, per il diritto canonico la Santa Sede indica in senso stretto il Pontefice, oppure in senso lato il Pontefice con gli uffici che in nome di Lui provvedono agli affari della Chiesa universale[198].

---

195 Cfr. G. BARBERINI, *Chiesa e S. Sede nell'ordinamento internazionale. esame della normativa canonica*, Giappichelli, Torino, 2003, in particolare pp. 113-123

196 M. TEDESCHI, *Vaticano, (Stato città del) Enc. Giur*. Treccani, Roma, 1991, pag.6.

197 M. TEDESCHI, *Vaticano...*, cit. pagg.5-7.

198 F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2005, pag. 239.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

A titolo esemplificativo per il diritto ecclesiastico l'ufficio del Pontefice è la Santa Sede, mentre in alcuni casi si riferisce a quegli organismi[199] che saranno analizzati nel capitolo successivo.

Lo *jus legationis*: profilo storico.

Per quanto riguarda più specificatemene le strutture, il contatto tra la Santa Sede e la Comunità internazionale è nato in un contesto ecclesiale coincidente con la celebrazione dei concili ecumenici ben prima che i Papi disponessero di un vero e proprio potere temporale. Sia la diplomazia statuale che quella pontificia sono state organizzate in istituzioni ben definite solo dal XVI secolo in poi[200].

In precedenza il Romano Pontefice esercitava i suoi poteri sulle Chiese d'Oriente e d'Occidente tramite un diritto nativo di legazione attiva. Nel IV secolo d.C. i vicari apostolici erano considerati vescovi residenziali muniti di speciali poteri sugli altri vescovi del territorio, in quanto esercitavano una legazia interna presso le Chiese locali, rappresentando il Pontefice nelle province più remote[201].

Infatti la figura del Nunzio apostolico, investito di una missione ecclesiale presso una Chiesa locale e di una missione diplomatica presso un Governo, è già presente nell'anno 451 alla fine del Concilio di Calcedonia.

---

199 F. FINOCCHIARO, *Diritto...*, pag. 239.
200 M. OLIVIERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiastico de Vaticano II*, Utet, Torino, 1979, pagg. 65 ss.
201 G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale, Esame delle norme canoniche*, Giappichelli, Torino, 1996, pagg. 177 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Una volta chiuso il Concilio, il Papa San Leone Magno chiese al suo legato, Giuliano de Cos, che aveva seguito tutti i lavori conciliari, di rimanere sul posto per vigilare sulla corretta applicazione delle decisioni prese in quell'Assise[202]. A tal fine lo munì di due lettere credenziali: una per accreditarlo presso la gerarchia ecclesiastica locale, rappresentata dal Patriarca Anatolio, ed un'altra per l'Imperatore di Costantinopoli Marciano[203].

In seguito nel secolo VI appariranno gli apocrisari (dal greco οκρινομοι, rispondere) che erano incaricati di risolvere questioni ecclesiastiche e dottrinali e verso la fine del secolo IX i legati nati, che godranno di un maggiore margine di manovra, rispetto ai chierici locali residenti, nei confronti delle autorità civili del luogo[204].

L' apocrisariato rappresenta in nuce la forma prodromica della futura diplomazia pontificia, affinché fosse da un lato assicurato il rispetto dell'ortodossia in oriente, dall'altro fu pensato come ufficio permanente di contrasto alle eresie[205].

All'apocrisario erano anche affidate le veci del vescovo di Roma presso l'imperatore ed il suo compito principale era quello di stimolare l'imperatore sul tema della fedeltà all'ortodossia, riconoscendo le prerogative della Chiesa di Roma.

Le modificazioni delle relazioni internazionali per l'apparizione dello Stato-nazione, influiscono anche nella diplomazia pontifica. I

202 G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 1989, pagg. 1-10.
203 G. BARBERINI, *Diplomazia*..., pag. 2.
204 G. BARBERINI, *Diplomazia*..., pag. 3
205 G. BARBERINI, *Diplomazia*..., pag. 2

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Papi si adatteranno immediatamente alla nuova situazione e ispirandosi al modello che la Repubblica di Venezia aveva messo a punto con i suoi istituti di credito e le sue agenzie commerciali, creano le prime nunziature apostoliche con a capo un arcivescovo mandato da Roma.

Il sistema di assetto regolare e definitivo della rappresentanza pontificia fu attuato da Gregorio XIII (1572-1585) che stabilì la distinzione tra i vari agenti diplomatici accreditati presso la Santa Sede e la classificazione delle nunziature, quali uffici di rappresentanza del Pontefice presso i Governi e le autorità ecclesiali locali.

L'importanza della diplomazia pontificia crebbe a dismisura e uno dei primi a rendersene conto fu l'abate Pietro Garagni che nel 1701 istituì l'Accademia dei Nobili Ecclesiastici con lo scopo di formare dei chierici alla missione di rappresentanti pontifici[206].

Nel 1703 l'Accademia passò sotto le dirette dipendenze di Papa Clemente XI e da oltre tre secoli essa ha sede e continua ad operare nel palazzo Severoli in piazza della Minerva a Roma sotto il nome di Pontificia Accademia Ecclesiastica.

L'azione diplomatica dopo il Congresso di Vienna del 1815 ha previsto che il Rappresentante pontificio, anche se motivato per il ruolo di capo spirituale della Chiesa cattolica, abbia il diritto di precedenza presso il corpo diplomatico accreditato presso uno Stato.

Anche la *debellatio* dello Stato pontificio non intaccò il diritto dei Papi di esercitare il diritto attivo e passivo di legazione, anzi proprio

206 AAVV, Annuario Pontifici, LEV, SCV, 2006, pag. 507 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

questo diritto era vista come la riprova di quella soggettività fattuale che esercitava la Santa Sede in deroga ai criteri formalistici imperanti nell'ordinamento internazionale del tempo.

La diplomazia pontificia attuale.

Non esiste oggi alcun dubbio circa il pieno inserimento nelle relazioni diplomatiche della Santa Sede nella Comunità internazionale: ciò lo si evince anche da un semplice dato numerico che conferma il predetto assunto. Nel 1978, anno di elezione al Supremo Pontificato di Papa Giovanni Paolo II, la Santa Sede intratteneva rapporti con 84 Paesi. Oggi questo numero è aumentato fino a 179 (Alla data del 18 luglio 2011. Ultima ad allacciare relazioni ufficiali è stata la Malaysia).

Questo dato statistico sulla presenza diplomatica della Santa Sede è avvalorato dall'accreditamento all'ONU del rappresentante pontificio che però non è un ambasciatore comune agli altri, ma solo di un osservatore permanente a riconferma del ruolo e della missione della Chiesa cattolica e per essa del suo organo di governo, la Santa Sede, che è una missione di natura spirituale, che si manifesta anche con strumenti giuridici secolari.

Attualmente l'intera diplomazia pontificia manifesta la partecipazione della Santa Sede alla vita internazionale ma non mette in discussione l'indipendenza di quest'ultima che rimarca in ogni occasione e si riserva in ogni azione direttamente o

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

indirettamente la sua missione di pace, la sua autorità spirituale e la tutela di interessi generali di natura morale[207].

Da un punto di vista canonistico la rappresentanza pontificia è un ufficio ecclesiastico che deve essere ricoperto secondo le disposizioni generali del codice di diritto canonico del 1983 e delle leggi particolari che li riguardano o dello specifico provvedimento di nomina.

Ad esempio trattasi di un ufficio nel caso del nunzio accreditato come capo-missione responsabile della nunziatura in un determinato Paese o di delegato apostolico inviato presso le Chiese particolari di una nazione.

Per quanto riguarda i fini della diplomazia pontificia si sogliono identificarne almeno due. In primo luogo, la trattazione di tutte le questioni riguardanti le relazioni dirette della Chiesa con lo Stato presso cui l'agente diplomatico è accreditato. In ogni caso, l'agente diplomatico pontificio si occupa sia degli interessi della Santa Sede sia di quelli che riguardano gli interessi delle chiese particolari, considerati dall'istituzione centrale. Ciò pone un nunzio al riparo dal rischio d'ingerenza negli affari interni di uno Stato estero, dovendo esercitare precise funzioni e facoltà.

Vi è anche un fine indiretto che perseguono i nunzi apostolici, ovvero assicurare l'equilibrio e la pace fra le Nazioni che in termini concreti la Santa Sede realizza a mezzo di istituzioni all'uopo preposte.

---

207 G. BARBERINI, *Diplomazia*..., pag. 5.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

I due fini pure se concettualmente distinti si fondono, poiché non vi è una distinzione tra politica interna ed esterna nella Chiesa, anzi nemmeno si pone il problema, poiché trattasi della sua stessa missione.

La dottrina ritiene che dato il suo carattere sovranazionale, la Santa Sede è in grado di rappresentare in talune circostanze la sintesi degli interessi della comunità internazionale con i propri fini. Ciò è confermato alla convergenza di intenti tra gli obiettivi perseguiti dall'ONU e quelli della Chiesa cattolica.

Da un punto di vista oggettivo i diplomatici pontifici sono suddivisi in 5 categorie: 1) nunzio o pro-nunzio; 2) internunzio; 3) incaricato d'affari accreditato con lettera; 4) incaricato d'affari *ad interim*; 5) segretario, uditore o consigliere di nunziatura.

L'intera diplomazia pontificia è posta sotto la direzione del Cardinale Segretario di Stato che, in ipotesi di sede vacante, cessa dalle sue funzioni. Ciò comporta che i capi missione rioccuperanno esclusivamente degli affari di ordinaria amministrazione. Dopo la riforma della *Pastor Bonus* del 1988, la Segreteria di Stato è strutturata in due sezioni. La prima si occupa di degli affari generali, oltre alle funzioni relative al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del Pontefice. La seconda sezione, detta "rapporti con gli Stati" compete tutti gli affari che devono essere trattati con i Governi, le organizzazioni internazionali, e curare tutte le pratiche dei regimi concordatari.

Va anche rilevato che i legati pontifici possono agire anche al di fuori del sistema diplomatico-consolare come nel caso dei Delegati

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Apostolici i quali sono rappresentanti senza carattere diplomatico del Sommo Pontefice, che operano nel territorio loro affidato, tenendolo informato.

In ultimo va rilevato che il diritto di legazione passiva è esercitato dalla Santa Sede, che infatti riceve i Legati che gli Stati inviano in missione straordinaria e temporanea o ordinaria e permanente[208]. Anche in questo caso trattasi di una tradizione plurisecolare, dalla quale emerge che sin dal XVI secolo si possono trovare inviati diplomatici presso la Santa Sede con carattere di stabilità.

I Legati degli Stati inviati con carattere diplomatico ordinario e permanente costituiscono nel loro insieme il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Essi godono sia in tempo di pace che in tempo di guerra di tutte le immunità e le prerogative previste dal diritto internazionale consuetudinario e scritto che spettano agli agenti diplomatici, unitamente ad altre prerogative previste dal Trattato del Laterano all'art. 12 in rapporto allo Stato italiano. Alcuni degli agenti sono accreditati col titolo di Ambasciatori straordinari e Plenipotenziari, altri col titolo di Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari[209].

208 AAVV, *Annuario*..., cit., pag. 1919
209 AAVV, *Annuario*..., cit., pag. 1919

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

3. La questione della soggettività internazionale dello SCV.

Premessa

Sin dalla costituzione dello Stato città del Vaticano nel 1929 con la stipula dei Patti Lateranensi ed in particolare con il Trattato del Laterano, si risolveva la questione romana.

In particolare, la non messa in discussione della soggettività internazionale della Santa Sede dalla *debellatio* dello Stato Pontifico nel 1870, dopo la breccia di Porta Pia e la fine del potere temporale dei Papi, non era sufficiente *de facto* per la soluzione della questione romana con un suo riverbero nell'ordinamento internazionale.

Con una superficie di appena 44 ettari, lo Stato della Città del Vaticano è il più piccolo Stato indipendente del mondo, sia in termini di numero di abitanti che di estensione territoriale. I suoi confini sono delimitati dalle mura e, su piazza San Pietro, dalla fascia di travertino che congiunge le due ali del colonnato. Oltre che al territorio proprio dello Stato, la giurisdizione vaticana si estende in un certo senso anche su alcune zone di Roma e fuori Roma, che godono del diritto della "extraterritorialità".

L'intero territorio dello Stato della Città del Vaticano è posto sotto la protezione della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, concernente la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Nel 1984, poi, la Città del Vaticano è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale, di cui alla Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972 sulla protezione di tale patrimonio.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Lo Stato della Città del Vaticano è sorto con il Trattato Lateranense, firmato l'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, che ne ha sancito la personalità di Ente sovrano di diritto pubblico internazionale, costituito per assicurare alla Santa Sede, nella sua qualità di suprema istituzione della Chiesa cattolica, "l'assoluta e visibile indipendenza e garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale", come indicato nel preambolo del Trattato.[210]

La S. Sede è, innanzi tutto, competente nella tutela di negozi giuridici internazionali della Città del Vaticano, essendo un fatto incontestabile che avesse tale rappresentanza per quelli di natura privatistica che non è mai stata messa in discussione sin dalla *debellatio* dello Stato Pontificio[211].

Da un punto di vista giuridico costituzionale il Sommo Pontefice esercita la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sullo SCV[212]. Infatti, la forma di governo è la monarchia assoluta. I poteri costituzionali, durante il periodo di sede vacante, sono demandati al Collegio dei Cardinali.

Ordinariamente, il potere legislativo, oltre che dal Sommo Pontefice, è esercitato a Suo nome, da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, nominati per un quinquennio. Il potere esecutivo è demandato al Presidente della Commissione che, in tale veste, assume il nome di Presidente del Governatorato ed è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice

210 F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*,Zanichelli, Bologna, 2009, pag. 244
211 F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e Sistemi Giuridici*, Bologna, Il Mulino, 2004, pag. 103.
212 AAVV, *Annuario*..., cit., pag. 1920.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Segretario Generale. Da lui dipendono le Direzioni e gli Uffici centrali in cui è organizzato il Governatorato, ovvero il complesso di organismi attraverso cui tale potere viene svolto.

Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato.

Esiste una legge fondamentale che disciplina il sistema dlel fonti giuridiche nello SCV[213].

La teoria monista.

L'esercizio della sovranità dello SCV è un elemento legato non all'aspetto territoriale, ma a quello spirituale, per cui viene riconosciuta al Sommo Pontefice in modo effettivo[214].

Più precisamente, il carattere essenzialmente spirituale della sovranità della Santa Sede, permette comunque al Santo Padre di esercitare un potere effettivamente sovrano, anche nell'eventuale ipotesi in cui venisse a mancare l'elemento territoriale.

Peraltro il territorio, avendo una funzione esclusivamente strumentale, garantisce ed assicura la piena ed esclusiva sovranità ed indipendenza nella sfera temporale e politica della Chiesa, finalizzate, unicamente, alla perfetta esplicazione dei propri compiti religiosi e spirituali. Il suo venir meno, dunque, non impedirebbe alla Santa Sede di esercitare comunque la propria sovranità, a carattere prevalentemente spirituale, nel mondo[215].

213 Di recente è stata promulgata la nuova normativa sulle fonti del diritto nello Stato città del Vaticano consultabile sul sito: www.vatican.va/

214 M. TEDSCHI, *Santa Sede (voce), in Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1989, pag. 290.

215 G. ARANGIO RUIZ, *Diritto Internazionale e Personalità Giuridica*, Bologna 1972, pag. 69.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In realtà il Sommo Pontefice esercita la rappresentanza internazionale dello stato Vaticano a mezzo del dicastero della Segreteria di Stato nei rapporti con gli Stati esteri. Qui si inserisce il problema venutosi a creare dopo la stipula dei Patti Lateranensi, vale a dire il fatto che già era riconosciuta una soggettività internazionale alla Santa Sede, prima del 1929 e che c'era il rischio di creare un inutile doppione di soggettività in ambito internazionale.

Alcuni, ritengono che lo SCV è uno Stato "patrimoniale", strumentale e neutrale, la cui sovranità spetta a un monarca elettivo (art. 26, comma2 Trattato), anche se con Chirografo del 6 aprile 1984 di Giovanni Paolo II, il Cardinale Segretario di Stato è stato insignito dell'alto e speciale mandato a rappresentare il Pontefice nel governo civile dello SCV, e di esercitare i poteri inerenti alla sovranità temporale dello stesso Pontefice sullo Stato[216].

In questo senso rileva il fatto che alcuni ritengono che se è del tutto evidente che le concezioni canonistiche non rilevano sul piano internazionale e che il concetto di *societas juridice perfecta* non ha a che vedere con quello di ordinamento giuridico primario, si può affermare che la personalità internazionale spetta unicamente alla Santa Sede che è un ente differente dallo SCV, anch'esso rilevante sul piano internazionale e che entrambi no possono confondersi con la Chiesa cattolica che non ha personalità internazionale diversa da quella della Santa Sede[217].

---

216 F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2009, pag. 244.
217 M. TEDESCHI, *Manuale…*, cit., pag 78 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

La teoria dualista

Si ritiene invece che dopo la stipula dei Patti Lateranensi ci si trovi innanzi a due soggetti distinti del diritto internazionale che godono entrambi di una distinta personalità internazionale. Infatti, si riteneva diversamente dallo Jemolo che qualificava lo SCV uno Stato fine, oggetto della sovranità della Santa Sede, la sussistenza anche in capo allo SCV di una distinta soggettività internazionale[218]. Al riguardo la dottrina attuale mette in evidenza un dato essenziale per configurare la sussistenza di una duplicità di soggetti internazionali. Infatti, i fini delle due istituzioni sarebbero diversi, nonché tra le attività poste in essere vi sarebbe una differenza.

La Santa Sede opererebbe direttamente ed indirettamente nell'ordine spirituale, mentre lo SCV opererebbe solo entro l'ordine temporale[219]. In questo senso, non si può nemmeno aderire al fatto che anziché far riferimento alla Santa Sede si dovesse far riferimento alla Chiesa cattolica. Infatti, dal momento che l'ordinamento internazionale non riconosceva quest'ultima fino al 1929, si configurava uno speciale ordinamento giuridico del quale avrebbero dovuto considerarsi soggetti unicamente lo Stato Italiano e la Chiesa, ordinamento originario e autonomo[220]. Questa dualità si presta a critiche perché la Chiesa non avrebbe mai accettato di essere messa su un piano di pariteticità con gli Stati i quali non erano disposti a riconoscerne la personalità internazionale.

---

218 P. A. D'AVACK, *Sul riconoscimento dello Stato del Vaticano da parte della Santa Sede*, in *Dir. Eccl*., 1929,

219 G. DALLA TORRE, *Vaticano...*, cit., pag. 7.

220 M. TEDESCHI, *Santa Sede. Diritto ecclesiastico*, in *Enc. dir*. Giuffrè, Milano, 1989, pag. 291.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In realtà, la Chiesa cattolica in quanto Confessione religiosa, istituita da Gesù Cristo, portatrice di valori e di ideologia astratte non avrebbe alla stessa stregua di altre confessioni religiose alcuna personalità internazionale, che invece spetterebbe alla Santa Sede che gode della rappresentanza esterna della Confessione cattolica.

Conferma di ciò non sarebbe la presenza di una cittadinanza vaticana che invece è sempre di tipo funzionale[221]. Da ciò discende anche l'inadeguatezza di quelle definizioni che traendo spunto dall'organizzazione interna dello SCV, lo definiscono uno Stato teocratico, anzi come tipica figura di Stato teocratico[222].

In realtà lo SCV essendo soggetto di diritto internazionale è destinatario di norme internazionali d'origine consuetudinaria, nonché di origine convenzionale.

Ciò è particolarmente rilevante per quanto attiene alle relazioni con lo Stato italiano che considera lo SCV uno Stato enclave.

---

221 La dottrina ritiene che esistano dei cittadini vaticani, ma nessuno di essi avverte o vive un sentimento nazionale simili a quello vissuto da alcun altro essere umano. I cittadini vaticani sono temporarii o perché cardinali residenti nella SCV o perché vi risiedono stabilmente per ragioni di dignità o di ufficio o perché sono familiari consanguinei di un cittadino vaticano, conviventi ed autorizzati a risiedere nella città del Vaticano. Infatti, la fruizione di tale cittadinanza discende dalla concezione funzionale del medesimo, che spetta in ragione dell'incarico ricoperto, ed in ragione del vincolo familiare. ascende a meno di un migliaio di persone di diversa nazionalità, in prevalenza italiana, ed è costituita da quanti vi risiedono stabilmente per ragione di dignità, carica, ufficio od impiego, sempre che tale residenza sia prescritta per legge ed autorizzata dalle competenti autorità. Diversamente da quanto avviene per il diritto civile circa l'acquisto dello *status civitatis*, la cittadinanza vaticana non è mai originaria, poiché non si basa sui criteri tradizionali dello *ius sanguinis* (nascita da genitore cittadino, anche fuori dello Stato) e dello *ius soli* (nascita nel territorio dello Stato), ma essa è basata unicamente sul criterio della stabile residenza nella Città del Vaticano, come si ricava dall'art. 9 del Trattato Lateranense, da cui è facile desumere che cittadini vaticani non si nasce, ma si diventa per il fatto di risiedere stabilmente in Vaticano per una delle ragioni contemplate dalla Legge vaticana n. III del 7 giugno 1929 (AAS Suppl. 1 [1929], n. 1, pp. 14-21), che ha provveduto a spiegare ed integrare nella loro applicazione gli artt. 9 e 21 del Trattato del Laterano In tal senso: C. CARDIA, *Ordinamenti*..., cit., pag. 41.

222 C. CARDIA, *Ordinamenti*..., cit., pag. 42.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Tale Stato può descriversi, dal punto di vista delle sue finalità, come uno *stato funzione*, vale a dire come una entità territoriale posta a servizio di un determinato soggetto, la Santa Sede, che vi esercita la sovranità rimanendo ben distinta dallo stesso SCV. Prima conseguenza di ciò è che nell'ambito internazionale, come già accennato, lo SCV non ha di per sé alcuna autonomia: è la Santa Sede che di volta in volta decide se intervenire in nome suo proprio, o in nome dello SCV, in quanto sovrana del medesimo. Ulteriore conseguenza il fatto che tra le due entità esiste un vincolo indissolubile, immutabile e perpetuo, tanto che se, per ipotesi, dovesse interrompersi il governo della Santa Sede sullo SCV questi cesserebbe automaticamente di esistere (*"il giorno in cui, per impossibile ipotesi, il nuovo Stato rivendicasse una nuova sovranità contrastante con quella della Santa sede, lo Stato italiano riacquisterebbe ipso iure la sovranità sulla particella di territorio e di popolazione cui ha rinunciato")*[223]. Dal punto di vista delle caratteristiche interne, possiamo descrivere lo SCV come *stato apparato*, ben diverso dall'ordinario *stato comunità*.

La convenzione monetaria tra SCV e l'Unione Europea.

Lo Stato della Città del Vaticano non risulta immune dagli effetti del processo di unificazione europea che incidono sulla sua soggettività e quindi sulla correlato rapporto della soggettività internazionale della Santa Sede. Infatti, nell'ambito monetario si ritiene che lo SCV costituisce una *enclave* non solo dello Stato

223 A. C. JEMOLO, *Carattere dello stato della Città del vaticano*, in *Riv. Dir. It*., 1929, pag 194.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

italiano ma anche, pur non facendone formalmente parte, dell'Unione Europea, in quanto il diritto dell'UE è parte integrante dell'ordinamento italiano, al cui rispetto sono tenuti gli organismi vaticani e della Santa Sede operanti in territorio italiano[224].

Attraverso una recente Convenzione stipulata il 17 dicembre 2009 con gli organismi dell'Unione Europea[225], dovuta all'adozione della moneta unica da parte delle autorità vaticane e volta a contrastare il fenomeno del "riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento", lo Stato della Città del Vaticano si è impegnato ad adeguarsi alle specifiche normative dell'Unione Europea in materia (art. 8, comma 1). La competenza esclusiva per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti derivanti dall'applicazione di tale convenzione spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 10, comma 1).

Tale normativa costituirebbe, secondo alcuni, un'implicita deroga alla garanzia dell'art. 11 del Trattato lateranense per gli enti centrali della Chiesa, anche perché tale norma non vincolerebbe l'Unione europea, parte della Convenzione, ma solo l'Italia[226].

Più precisamente, con la Convenzione del 2009 si ritiene che lo Stato della Città del Vaticano abbia consentito ad una limitazione, peraltro circoscritta e sempre revocabile, della propria sovranità al fine di concorrere ad assicurare la trasparenza delle operazioni

224 G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pag. 373.

225 Cfr. *Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano*, in *A.A.S.*, 2010, 60-65 (anche in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2010/1, pp. 592-596). C. CARDIA, *Una piccola rivoluzione. Le nuove norme vaticane in materia finanziaria*, in *Il Regno - Attualità*, 2011/4, pp. 73-75

226 In argomento cfr. N. MARCHEI, *Gli enti centrali della Chiesa cattolica*, in G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 308.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

finanziarie nell'area euro in funzione di contrasto del riciclaggio internazionale.

Questa convenzione è di evidente pertinenza statuale che ha l'obiettivo di regolamentare delle attività finanziarie in euro e non coinvolge direttamente le prerogative della Santa Sede, come pure si evince dal *Motu proprio* di Benedetto XVI del 30 dicembre 2010[227], almeno fino a quando dalla sua applicazione in concreto non ne risultasse pregiudicata la libertà e l'indipendenza della sua missione nel mondo.

In sostanza la convenzione monetaria vincola lo Stato della Città del Vaticano, nel cui ambito territoriale ha corso legale l'euro, mentre l'art. 11 del Trattato garantisce la Santa Sede come organo supremo di governo della Chiesa universale.

Tale distinzione è opportuna e doverosa, perché altrimenti si dovrebbe anche ammettere che attraverso tale Convenzione sia stata prevista la possibilità di un'ingerenza dell'Unione Europea in una sfera, quella religiosa e dello *status* giuridico delle chiese e delle altre comunità religiose, che non le compete e in ordine alla quale il Trattato di Lisbona,

ha anzi positivamente affermato la competenza esclusiva dei singoli Stati membri (art. 17) in *subiecta materia*.

227 Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera apostolica in forma di "Motu proprio" per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario* (in www.vatican.va), ove si afferma che la Santa Sede approva l'impegno della comunità internazionale nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che costituiscono serie minacce per la pace, e pertanto "intende far proprie queste regole nell'utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della propria missione e dei compiti dello Stato della Città del Vaticano".

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In conclusione, le regole della Convenzione, cui è stata data attuazione nell'ordinamento vaticano con la legge n. CXXVII, potranno essere fatte valere nei confronti di istituti finanziari "aventi sede nello Stato della Città del Vaticano", quindi anche della Santa Sede, come peraltro prevede in foro vaticano lo stesso Motu proprio[228], ma senza pregiudizio per l'esercizio delle sue funzioni di governo della Chiesa universale e per l'indipendenza della sua missione di pace nel mondo.

4. Altre forme di presenza internazionale dei cattolici.

4.1.Le strutture ecclesiali gerarchiche

La necessità di presenza della Chiesa cattolica espressa all'inizio del capitolo, trova un'ulteriore conferma a mezzo di altri enti o istituzioni che sotto la guida della Santa Sede o meglio in comunione con il Successore di Pietro, manifestano la cattolicità della loro presenza nell'ambito delle relazioni internazionali.

In particolare, oltre alle strutture di Chiese particolari che già manifestano la presenza della Chiesa cattolica nei rispettivi territori, esistono altre istituzioni che presenti in ambiti politici regionali, nazionali e internazionali esprimono conferma dei deliberata del Concilio circa la presenza della Chiesa cattolica per adempiere alla sua missione.

In primo luogo le Conferenze episcopali che da un punto di vista ecclesiale esprimono il principio di collegialità tra i singoli Vescovi

228 Per approfondimenti cfr. G. DALLA TORRE, *La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXIII, 2011/I, pp. 109-116, spec. pag. 111-113. Stato, Chiese e pluralismo confessionale

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

e il successore di Pietro[229]. A queste istituzioni su cui ci si soffermerà s'aggiungono gli ordini religiosi secolari e le società di vita apostolica più rappresentative che, seppur presenti sin dai primordi della comunità cristiana, non sono una struttura gerarchica, e con una presenza su scala mondiale sono posti sempre sotto la vigilanza dei dicasteri pontifici competenti[230].

Un'altra modalità di presenza delle istituzioni cattoliche in ambito internazionale è data dal ruolo dei laici ed in particolare quelle strutturate in forma associativa.

Le Conferenze episcopali, sono considerate dalla dottrina uno strumento di comunione ecclesiale e di pluralismo e non sono considerate come un'istituzione di tipo elettorale e di manifestazione di potere[231].

Da ciò discende il loro ruolo di organismi che rappresentano, seppur parzialmente la Chiesa universale anche nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

Per quanto riguarda nello specifico delle Conferenze Episcopali internazionali o riunioni di esse, si possono menzionare l'ACEAC (Association des Conferences Episcopales de l'Afrique Centrale), con sede in Kinshasa e che raccoglie le Conferenze episcopali nazionali del Burundi, Rwuanda e della Repubblica democratica del Congo con statuti approvati dalla Santa Sede il 24 maggio 1985[232];

---

229 G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 592 Più di recente e con maggiori approfondimenti dello stesso autore, vedasi ID., *Conferenze episcopali*, in *Enc. Giur*. Treccani, Roma, 1991, pagg. 1-5.

230 AAVV, *La Curia Romana nella cost. ap. Pastor Bonus*, LEV, Città del Vaticano, 1990.

231 G. FELICIANI, *Conferenze*..., cit., pag. 1.

232 AAVV, *Annuario Pontificio*, LEV, Città del Vaticano, 2006, pagg. 1116-1117.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

l'ACERAC (Association des Conferences episcopales de la Region de l'Afrique Centrale) con sede in Brazaville e che raccoglie gli episcopati nazionali del Cameroun, Ciad, Congo, Gabon, Guinea equatoriale, e della repubblica CentroAfricana, con statuti approvati dalla Santa Sede il 18 novembre 1989[233]; il SCEAM, ovvero il Symposium des Conferences Episcopales d'Afrique et de Madagascar, con sede ad Accra in Ghana[234].

In Africa operano oltre alle suindicate, la IMBISA, Inter-Regional Meeting of Bischops of Southern Africa, che raccoglie gli episcopati dell'Angola e Sao Tomè, Botswana, Sud Africa e Swaziland, Lesotho, Mozambico, Namibia e Zimbabwe, con sede ad Harare nello Zimbabwe e statuti approvati il 3 dicembre 1993[235];

la CERAO, Conference Episcopale Regionale de l'Afrique de l'Ouest Francophone, che raccoglie gli episcopati del Benin, del Burkina Faso, della Costa d'Avorio, della Guinea, della Guinea Bissau, del Mali, della Mauritania, del Niger, del Senegal, e del Togo con sede ad Abidjan in Costa d'Avorio[236]; la AECAWA cioè l'Association of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa che raccoglie le conferenze episcopali della Gambia del Ghana della Liberia, della Nigeria e della Sierra Leone con sede a Santasi in Ghana[237]; l'AMECEA, cioè l'Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa che raccoglie gli episcopati dell'Eritrea dell'Etiopia del Kenia, del Malawi, del Sudan, della

233 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1116.
234 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1116.
235 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1116.
236 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1116.
237 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1116.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Tanzania, dell'Uganda e dello Zambia con sede a Nairobi in Kenia e statuti approvati il 4 giugno 1983[238].

Andrebbe anche aggiunta la CERNA, ovvero la Conference Episcopale Regionale du Nord de l'Afrique che però pur raccogliendo episcopati di diverse Nazioni non è configurata come le precedenti[239].

Nel Continente asiatico vi è solo la FABC, ovvero la Federation of Asian Bischops Conferences con sede ad Hong Kong i cui statuti sono stati approvati il 6 dicembre 1972[240], mentre nel continente oceanico vi è la FCBCO, ovvero la Federation of Catholics Bischops Conferences of Oceania i cui statuti sono stati approvati il 25 dicembre 1997 ed ha sede a Wellington in Nuova Zelanda[241].

Va rilevato che delle 7 conferenze internazionali presenti in Africa, interpretabili a seconda dei punti di vista, frammentazione o pluralità di soggetti per veicolare aiuti umanitari dalle altre istituzioni canoniche e non religiose 5 operano sotto la vigilanza della Congregazione dell'evangelizzazione dei Popoli al pari di quella asiatica e oceanica, mentre due di quelle africane, vale a dire la ACERAC e la AECAWA operano sotto la vigilanza della Congregazione dei Vescovi[242].

La nascita di molteplici riunioni di conferenze episcopali internazionali in Africa è ascrivibile a quel fenomeno di migliore partecipazione della vita internazionale della Chiesa cattolica e, in

238 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1117.
239 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1095.
240 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1117.
241 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1117.
242 AAVV, Annuario..., cit., pagg. 1095 e nel dettaglio pag. 1117.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

misura indiretta, della Santa Sede che potrebbe essere vista come espressione di una realtà non continentale, rispetto ai predetti organismi. Va rilevato che delle suindicate istituzioni lo stesso annuario pontifico non fornisce dati storici riepilogativi del fenomeno a differenza dei seguenti[243].

Vanno aggiunti il CPCO, ovvero il Consiglio dei Patriarchi cattolici d'Oriente con sede in Libano e statuti approvati nel 2000[244], il *Consilium Conferentiarium Episcoporum Europae*, con sede in Svizzera con statuti approvati nel 1995[245], il Consiglio episcopale latino americano con sede in Colombia con statuti approvati nel 2004[246], il Segretariato episcopale dell'America centrale con sede in Panama e statuti approvati nel 2005[247] e la *Commissio Episcopatum Communitatis Europaeae* con sede a Bruxelles con statuti approvati nel 1980[248].

Questo secondo gruppo di riunioni internazionali di conferenze episcopali nazionali adempiono al dettato del canone 459 c. j. c, ma non hanno una potestà legislativa ecclesiale nemmeno delegata, bensì svolgono un servizio di collegamento tra le conferenze nazionali. In alcuni casi, come il CELAM o per previsione statutaria o per delega della Santa Sede possono predisporre piani pastorali comuni sovranazionali. Tutte operano sotto la vigilanza della Congregazione dei Vescovi, al cui interno peraltro è costituita

243 AAVV, Annuario..., cit., pagg. 1854-1857.
244 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1118
245 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1118.
246 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1119
247 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1119.
248 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1119

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

proprio la Pontificia Commissione per l'America Latina che ha il compito di studiare in maniera unitaria le principali questioni della vita cattolica di questo subcontinente e favorire la collaborazione tra i dicasteri pontifici coinvolti alla soluzione dei problemi di quelle chiese e il CELAM stesso[249].

Le strutture religiose

Maggiormente complessa è la vicenda delle strutture religiose che concretizzano quella presenza internazionale della Chiesa Cattolica. L'angolatura da cui si guarda questa tipologia di presenza è quella dell'ordinamento internazionale , per cui non rileva in questa sede solo la presenza fisica nelle varie parti del mondo, ma rileva il ruolo che queste strutture ecclesiali possono esercitare nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

Va anche rilevato che in occasione dell'anno santo del 1950 furono invitati sia gli istituti religiosi, sia quelli secolari, sia le società di vita apostolica ad unirsi in federazioni nazionali. Quest'ultime, dopo le approvazioni dei loro statuti da parte della Santa Sede hanno anche dato vita ad organismi sovranazionali di tipo continentale. Dal 1974 il Dicastero pontificio competente ha concesso la personalità giuridica a tali organismi[250]. Da ciò discende che tali organismi godendo di una personalità giuridica di diritto interno, vaticano, oltre che ecclesiale, possono operarne nell'ordinamento internazionale al pari delle ONG, come è accaduto in alcuni casi.

249 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1870.
250 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1930

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Di particolare interesse e a conferma di quanto detto appare la Custodia francescana di Terra Santa[251]. Questa istituzione è la precipua missione dell'Ordine Francescano, fondata dal Capitolo generale del 1217 e successivamente ricostruita a seguito delle continue distruzioni dei Saraceni nel 1333 dal re di Napoli Roberto d'Angiò il quale acquistando dal sultano alcuni luoghi santi li affidò all'Ordine dei frati minori[252].

Questa istituzione riconfermata da varie bolle pontificie ha avuto una giurisdizione canonica sul clero e sul popolo latino fino al 1847 allorquando fu ristabilito il patriarcato latino di Gerusalemme[253].

La Custodia di Terra Santa, da sempre impegnata nel dialogo interreligioso con i musulmani e gli ebrei, si è distinta per aver richiesto, rimanendo in linea con la posizione diplomatica della Santa Sede al riguardo, uno statuto internazionale per Gerusalemme, quale città santa per le tre Grandi Religioni monoteistiche, evitando così inutili estremismi che caratterizzano il Medio Oriente.

Le strutture laicali. l'esperienza delle OIC generali e particolari.

Non è da meno il ruolo nella società contemporanea dei laici, così come descritto dal Concilio che assume a distanza di 50 anni una significatività ancora più netta. In questo caso, se è maggiormente auspicata la presenza nella realtà odierna del laicato e quindi anche nella realtà delle relazioni internazionali, emerge un comprensibile

251 AAVV, Annuario..., cit., pagg. 1856-1857.
252 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1856
253 AAVV, Annuario..., cit., pag. 1857

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

minor legame con la Santa Sede, soprattutto in un mondo secolarizzato.

La dottrina[254] ravvisa che al n. 899 del Nuovo Catechismo della chiesa cattolica i "fedeli laici si trovano sulla linea più avanzata della vita della Chiesa e che grazie a loro la Chiesa è il principio vitale della società".

In altre parole i laici sono la Chiesa e non si tratta soltanto di appartenere ad essa, da cui discende che la consapevolezza di questo compito attribuisce pienezza alla missione secondo i modi più opportuni al laicato, tanto in forma individuale, tanto nella Chiesa domestica, tanto nelle condizioni principiali del lavoro della politica, quanto in forma associata e per le finalità sovranazionali.

Il laico è [255] colui che vive nell'ordine temporale e lo conforma allo spirito cristiano poiché le cose naturali non sono solo strumentali al soprannaturale ma sono anche fine a se stesse.

Il laicato raggruppato in forma organizzata ha assunto dimensioni internazionali e nell'ambito di questo specifico ordinamento giuridico, a mezzo delle OIC che, al pari delle altre organizzazioni internazionali svolgono nell'ambito della comunità delle Nazioni un lavoro molto importante di confronto e di collaborazione per giungere a delle convenzioni, a delle raccomandazioni, a delle azioni molto utili ai popoli e riguardanti i diritti dell'uomo, la giustizia sociale, l'igiene. Infatti, molte OIC godono dello statuto di ONG, che consente loro di agire secondo il diritto internazionale.

---

254 P. G. LIVERANI, I*n principio erano i laici,* Editrice Ave, Roma, 1996

255 P. G. LIVERANI, I*n principio…*, cit. pg. 33.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Il Magistero ecclesiale insiste da sempre e non da ultimo il discorso tenuto da Benedetto XVI nel dicembre 2007 alle OIC sul requisito della cattolicità delle OIC che consiste prima di tutto che esse traggono il loro dinamismo vitale nelle fonti del Vangelo vissuto nella comunità della Chiesa. Nello stesso tempo l'aggettivo "cattolico" mette le OIC in relazione organica con la Chiesa e con il suo magistero. Infatti, l'opera delle OIC è legata particolarmente al ruolo della Santa Sede in ambito internazionale da un vincolo particolare, come strumento della missione del Vescovo di Roma nei confronti della Chiesa universale[256].

Esempio classico di Organismi internazionali cattolici è dato dalla comunità di Sant'Egidio, nata a Roma nel 1968 per iniziativa di Andrea Riccardi che, nel clima di rinnovamento del Concilio Vaticano II, cominciò a riunire un gruppo di liceali, com'era egli stesso, per ascoltare e mettere in pratica il Vangelo[257]. Nel giro di pochi anni la loro esperienza si diffuse in diversi ambienti studenteschi e si concretizzò in attività a favore degli emarginati. Nei quartieri popolari della periferia romana iniziò il lavoro di evangelizzazione che portò alla nascita di comunità anche di adulti. Dal 1973, nella chiesa di Sant'Egidio in Trastevere, la prima chiesa della Comunità, si dette il via alla consuetudine della preghiera comunitaria serale, che da allora accompagna la vita di tutte le comunità ovunque nel mondo.

---

[256] cfr. www.vatcian.va/

257 Cfr. www.santegidio.org; www.wikipedia.org/wiki/Comunità_di_Sant_Egidio; A. RICCARDI, *Dio non ha paura. La forza del Vangelo in un mondo che cambia*, Edizioni San Paolo; A. RICCARDI, *Le politiche della Chiesa*, Edizioni San Paolo.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Sin dalle origini, il servizio ai più poveri, alla dignità umana e ai diritti della persona caratterizza, assieme alla preghiera e alla comunicazione del Vangelo, la vita della Comunità che ha costruito forme di aiuto e di amicizia in mezzo a svariate forme di povertà.

Da ciò discende il fatto che la Comunità di Sant'Egidio ha investito tutti i suoi sforzi per combattere la guerra, ritenendola la madre di tutte le povertà e, dunque, per realizzare un impegno esplicito e concreto a favore della pace[258].

Il Pontificio Consiglio per i Laici decretò l'erezione della Comunità di Sant'Egidio («Fraternità di Sant'Egidio») come associazione internazionale pubblica di fedeli di diritto pontificio nel 1986[259]. Agli effetti civili si configura come una ONG.

Il carattere laicale e la collocazione in grandi città ha portato a sviluppare nella Comunità una spiritualità tipicamente "urbana" nel tentativo di ricomporre la dispersione della vita quotidiana e a concentrare le responsabilità degli aderenti attorno al primato dell'evangelizzazione e del servizio.

L'Ufficio Internazionale della Comunità si occupa di perseguire l'obiettivo della pace e della cooperazione tra i popoli. In varie occasioni è stato indicato come "diplomazia parallela" o addirittura come "ONU di Trastevere"[260].

---

258 A. RICCARDI, *La pace preventiva*. *Speranze e ragioni in un mondo che cambia*, Edizioni S.Paolo, Cinisello Balsamo, Milano, 2005.

259 Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 1986, pag. 365.

260 AAVV., *Fare pace. La comunità di sant'Egidio negli scenari internazionali*, (a cura di) S. MOROZZO DELLA ROCCA, *I libri di Sant'Egidio*, Leonardo International, Roma, 2010.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Il primo successo ottenuto in questo campo si ebbe nel 1990, quando la Comunità riuscì ad aprire un tavolo di trattative tra i contendenti della guerra civile in Mozambico, intermediazione che portò nel 1992 alla firma degli Accordi di pace di Roma. L'Ufficio Internazionale ha partecipato a numerose altre trattative, alcune con conclusione positiva. La Comunità organizza ogni anno dal 1986 un incontro internazionale tra i *leaders* delle diverse religioni, allo scopo di favorire il dialogo inter-religioso e, di conseguenza, il dialogo tra i popoli. Da ciò discende l'amicizia tra persone di culture e nazioni differenti come modo quotidiano in cui si esprime questa fraternità internazionale.

In altre parole, laddove non arriva la comunità diplomatica tout court della Santa Sede, arriva questa diplomazia ufficiosa, talvolta molto più efficace.

5. Prime conclusioni sull'irrilevanza nella prassi internazionale della soggettività della Santa Sede.

Da quanto detto emerge una peculiare condizione della Santa Sede in ambito internazionale, sia per motivi storici, sia per motivi ordinamentali di tipo costituzionale interno, sia per le finalità che persegue la Santa Sede. A ciò vanno aggiunti sia le caratteristiche intrinseche dello stesso ordinamento internazionale in cui prevale un principio di fattualità, sia le finalità che persegue la Comunità degli Stati, ovvero la pace e la cooperazione tra popoli.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Questi principi ben si applicano alla Santa Sede che a seguito della debellatio ha inaugurato una soggettività giuridica internazionale diversa da quella tradizionale.

In definitiva, al di là del dato formale, è indubbio che la Santa Sede in generale operi nell'ordinamento internazionale a pieno titolo ed ha superato la dogmatica giuridica rivelatasi inadeguata a concettualizzare tutti gli enti-soggetti appartenenti a quest'ordinamento. Infatti, a nulla sarebbe servito superare i vecchi ostacoli del positivismo giuridico circa la necessaria presenza di un popolo e di un territorio, se poi si avanzavano riserve sulla qualificazione internazionalistica dell'attività esterna della S. Sede che andava ricercato altrove, seguendo categorie concettuali autonome, quali la soggettività sui generis[261]. Il fatto che l'ordinamento internazionale recepisse i suoi soggetti come enti reali preesistenti all'ordinamento e non da esso creati[262] contribuiva ancora di più a recidere il rapporto tra personalità e soggettività giuridica dato che tali enti erano soggetti di diritto ma non persone giuridiche.

Non era sufficiente al riguardo neanche il riferimento alla personalità giuridica di diritto interno di tipo pubblicistico, attribuita dal diritto canonico.

Il concetto di S. Sede come soggetto di diritto internazionale, infatti, non si desume esclusivamente dal diritto canonico, dal momento che il diritto internazionale non rinvia agli ordinamenti interni, ma dà

261 S. FERLITO, ult cit, 41 ss.
262 G. ARANGIO RUIZ, ult cit, pag 378 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

rilevanza ad entità di fatto, prescindendo dalla loro configurazione nell'ambito giuridico interno.

In conclusione, si ritiene che la "fattualità" di soggetto dell'ordinamento internazionale, esercitata dalla Santa Sede, non sia un problema della prassi e della vita di relazioni della Comunità degli Stati, o meglio sia un fatto irrilevante. Infatti, la questione della soggettività internazionalità della Santa Sede ha un suo riverbero nelle specifiche relazioni tra Chiesa e singoli Stati, disciplinate o da Concordati o da modus vivendi che danno sostanza e soluzione al problema.

In altre parole, si può arrivare ad una prima conclusione, che è quella di riconoscere la sussistenza di un'irrilevante problema della soggettività giuridica internazionale posseduta o meno.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

CAPITOLO TERZO

LE GARANZIE INTERNAZIONALI DELLA SANTA SEDE IN ITALIA

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

1. La normativa italiana di tipo internazionalistica relativa alla Santa Sede.

Secondo l'impostazione teoretica dell'internazionalista Rolando Quadri l'ordinamento internazionale e l'ordinamento interno sono due ordinamenti giuridici originari, distinti tra di loro che intersecandosi incidono l'uno all'altro, ma essi godono di una loro autonomia attesa la loro originarietà[263].

Queste considerazioni, nate sulla base della teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici del Santi Romano, comporta che si analizzino le interferenze tra i due ordinamenti[264]. Un caso di interferenza è dato da quegli enti internazionali che quando agiscono iure imperii anche all'interno di uno Stato estero godono di particolari guarentigie che discendono dal diritto internazionale. Inoltre, tali guarentigie possono essere anche riconosciute dalla legislazione interna di uno Stato con una disciplina ad hoc di tipo internazional-privatistica, tanto generale, quanto speciale.

Per quanto attiene alla Santa Sede e alle sue relazioni con lo Stato italiano, diversi sono stati gli strumenti giuridici adottati, quasi sempre Concordati quali sono atti di diritto internazionale, equiparati a veri e propri trattati internazionali[265], come testimoniano le vicende degli Stati preunitari.

Nel periodo unitario e per la contingenza della questione romana i rapporti tra Stato e Chiesa furono affidati alla legge delle

[263] R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Liguori, Napoli, 1983, pag 20 ss
[264] S. ROMANO, *Ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, pag. 150 ss
[265] G. CATALANO, *Problematica giuridica dei concordati*, Milano, 1963, pag 161 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

guarentigie, che non è un atto internazionale, bensì un atto di diritto pubblico interno[266].

Infatti, la Santa Sede non accettò mai quella legge e solo con i Patti Lateranensi si pose fine alla questione romana, ed attraverso il Trattato del Laterano e con il Concordato si disciplinarono i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia[267]. Da un punto di vista sistematico la dottrina ha rilevato che vi sono delle norme di tipo concordatario inserite nel Trattato, circostanza che, unita al fatto che le Parti ritennero entrambi gli atti inscindibili tra di loro, confermerebbe la soluzione unitaria delle relazione tra Stato e Chiesa in Italia, unitamente alla posizione della Santa Sede che essa assume nell'ordinamento italiano[268].

Da quanto detto discende che le relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, poi confluiti nella peculiare disciplina di cui all'art. 7 della Costituzione, assumono anche un significato di tipo internazionalistico e vanno analizzate all'interno del presente percorso di ricerca.

Va rilevato che l'esercizio della sovranità di uno Stato nel proprio territorio incontra vari limiti imposti dal diritto internazionale fra i quali particolare importanza assumono i limiti derivanti dall'attribuzione, agli Stati stranieri e ai loro organi[269]. Alcune di queste limitazioni, definite immunità, saranno analizzate in seguito.

---

[266] M. TEDESCHI, *Manuale diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, pag. 26
[267] M. TEDESCHI, *Manuale...*, cit., pag.,31
[268] M. TEDESCHI, *Manuale...*, cit., pag., 30 ss
[269] A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, Bologna 1997, pag. 123

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In questa sede giova sottolineare che per quanto concerne l'immunità della giurisdizione civile, ad esempio, il diritto internazionale impone agli Stati di astenersi dall'esercitarla nei procedimenti contro uno Stato estero, senza il consenso di quest'ultimo[270].

Ma ciò che più conta è la necessaria individuazione degli organi centrali di un ordinamento giuridico straniero e delle sue articolazioni ed enti nei cui confronti ci si astiene dall'esercizio delle funzioni sovrane dell'ordinamento[271].

In definitiva, l'ordinamento italiano rinvia all'ordinamento canonico la definizione di ente centrale canonico e della Chiesa cattolica e/o Vaticano nei cui confronti difetta di giurisdizione in ottemperanza dell'ordinamento internazionale.

2. Gli organismi dipendenti dalla Santa Sede in generale.

La Curia Romana.

Si può constatare come la dottrina tradizionale abbia senz'altro rinvenuto il carattere della centralità negli enti che costituiscono la Santa Sede in senso lato[272], fuori dall'accezione più ristretta afferente al solo Pontefice, per cui si deve intendere anche gli enti che collaborano "col Sommo Pontefice nel governo della Chiesa universale"[273].

[270] F. DURANTE, E. SPATAFORA, *Gli Accordi di Sede*, Milano 1998, pag. 6.
[271] *Progetto di articoli sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni*, 4 luglio 1991, in *Rivista Diritto Internazionale*, 1991, pag. 721.
[272] P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico*, Padova, 1943, cit., pag.106.
[273] DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1964, pag.102.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Riguardo al codice del 1917, si doveva far riferimento al can.7, che prevedeva con nome Sede Apostolica o Santa Sede, non solo il Pontefice, ma anche le Congregazioni, i Tribunali e gli Organismi che coadiuvano il Pontefice nell'esercizio del *munus petrinum*, ma sempre distinti da enti che non erano all'apice della struttura ecclesiale.

La riforma del codice di diritto canonico dell'83 ai can.360 e 361 c.j.c.., ribadisce il vincolo di strumentalità della Curia Romana al ministero petrino ma non vi è l'elencazione specifica degli organismi che compongono la Curia Romana la cui odierna configurazione fu disciplinata con la costituzione *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988[274].

Tale costituzione, diversamente dalle precedenti si prefisse e realizzò l'obiettivo di un accentuato decentramento nel governo ecclesiastico, accompagnato da un incremento delle competenze della Segreteria di Stato, provvide alla creazione di nuovi dicasteri, e all'aggiunta alle tradizionali categorie di enti centrali dei Segretariati, trasformati in Pontifici Consigli, di cui si occupano gli artt.131-170 della cost. ap. *Pastor Bonus* che rappresentano un agile e moderno strumento di contatto con le questioni di fondo ed i problemi posti dalle vicende pastorali ed ecclesiali più recenti.

In ultimo, il potere solutivo dei conflitti di competenza affidati alla Segnatura Apostolica, con funzione sussidiaria al Pontefice (art.20).

---

[274] AA.VV., *La Curia Romana nella cost. ap.* Pastor Bonus, a cura di BONNET e GULLO, Città del Vaticano, 1990. Per spunti originali, cfr. F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Nuove tendenze e problemi di competenza nella Curia Romana*, in *Concilium*, 1996, V, pagg.155 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Ciò che importa segnalare è il legame di strumentalità della Curia Romana, rispetto alla missione del Pontefice che però è esercitato anche dagli altri organismi ed enti o istituzioni indicati nella *Pastor Bonus* ex artt.180-193, anche se alcuni ritengono che le "Istituzioni collegate con la Santa Sede" andrebbero espunte dal novero degli enti che concorrono a comporre la Curia, pur se esse sarebbero sempre a servizio della Chiesa universale[275].

Va rilevato però che la disciplina dell'attività degli organismi curiali sia stata oggetto di un'apposita ed uniforme normativa, applicativa della *Pastor Bonus*, ed introdotta con un *Regolamento generale della Curia Romana* recante data 4 febbraio 1992 successivamente modificato il 15 aprile 1999 le cui previsioni sono vincolanti anche per gli organismi collegati con la Sede Apostolica, presuntivamente non costituenti la Curia Romana[276].

Gli altri enti centrali della Chiesa cattolica, dipendenti dalla Santa Sede.

Per quanto riguarda gli "enti direttamente gestiti dalla Santa Sede", un'astratta concettualizzazione dottrinale, essi sono indicati ex art.17 Trattato Lateranense, quindi diversi dalla Santa Sede, al fine di definire l'area operativa delle predette categorie con le relative qualificazioni giuridiche in sede di diritto interno, canonico, nonché di diritto internazionale e concordatario.

[275]Di esse fanno parte "l'Archivio segreto vaticano" la "Biblioteca apostolica vaticana", la "Pontificia Accademia delle scienze" "la Tipografia poliglotta vaticana", "la Libreria editrice vaticana", i vari quotidiani (segnatamente *L'Osservatore romano*), "la Radio vaticana" e il "Centro televisivo vaticano", "la Fabbrica di San Pietro" e "l'Elemosineria apostolica".
[276] Pubblicato in *Apollinaris*, 1992, nn.3,4, pagg.449 ss..

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Tra enti centrali della Chiesa ex artt. 11 ed enti direttamente gestiti dalla Sede apostolica ex art. 17 vi sarebbe differenza, anche se alcuni ritengono che non possano solo essere annoverati quelli che partecipano al governo della Chiesa universale e quindi quelli costituenti la Curia Romana[277]. Infatti, si preferisce parlare di "enti pontifici" e non già centrali, per far riferimento ai soggetti fruitori della guarentigia del difetto di giurisdizione.

Da quanto detto discende che tanto i c.d. enti direttamente gestiti dalla Sede Apostolica[278], quanto le persone giuridiche vaticane, le quali traggono vita dall'esigenza di attendere alla gestione dell'organismo vaticano e fondano nel suo ordinamento[279].

Altri autori[280], partendo dal presuppsoto che non può sussistere un apparato vaticano che non sia servente rispetto alla Santa Sede ha posto in evidenza che gli enti centrali, vanno ijndividuati caso per caso. Infatti, alcuni organi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano non hanno funzione servente alla Santa Sede se non per motivi temporali.

Lo Stato Città del Vaticano nella prospettiva funzionale.

Nel 1929 Papa Pio XI emanò la legge fondamentale dello Stato Città del Vaticano che sanciva all'art.1: "il Sommo Pontefice,

[277] F. FINOCCHIARO, voce *Enti centrali della Chiesa*, cit., pp.2 ss.

[278] G. DALLA TORRE, voce *Santa Sede e enti centrali della Chiesa*, cit., pag.596, indica *enti centrali* quelli indicati all'art.11 Trattato e *enti direttamente gestiti* quelli previsti dall'art. 27 I comma Concordato Lateranense perchè nel primo caso si tratta di enti che partecipano, o sono strumentalmente connessi, al governo universale della Chiesa; nel secondo caso si tratta di enti che svolgono funzioni meramente ausiliarie o collaterali all'attività della Santa Sede.

[279] P. CIPROTTI, *Appunti di diritto privato vaticano*, Roma, 1938; A. LICASTRO, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale*,Giuffrè, Milano,1995, cit., pp.76 ss.

[280] Cfr. CARMIGNANI CARIDI, *Curia romana e Stato della Città del Vaticano. Criteri di individuazione dei rispettivi enti*, in *Dir. eccl.*, 1988, pagg.139 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario".

Quando la sovranità sullo Stato Vaticano venne successivamente attribuita alla Sede Apostolica, secondo il diritto canonico, si sancì la coincidenza sia delle due entità, Stato della Città del Vaticano e Santa Sede, sia di queste con il Sommo Pontefice[281]. Lo Stato della Città del Vaticano iniziò, così, ad essere considerato una monarchia assoluta, e i poteri accentrati in capo al Pontefice[282].

E' evidente che la dimensione strumentale dello SCV rispetto alla Santa Sede non fa venir meno quelle guarentigie, delle quali gode in quanto soggetto di diritto internazionale come propugnano le teorie dualiste. Quello che rileva è la estraneità dello Stato italiano rispetto alle vicende delle persone fisiche e giuridiche sorte ed operanti al suo interno.

Al riguardo si può rilevare che sussiste un ordinamento giuridico con un sistema di fonti che disciplina la vita giuridica dello SCV secondo la tripartizione dei poteri di cui l titolare è il Sovrano Pontefice, ma che viene esercitato a mezzo di una Pontifica Commissione[283].

[281] P. A. D'AVACK, *Vaticano e Santa Sede*, Bologna, Il Mulino, 1994, pag. 67.
[282] F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e Sistemi Giuridici*, Bologna, Il Mulino, 2004, pag. 107.
[283] F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, pag. 234.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

3. Il sistema delle immunità internazionali in generale

Il diritto internazionale impone vari limiti all'esercizio della sovranità di uno Stato sul proprio territorio[284], fra i quali assumono particolare importanza i limiti derivanti dall'attribuzione, agli Stati stranieri e ai loro organi, di determinate immunità[285].

Le immunità statali possono essere distinte in tre categorie: l'immunità in senso stretto spettante a tutti gli Stati, i quali non possono essere chiamati in giudizio innanzi ai tribunali di un Paese straniero circa gli atti compiuti ed i beni posseduti; l'immunità funzionale garantita agli agenti dello Stato straniero in base all'attività svolta in esecuzione delle funzioni loro assegnate; infine, l'immunità personale spettante a determinati soggetti in merito all'attività posta in essere al di là dei propri incarichi ufficiali[286].

Per quanto riguarda l'immunità della giurisdizione civile, il diritto internazionale impone agli Stati di astenersi dall'esercitarla nei procedimenti contro uno Stato estero, senza il consenso di quest'ultimo[287].

Da un punto di vista oggettivo, possono essere riscontrati limiti, circa tale immunità, relativi ai soli Stati nei quali è possibile individuare i presupposti essenziali alla personalità giuridica internazionale, ovvero la sovranità e l'indipendenza[288].

L'articolo 2 del Progetto di articoli sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, infatti, approvato il 4 luglio del 1991,

---

[284] A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, Il Mulino, Bologna 1997, pag. 123.
[285] F. DURANTE, E. SPATAFORA, *Gli Accordi di Sede*, Giuffrè, Milano 1998, pag. 5.
[286] A. CASSESE, *Diritto Internazionale*,Il Mulino, Bologna 1997, pag. 123.
[287] F. DURANTE, E. SPATAFORA, *Gli Accordi di Sede*... pag. 6.
[288] A. CASSESE, *Diritto*… pag. 124.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

attribuendo al concetto di Stato una definizione ampia, consente di invocare tale immunità non solo a favore degli organi centrali di un ordinamento giuridico straniero, ma anche a favore delle sue articolazioni ed enti attraverso i quali vengono esercitate le funzioni sovrane dell'ordinamento giuridico stesso[289].

Malgrado la giurisprudenza italiana abbia sempre sostenuto pacificamente l'esistenza di una norma consuetudinaria in materia, si svilupparono evoluzioni dottrinali in merito all'esatto contenuto di tale norma[290].

Secondo un primo indirizz0, l'immunità statale doveva considerarsi assoluta, e dunque inerente a qualsiasi controversia; mentre, in un indirizzo successivo, l'immunità dalla giurisdizione sarebbe relativa ai soli atti *jure imperii*, attraverso i quali si esplica la sovranità statale; per gli atti *jure privatorum* aventi finalità e strumenti privatistici, al contrario, questa non sarà invocabile[291].

Un aspetto problematico dell'immunità della giurisdizione civile, riguarda le controversie di lavoro relative alle attività lavorative svolte nello Stato territoriale, presso uffici istituiti da Stati stranieri e finalizzati allo svolgimento di attività pubblicistiche[292].

In tali materie la distinzione tra atti *jure imperii* e *jure gestionis*, secondo accreditata dottrina, sarebbe inadeguata in quanto le mansioni svolte dal lavorato e alle dipendenze dello Stato straniero

---

[289] *Progetto di articoli sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni*, 4 luglio 1991, in *Rivista Diritto Internazionale*, 1991, pag. 721

[290] I. QUEIROLO, *Istituzioni di Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino 2004, pag. 180.

[291] F. DURANTE, E. SPATAFORA, *Gli Accordi di Sede*, Milano 1998, pag. 8.

[292] A. CASSESE, *Diritto…,cit,*, pag. 124.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

non attengono all'esplicazione di nessun tipo di funzione pubblicistica[293].

All'interno di questa prima tipologia di immunità statale incide, seppur con una propria autonomia, anche l'impossibilità di assoggettare i beni dello Stato estero a misure cautelari o esecutive nello Stato del foro[294].

Tale immunità, infatti, concerne esclusivamente le ipotesi in cui si rivela necessario procedere a misure di tipo cautelare o esecutivo su beni di uno Stato estero, al fine di eseguire in maniera coattiva una sentenza di condanna contro tale ordinamento[295].

La seconda tipologia di immunità statale è invece l'immunità funzionale, che spetta a tutti i soggetti agenti in nome e per conto dello Stato nell'esplicazione di un mandato ufficiale, o nei casi in cui la loro attività sia posta in essere nell'ambito dello Stato di appartenenza o di una missione autorizzata e concordata tra Stato straniero e Stato del foro[296].

Un limite oggettivo di tale tipologia di immunità è ravvisabile nel fato che essa spetta esclusivamente agli agenti che operano nell'esercizio delle funzioni cui sono preposti. Eventuali atti privati, dunque, spezzerebbero ogni collegamento con lo Stato di appartenenza[297].

Inoltre, la possibilità di invocare l'immunità funzionale, da parte di uno Stato verso il proprio organo, incontra un limite anche in

[293] I. QUEIROLO, *Istituzioni…,cit.,* pag. 181
[294] A. CASSESE, *Diritt…*,cit. pag. 125.
[295] I. QUEIROLO, *Istituzioni…,cit,* pag. 188.
[296] F. DURANTE, E. SPATAFORA, *Gli Accordi di Sede*, Milano 1998, pag. 9.
[297] I. QUEIROLO, *Istituzioni…,cit. ,* pag. 189.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

relazione ai crimini internazionali[298]. Infatti se l'organo appartenente allo Stato straniero viene accusato di aver commesso un crimine internazionale, l'immunità funzionale non potrà essere invocata[299].

L'ultima tipologia di immunità statale è rappresentata dall'immunità personale, riconosciuta ad alcuni organi dello Stato in relazione a tutti quegli atti compiuti al di fuori delle proprie funzioni[300].

Tale immunità costituisce uno strumento necessario alla completa esplicazione delle funzioni assegnate dallo Stato di appartenenza[301].

L'immunità personale è totalmente limitata soggettivamente, temporalmente ed oggettivamente. Essa, infatti, spetta in via esclusiva ai diplomatici, ai Capi di Stato e di Governo, ed ai Ministri degli affari esteri per tutti gli atti compiuti al di fuori delle proprie funzioni, durante l'intero periodo di durata della propria carica[302].

Il concetto di immunità diplomatica ricomprende l'insieme dei trattamenti particolari concessi agli organi diplomatici stranieri accreditati presso uno Stato[303]. Le norme sull'immunità diplomatica rientrano nel novero delle più antiche del diritto internazionale e si sono affermate attraverso consuetudini generali, praticate da tutti i membri della Comunità Internazionale[304].

[298] A. CASSESE, *Diritto…,cit.,* pag. 126.
[299] I. QUEIROLO, *Istituzioni…,cit.,* 190.
[300] A. CASSESE, *Diritto…,cit.,*pag. 127.
[301] F. DURANTE, E. SPATAFORA, *Gli Accordi di Sede*, Giuffrè, Milano 1998, pag. 11.
[302] A. CASSESE, *Diritto…,cit.,* pag. 128
[303] A. MALINTOPPI, R. DANIELI E P. PALASSINI, voce '*Immunità Ecclesiastica'*, in *Enciclopedia Cattolica*, Firenze 1951, pag. 1700.
[304] A. MALINTOPPI, R. DANIELI E P. PALASSINI, voce '*Immunità Ecclesiastica'*, in *Enciclopedia Cattolica*, Firenze 1951, pag. 1694.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In ragione delle funzioni esercitate, e del ruolo ad essa riconosciuto all'interno delle relazioni internazionali, la Santa Sede gode a ben diritto di tutte le immunità spettanti agli Stati[305]

La dottrina nel distinguere tra istituto immunitario ed istituto esclusivo di poteri giurisdizionali nei confronti di soggetti sovrani rifulge con chiarezza in relazione al trattamento degli agenti diplomatici[306]. Infatti, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 giugno 1961 sancisce un complesso di privilegi, tra cui l'esonero dalla giurisdizione penale e, con alcune eccezioni, di quella civile, di cui gli agenti possono fruire in virtù della carica presso gli Stati accreditanti. Detti privilegi o meglio immunità diplomatiche sono applicabili anche ai diplomatici della Santa Sede già in forza del 5° comma dell'art.12 del Trattato lateranense.

Queste guarentigie non concernono gli atti che i diplomatici pongono in essere in veste privata, mentre per quanto afferisce agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, ovvero come organi diplomatici dello Stato accreditatario, non é necessario invocare il diaframma di una previsione espressa relativa ad immunità, derivando la loro sottrazione al sindacato del giudice dello Stato accreditante dal diritto internazionale consuetudinario[307].

Tale principio è incarnato nel brocardo "*par in parem non habet jurisdictionem*" e trae la sua *ratio* dall'assenza di costruzioni

[305] A. CASSESE, *Diritto…,cit,* pag. 116.

[306] A. PAU, *Gli enti centrali della Chiesa cattolica e la giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. int.*, 1989, pag.56.

[307] L. PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale*, I, Cedam, Padova, 1961, pag.125; nonché, più ampiamente, C. TANZI, *L'immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici*, Cedam, Padova, 1991.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

gerarchiche nella comunità internazionale e dal suo conseguente articolarsi su relazioni di reciproca indipendenza e sovranità o meglio di originarietà giuridica[308]. Nella sua configurazione più antica, esso é stato inteso in senso pressoché illimitato, ovvero come implicante un'immunità *assoluta* degli Stati rispetto all'esercizio di poteri giurisdizionali nei loro confronti. Ma occorre rilevare come siffatta concezione sia sempre stata ben lungi dall'assurgere al rango di norma di diritto internazionale generale e pur se criticata da alcuni sostenitori[309] oggi si assiste ad "despecializzazione", rispetto alle competenze inerenti all'esercizio di funzioni sovrane delle attività svolte dagli Stati fuori dai propri confini con consenguenze teroriche e pratiche, ancora in divenire.

E' toccato alle varie giurisprudenze, tra cui quella italiana intraprenderne il suo superamento. Se, infatti, e sotto il profilo soggettivo *ratione personae* si é comunemente sottolienato che la guarentigia immunitaria non inerisce solo all'apparato centrale dello Stato, identificato nelle articolazioni apicali del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, ma anche a tutte le strutture cui é demandato l'esercizio di funzioni sovrane[310], si é pervenuti in un ottica

[308] Cfr. LUZZATTO-QUEIROLO, *Sovranità territoriale, "*jurisdiction*" e regole di immunità*, in AA.VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., pagg.193 ss.

[309] La tesi dell'immunità assoluta è analizzata in ANZILOTTI, *Competenza di tribunali italiani in confronto di Stati esteri*, in *Studi di diritto processuale internazionale e filosofia del diritto*, IV, Cedam, Padova, 1963, pagg..9 ss.

[310] Vedasi il Progetto di articoli sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, approvato dalla Commissione di diritto internazionale in data 4 luglio 1991 in *Riv. dir. int.*, 1991, pag.721, il cui art.2 menziona "*lo Stato ed i suoi diversi organi di governo; le unità costituenti lo Stato federale; le suddivisioni politiche dello Stato che sono legittimate ad agire nell'esercizio dell'autorità sovrana dello Stato; le agenzie o enti dello Stato e le altre entità, nei limiti in cui sono legittimate ad agire nell'esercizio dell'autorità sovrana dello Stato; i rappresentanti dello Stato che agiscono in tale veste*". Del fatto che l'esenzione da

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

oggettiva a delineare i tratti di un riflesso sul piano giuridico della scissione tra area dello spiegamento della potestà d'imperio statuale e area del suo operare con i terzi nell'alveo delle relazioni di diritto comune. Per tal via, si é consolidata una nozione di immunità statuale c.d. "ristretta", tale da prevedere un difdetto di giurisdizione per gli atti *jure imperii* e da vedere esorbitare rispetto a sé gli atti *jure privatorum*[311].

Taluno, in dottrina, preferisce concentrare l'attenzione sulla salvaguardia internazionale della *funzione* sovrana, quale ambito indifferente rispetto alla forma dell'atto di estrinsecazione di intangibilità ad opera degli altri Stati[312]. Proporre una ricostruzione interpretativa diversa non sembra che al momento rispondente all'ordinamento internazionale.

---

giurisdizione non possa essere intesa come attinente unicamente agli apparati centrali statuali hanno dato conto anche le Sezioni Unite della Cassazione che hanno riconosciuto immune dalla cognizione dei giudici italiani il *British Institute of Florence*, relativamente alle attività pubblicistiche di diffusione della lingua e della cultura inglese, motivando sul rilievo che "*il principio della esenzione dalla giurisdizione italiana opera non solo quando parte in causa sia uno Stato estero, ma anche un ente di diritto pubblico attraverso il quale lo stesso Stato opera per perseguire in maniera indiretta i propri fini collettivi*". Cfr. Cass., SS.UU., 18 dicembre 1998 n.12704, in *Mass. giur. it.*, 1998.

[311] E, infatti, "*se lo Stato o l'ente pubblico straniero agisce indipendentemente dal suo potere sovrano, ponendosi alla stregua di un privato cittadino, nei suoi confronti la giurisdizione dello Stato ospitante non può essere esclusa, giacché esso svolge la sua attività come soggetto dell'ordinamento dello Stato del foro ("*jure privatorum*")*" (Cass., SS.UU., 3 febbraio 1996 n.919, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1997, p.137). La frequente difficoltà di discernere tra attività poste in essere *jure privatorum* da quelle realizzate *jure imperii* ha indotto i Paesi originariamente legati alla concezione dell'immunità assoluta a prevedere quest'ultima come regola, e a tipizzare alcune eccezioni *ratione materiae*, concernenti, in prevalenza, i rapporti commerciali, i contratti cui si deve adempiere nello Stato del foro, i danni a cose o persone localizzate nel foro, i diritti reali su beni mobili o immobili siti nel foro, e altri similari.

[312] Cfr. A. PANEBIANCO, *Giurisdizione interna e immunità degli Stati stranieri*, Napoli, 1967, pp.163 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

L'orientamento giurisprudenziale, della Suprema Corte è riscavabile dalla celebre pronunzia 3 agosto 2000 n.530[313] e con l'ordinanza 5 giugno 2002 n.8157, professante l'insindacabilità giurisdizionale degli atti commessi nella conduzione di ostilità belliche, che non sempre sussistono, come nel caso in specie.

Di grande interesse é l'analisi con cui la nostra giurisprudenza ha posto in evidenza la dialettica atti *jure imperii* ed atti *jure privatorum* con riferimento alla materia dei rapporti e delle relative vertenze di lavoro subordinato instaurati nello Stato territoriale con uffici di Stati stranieri finalizzati allo svolgimento di attività pubblicistiche e tra i quali debbono essere annoverate le ambasciate.

In effetti, la mera applicazione di un criterio teleologico condurrebbe al risultato di ritenere sempre sussistente la carenza di giurisdizione del giudice territoriale, giacché si avrebbe buon gioco nel sostenere che qualsivoglia funzione si configura quale esplicazione delle competenze sovrane dello Stato[314].

Per questo ordine di riflessione la giurisprudenza ha posto in evidenza il classico parametro della *natura* dell'atto afferente alla

[313] In *Giust. civ.*, 2000, I, pag. 2540. La sentenza n.530/00 ha proclamato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine ad una controversia instaurata al fine di far cessare, durante le operazioni di addestramento, il sorvolo del territorio della provincia di Trento da parte degli aerei militari della base NATO di Aviano. Come noto, la vicenda processuale traeva origine dal tragico incidente verificatosi il 3 febbraio 1998 sulle Dolomiti, allorché un velivolo, muovendosi a bassa quota come richiesto dalle manovre di addestramento, aveva tranciato i cavi di una funivia provocando la morte di venti persone. Le Sezioni Unite hanno rilevato come la sottrazione dell'attività svolta *jure imperii* alla giurisdizione italiana non possa essere vinta neppure dalla sua idoneità "*a ledere o porre in pericolo la vita, l'incolumità personale o la salute dei cittadini dello Stato ospitante*". In senso adesivo alla decisione, cfr. SIMONE, *L'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per attività di addestramento alla guerra mediante velivoli militari della NATO*, in *Giust. civ.*, 2001, III, pagg.747. A tale proposito, cfr. anche L. SICO, voce *Adattamento del diritto interno al diritto internazionale generale*, in *Enc. dir.*, aggiornamento, II, giuffrè, Milano, 1998, pag.38.

[314] In tal senso, cfr. CASSESE, op. cit. ult., p.119.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

funzione[315], ponendo l'attenzione dalle attribuzioni dell'ente internazionale datore di lavoro, alle mansioni poste in essere dal prestatore di lavoro[316].

Al riguardo, possono essere emblematiche le considerazioni svolte dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza 9 settembre 1997 n.8768 con cui la Suprema corte si é prefissa l'impegno di valutare, di volta in volta, la sussistenza o meno di una partecipazione delle mansioni del lavoratore alle attività sovrane dello Stato estero onde accogliere o denegare la sua immunità[317]. Di conseguenza, l'attenzione si è specificatamente concentrata sul *criterio della partecipazione o meno alle funzioni pubbliche del dipendente* di un ente internazionale, da cui discende l'eventuale ingerenza dello Stato

[315] Cfr. Cass., SS.UU., 25 novembre 1983 n.7076, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1984, pagg.737 ss., la quale ha valutato sottoponibile al sindacato del giudice italiano ogni rapporto in cui lo Stato straniero abbia adoperato gli strumenti giuridici offerti dal diritto privato, indipendentemente dalle finalità collettive o istituzionali avute di mira.

[316] Tale orientamento risale agli anni '70: Cfr. Cass., SS.UU., 25 novembre 1971 n.3441, in *Riv. dir. int.*, 1972, pagg. 483 ss.; Cass., SS.UU., 23 novembre 1974 n.3803, in *Riv. dir. int.*, 1975, pagg. 597 ss.; Cass., SS.UU., 26 maggio 1979 n.3063, in *Foro it.*, 1979, I, pag.1713.

[317] Nel caso di specie le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine ad una controversia laburistica instaurata da alcuni dipendenti di un istituto culturale pubblico francese (l'*Ecole française de Rome*), sul rilievo probante della non estraneità delle mansioni svolte di collaborazione con l'ufficio pubblicazioni dell'istituto agli aspetti pubblicistici e, dunque, indirettamente sovrani dell'attività dell'ente. Pervenendo ad esiti analoghi, le Sezioni Unite, con sentenza 12 giugno 1999 n.331, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2000, I, pagg.122 ss., con nota di A. MADERA, *Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nelle controversie nei confronti di enti pubblici stranieri*, hanno negato la giurisdizione italiana in una controversia concernente diverse somme per indennità di lavoro che vedeva attore un dipendente, con funzioni di segreteria, di un'agenzia governativa di stampa kuwaitiana. Tuttavia, in tale ultima decisione, i giudici di legittimità si sono incentrati, al fine di ammettere o di escludere l'immunità, sulla "*idoneità o meno della decisione, richiesta al giudice, a interferire effettivamente e concretamente nel nucleo essenziale delle funzioni dello Stato (o ente pubblico) straniero*". Infatti, il difetto di giurisdizione sussiste "*nel caso in cui una pretesa meramente pecuniaria richieda una indagine sul comportamento tenuto dal datore di lavoro in occasione del licenziamento, dato che siffatta indagine investe in modo diretto l'esercizio dei poteri pubblicistici relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro*".

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

italiano[318]. La Suprema Corte ha sancito la sussistenza dell'immunità internazionale solo in ipotesi di partecipazione alla predetta funzione [319].

4 Le immunità della Santa Sede.

Fondamento delle immunità.

L'immunità statale in senso stretto, l'immunità funzionale e l'immunità personale sono, dunque, le tipologie di immunità riconosciute alla S. Sede[320]. Queste immunità diplomatiche, nate dalla necessità di agevolare le rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri ad esercitare liberamente le proprie funzioni, determinano per gli ordinamenti interni obblighi particolari[321].

---

[318] L'ingerenza "*non c'é, e quindi rimane esclusa l'immunità tutte le volte che le domande riguardino aspetti soltanto patrimoniali del rapporto di lavoro sul quale si fonda la controversia portata dinanzi al giudice italiano*". Cfr. B. CONFORTI, *Ancora sull'atteggiamento della Corte di Cassazione in tema di immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. int.*, 1990, pagg. 911 ss.

[319] Cfr. Cass. SS.UU. 18 novembre 1992 n.12315 in *Giur. it.*, 1994, XII, pagg.1891 ss., che vedeva attore un dipendente del Consolato generale di Francia in Firenze, con mansioni di usciere e telefonista, che aveva subito il licenziamento. A fronte della sua domanda giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, i giudici di legittimità hanno cumulativamente opposto: *a)* che tanto il *petitum* quanto le indagini chieste al giudicante onde vagliare i motivi del licenziamento determinavano un'indebita intromissione, repressa dal diritto internazionale, *ex* art.10 I comma Cost., nell'esercizio dell'attività organizzativa e direttiva della rappresentanza dello Stato estero in Italia; *b)* che le mansioni già affidate all'attore in causa attenevano ai fini pubblicistici e istituzionali del Consolato, "*in quanto per il suo tramite passavano chiamate telefoniche in arrivo e in partenza*" e in quanto egli "*ritirava e smistava la corrispondenza, e ciò per tutta la durata del rapporto e con inserimento nell'organizzazione dello stesso Consolato, quale elemento indispensabile*" (pag.1898). Diversamente, la pronuncia delle Sezioni Unite 28 novembre 1991 n.12771, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1992, III, pagg..784 ss., la quale si disinteressa della natura "pubblicistica" della mansione di impiegata addetta al settore commerciale della dipendente della Reale Ambasciata di Norvegia, licenziata ed attrice in causa, e concentra la propria attenzione sull'idoneità delle provvisioni richieste al giudice ad interferire con la sfera di indipendenza e sovranità dello Stato estero. Quindi ne discende il difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente alle doglianze concernenti la nullità del licenziamento.

[320] I. QUEIROLO, *Istituzioni…,cit.,* pag. 200.

[321] A. CASSESE, *Diritto…,cit.,*. 115.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Infatti gli Stati devono porre in essere tutti quegli atti, e creare tutte le condizioni, necessarie al fine di agevolare l'attività diplomatica dell'agente straniero[322].

Le immunità internazionali, automaticamente riconosciute in virtù dell'acquisto della personalità giuridica internazionale, attraverso la stipulazione del Trattato in Laterano, vengono attribuite sia alla S. Sede – istituzione nel suo complesso, sia agli enti ed organi che caratterizzano l'intera struttura ecclesiastica[323].

Infatti l'articolo 11 del Trattato del Laterano attribuisce agli enti centrali della Chiesa cattolica l'esenzione da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano[324]. Tuttavia, l'articolo in questione, è stato giudicato dagli internazionalisti, e dalla stessa Corte di Cassazione, come una specificazione del diritto di 'non ingerenza' dello Stato negli affari interni di un diverso soggetto di diritto internazionale[325]. La sezione penale della Suprema Corte, infatti, ha chiarito, in una sentenza del 1987, come "per obbligo di non ingerenza dello Stato italiano debba intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un intervento nell'organizzazione e nell'azione degli enti centrali della Chiesa Cattolica, e fra queste la giurisdizione".

---

[322] R. MON, voce '*Immunità'*, in *Grande Dizionario Enciclopedico*, II edizione, Torino 1958, pag. 13.
[323] I. QUEIROLO, *Istituzioni…,cit.,* pag. 200.
[324] A. CASSESE, *Diritto…,cit.,* pag. 117.
[325] I. QUEIROLO, *Istituzioni…,cit.,* pag. 200.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

L'obbligo di rispettare gli organi centrali di un altro soggetto di diritto internazionale è insito nei principi consuetudinariamente riconosciuti"[326].

Sebbene il diritto interno della Chiesa non preveda espressamente l'istituto dell'immunità, la Santa Sede può vantare norme speciali, relative a privilegi riconosciuti ad agenti diplomatici, contenute in vari Accordi internazionali, quali, ad esempio, l'articolo 12 del Trattato in Laterano.

In forza di tale precisazione normativa, infatti, tutti gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede godono, in Italia, delle stesse prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale; le loro sedi possono situarsi nel territorio italiano godendo delle immunità loro riconosciute dal diritto internazionale, a prescindere dalle relazioni diplomatiche instaurate dai propri Stati con l'Italia[327].

Oltre a tali immunità diplomatiche, alla vengono garantite alla S. Sede anche particolari immunità ecclesiastiche, retaggio di un periodo storico nel quale la Chiesa vantava una posizione dominante all'interno dell'ordinamento internazionale[328]. Tali immunità ecclesiastiche vengono definite "reali", e sebbene non abbiano

[326] *Cassazione Sezione Penale*, 17 Luglio 1987, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1988, pag. 216.
[327] T. SCOVAZZI, T. TREVES, M. GIULIANI, *Diritto Internazionale*, Milano 1991, pag. 203.
[328] A. MALINTOPPI, R. DANIELI E P. PALASSINI, voce '*Immunità…,cit.,* pag. 196.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

alcuna rilevanza canonica, assumono un'importanza pratica, poiché contenute in Concordati e legislazioni di varie nazioni[329].

L'immunità ecclesiastica reale consiste nel divieto di utilizzare, per fini contrari alla propria destinazione, oggetti sacri o benedetti, anche se appartenenti al patrimonio di persone private[330].

Ma, oltre che reale, l'immunità ecclesiastica può anche essere,"locale" o "personale", a seconda dei casi.

Con la prima si intende il diritto, che compete alle Chiese e ai luoghi di religione, ad uno speciale onore e riverenza dovuta ai luoghi sacri, che ricomprende, inoltre, anche il diritto d'asilo; con la seconda tipologia di immunità ecclesiastica, invece, si garantisce, ai chierici e alle persone ecclesiastiche, l'esonero dalla giurisdizione e dagli oneri imposti da un'autorità laica[331].

si ravvisano tracce di immunità ecclesiastica reale e locale nei Concordati con la Columbia (1887), Lettonia (1922), Polonia (1925) e Lituania (1927), oltre che nel Trattato in Laterano con l'ordinamento italiano[332].

A seguito del Trattato in Laterano, la Santa Sede, una volta riconosciuta soggetto di diritto internazionale, acquista, a favore dei propri organi diplomatici, le medesime immunità attribuite agli ordinamenti giuridici internazionali.

Attualmente i benefici derivanti dalle regole internazionali sulle immunità diplomatiche vengono estese anche ai familiari degli

[329] R. MON, voce '*Immunità'*, in *Grande Dizionario Enciclopedico*, II edizione, Torino 1958, pag. 703.
[330] A. CASSESE, *Diritt…,cit.,* pag. 121.
[331] A. MALINTOPPI, R. DANIELI E P. PALASSINI, voce '*Immunità...,cit.,* pag. 198.
[332] R. MON, voce '*Immunità'*, in *Grande…,cit.,* pag. 703.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

agenti diplomatici ed alle persone addette al loro servizio. Si distingue, quindi, un'immunità diretta, agente verso le persone che assumono la qualità di organi determinati di uno Stato estero, e di immunità riflessa che scaturisce da un vincolo familiare o da un rapporto di lavoro[333].

I destinatari dell'immunità diretta godono del trattamento di favore dal momento in cui viene posto in essere l'incarico di organo diplomatico dello Stato estero, e cessa con la perdita di questo; per la seconda categoria di persone, invece, si deve guardare alla costituzione e al termine del vincolo familiare o lavorativo[334].

Le immunità generalmente riconosciute ad un organo diplomatico consistono: nell'inviolabilità personale, per la cui tutela lo Stato, nel territorio del quale si trova il beneficiario, deve astenersi dal commettere qualsiasi tipo di atto lesivo alla persona e alla libertà del soggetto; nell'inviolabilità della sede in cui si trova l'agente diplomatico, mediante l'astensione e la prevenzione di atti di autorità; nell'immunità dalla giurisdizione, la quale è assoluta in campo penale e relativa in campo civile; nell'esenzione fiscale; ed infine nell'inviolabilità della corrispondenza spedita, ricevuta o inviata tramite corriere[335].

Le immunità diplomatiche vengono riconosciute alla Santa Sede secondo le comuni norme di diritto internazionale relative all'immunità. Essendo la S. Sede, infatti, soggetto di diritto

[333] E. F. REGATILLO E G. MONETTI, voce '*Immunità'*, in *Dizionario Ecclesiastico*, Torino 1955, pag. 6.
[334] A. CASSESE, *Diritto…,cit,* pp. 116 e 117.
[335] E. F. REGATILLO E G. MONETTI, voce '*Immunità…,cit*, pag. 7.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

internazionale, ed operando per essa, le persone del Sommo Pontefice, quale Capo di Stato, e i Cardinali, nella funzione di agenti diplomatici, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 applica, alla S. Sede stessa, le stesse normative e gli stessi privilegi riconosciuti e concessi a tutti gli ordinamenti giuridici internazionali[336].

In forza della sovranità che la Santa Sede esercita nel proprio ordine, e la peculiarità 'sacrale' che la caratterizza, gli ordinamenti giuridici internazionali le riconoscono altri privilegi quali le immunità ecclesiastiche[337].

Tali immunità sono privilegi di carattere universale, che esentano le persone e le cose ecclesiastiche ed i luoghi sacri, da alcuni obblighi imposti lecitamente dallo Stato nel quale territorialmente risiedono. Dato che il carattere 'sacro' delle persone e delle istituzioni ecclesiastiche costituisce il fondamento delle immunità religiose, da tale 'naturale' peculiarità, discende una conseguente primazia dei soggetti ecclesiastici nei confronti dei laici[338].

Evoluzione recente delle immunità.

I privilegi riconosciuti ai religiosi ed ai chierici si distinguevano, secondo il vecchio Codice di Diritto Canonico, in quattro tipologie: il *privilegium canonis*, il *privilegium fori*, il *privilegium immunitas* e il *privilegium competentiae*.

---

[336] A. CASSESE, *Diritto…,cit.,* pag. 117.

[337] MONS. S. INDELICATO, voce '*Immunità'*, in *Dizionario Canonico Concordatario*, Torino 1957, pag. 172.

[338] G. BARBERINI, *Elementi Essenziali dell'Ordinamento Giuridico Canonico*, Torino 2002, pag. 100.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Il primo, consisteva nell'immunità riconosciuta alla persona del chierico e del religioso in forza del proprio *status*, di chierico o consacrato, per grazia del quale la persona diviene ed è riconosciuta 'sacra'. Chiunque avesse violato dolosamente tale sacralità, commettendo un'infrazione contro la dignità e la libertà del religioso, sarebbe incorso in sanzioni ecclesiastiche differenziate in base alla gravità dell'illecito[339].

Il *privilegium fori*, al contrario, concerneva tutte le cause civili o penali. Il chierico o il religioso, infatti, godeva del diritto di essere giudicato esclusivamente da un tribunale ecclesiastico, salvo che la legislazione ecclesiastica o una Convenzione con la Santa Sede non avesse disposto diversamente[340].

In virtù del terzo privilegio, ai chierici e ai religiosi era garantita l'immunità dal servizio militare o da altre funzioni, od obblighi ritenuti incompatibili con la vocazione ecclesiastica scelta[341].

Il *privilegium competentiae*, infine, riconosceva al clero la possibilità, per chi si trovasse in difficoltà economica tale da non poter far fronte ai propri debiti, di poter trattenere per sé il necessario al proprio sostentamento, con l'impegno, quanto prima, di rispettare gli obblighi assunti verso i creditori[342].

Tali immunità ecclesiastiche, tuttavia, con il passare del tempo e la redazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, sono state rielaborate e modernizzate.

---

339 E. F. REGATILLO E G. MONETTI, voce '*Immunità'...,cit,* pag. 6.
340 R. MON, voce '*Immunità'*,…, cit., pag. 704.
341 MONS. S. INDELICATO, voce '*Immunità'*…, cit, pag. 172.
342 R. MON, voce '*Immunità'*…, cit., pag. 704.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

A seguito di un intervento di depenalizzazione giuridica, nel *privilegium caconis*, il numero dei casi nei quali è ravvisabile un reato si è notevolmente ridotto. Attualmente, infatti, si è puniti solo nel caso in cui l'atto sia doloso e commesso contro un ecclesiastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Per tale crimine si è condannati a pene discrezionali valutate caso per caso[343].

La Chiesa, che oggi non pretende l'attribuzione del *privilegium fori*, lasciando la regolamentazione della materia al diritto dei singoli Stati, ha già esaminato, in Concordati, stipulati con varie nazioni, degli specifici Accordi in merito. Anche se, in alcuni Stati, in forza del *privilegium fori*, il chierico e il religioso non possono essere giudicati da tribunali laici per i propri atti illeciti, essi possono, comunque, ricoprire, in tali sedi giudiziarie, il ruolo di procuratori, tutori, testimoni o curatori[344].

Con nuova normativa giuridico-canonica, il *privilegium immunitas*, perde il proprio carattere di 'privilegio' divenendo, un vero e proprio 'dovere' per gli ecclesiastici. Il chierico, infatti, deve usufruire delle particolari esenzioni, concesse dalla legislazione civile, dalle Convenzioni e dalle consuetudini, perché tali statuizioni normative permettono loro di non esercitare incarichi e pubblici uffici estranei al loro stato clericale[345].

Il privilegio dell'*immunitas competentiae*, invece, dopo aver perso il proprio valore normativo a favore dei soli ecclesiastici, attualmente

---

[343] E. F. REGATILLO E G. MONETTI, voce '*Immunità'*…,cit, pag. 7.

[344] QUADRI, voce '*Immunità'*, in *Il Vocabolario Treccani*, II edizione, Torino 1997, pag. 193.

[345] I. M. DE BER, voce '*Immunità'*, in *Grande Dizionario Enciclopedico*, VII edizione, Torino 1983, pag. 874.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

viene considerata come una garanzia riconosciuta ed attribuita, dalle leggi civili, a ciascun soggetto che, in difficoltà economica, non sia in grado di far fronte ai propri debiti[346].

La tutela dei diritti riguardanti l'immunità ecclesiastica era devoluta al dicastero della "Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica" la cui funzione peculiare era rappresentata dalla valutazione e dalla trattazione di tutte quelle controversie relative alla violazione della giurisdizione e dei privilegi ecclesiastici da parte dei tribunali laici[347].

Le attuali immunità.

Oltre alle immunità ecclesiastiche sopra ricordate oggi vengono attribuite alla Santa Sede altre immunità.

L'articolo 8 del Trattato in Laterano, infatti, considera "sacra ed inviolabile" la persona del Sommo Pontefice, riservandoLe una incapacità penale generale che prevede non soltanto una non - punibilità del soggetto, ma anche l'impossibilità di essere soggetto di imputazione di un qualsiasi illecito penale[348].

Sebbene oggi il riferimento al carattere 'sacro ed inviolabile' non abbia più alcuna base giuridica, la figura del Sommo Pontefice, viene, di riflesso, ricompresa nella Costituzione, all'articolo 90, all'interno della disciplina relativa ai Capi di Stato[349].

---

[346] G. ROCCA, voce '*Immunità'*, in *Dizionario degli Studi di Perfezione*, VII edizione, Roma 1997, pag. 193.

[347] E. F. REGATILLO E G. MONETTI, voce '*Immunità'…,cit,* pag. 7.

[348] G. BARBERINI, *Elementi Essenziali dell'Ordinamento Giuridico Canonico*, Torino 2002, pag. 106.

[349] MONS. S. INDELICATO, voce '*Immunità'*,cit., pag. 173.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

La norma costituzionale italiana prevede, infatti, che egli non sia da considerarsi "responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento o per attentato alla Costituzione"[350]. Si riconosce, quindi, un'immunità funzionale generale, oltre la previsione di un'immunità penale sostanziale e processuale generalizzata, riconosciuta in favore dei Capi di Stato estero secondo le norme consuetudinarie internazionali[351].

Sono previste poi ulteriori garanzie ed esenzioni, prevalentemente nel Trattato, per i Cardinali, per gli alti dignitari ecclesiastici e per tutti coloro che ricoprono i più alti uffici e particolari funzioni nella Santa Sede o che, a vario titolo, operano alle sue dipendenze[352]. Fra queste, all'articolo 17 del Trattato, il trattamento fiscale di favore per i dignitari, impiegati, dipendenti e salariati, dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa e dagli enti gestiti dalla S. Sede anche fuori Roma[353].

Le retribuzioni di tali soggetti sono esenti da ogni tipo di imposta sia verso lo Stato italiano, sia verso altri enti, a patto che sia in corso un rapporto di lavoro[354].

Il carattere sacro della Chiesa cattolica non si estende alle sole persone che vi operano al suo interno, ma anche, alle cose inanimate

---

350 G. BARBERINI *Elementi Essenziali dell'Ordinamento*..,.cit, pag. 110.

351 I. M. DE BER, voce '*Immunità'*, in *Grande Dizionario Enciclopedico*, VII edizione, Torino 1983, pag. 875.

352 R. QUADRI, voce '*Immunità'*, in *Il Vocabolario Treccani*, II edizione, Torino 1997, pag. 193.

353 G. BARBERINI, *Elementi Essenziali dell'Ordinamento…cit.,* pag. 106.

354 I. M. DE BER, voce '*Immunità'*, in *Grande Dizionario Enciclopedico*, VII edizione, Torino 1983, pag. 876.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

per le quali norme internazionali dispongono immunità e garanzie ad esse relative[355].

Gli articoli dal 13 al 16 del Trattato in Laterano, infatti, disciplinano il regime giuridico dei beni immobili della Chiesa; ed indicandoli dettagliatamente ne riconoscono la loro piena proprietà in capo alla Santa Sede[356].

Tali immobili, "e gli altri edifici nei quali la Santa Sede, in avvenire, crederà di sistemare altri suoi Dicasteri", anche se situati in territorio italiano, godono delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, in particolare dell'extraterritorialità, o immunità locale, con caratteri peculiari[357].

La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche è competente, dal 1961, a disciplinare tali immunità; l'articolo 21 in particolare, il quale stabilisce che "lo Stato accreditario deve, nell'ambito della sua legislazione, agevolare sul suo territorio l'acquisto, da parte dello Stato accreditante, delle stanze necessarie alla missione oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera. Se occorre, esso deve anche aiutare le missioni ad ottenere delle abitazioni adeguate per i loro membri"[358].

Fatto salvo quanto previsto nelle norme della Convenzione di Vienna e del Trattato in Laterano, le immunità sugli immobili

---

355 G. BARBERINI, Elementi Essenziali dell'Ordinamento …,cit., pag. 108.

356 MONS. S. INDELICATO, voce '*Immunità…,cit.,* 173.

357 G. BARBERINI, *Elementi Essenziali dell'Ordinament…,cit.*, pag. 107.

358 I. M. DE BER, voce '*Immunità'*, in *Grande Dizionario Enciclopedico*, VII edizione, Torino 1983, pag. 874.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

rimangono di competenza della legislazione e della giurisdizione italiana359.

Le stesse immunità, inoltre, sono applicate alle Chiese, anche con sede fuori Roma, nelle quali il Sommo Pontefice celebri funzioni chiuse al pubblico. Si è parlato in tali casi di "speciale condizione giuridica" riservata agli immobili in questione, che amplierebbe, di fatto, il regime delle immunità normalmente riconosciute per effetto delle disposizioni contenute nell'artico 23 del Trattato[360].

Gli immobili di proprietà della Santa Sede, inoltre, non saranno mai assoggettati a vincoli o espropriazioni per pubblica utilità, se non previo accordo con la S. Sede. Inoltre saranno esenti, inoltre, da qualsiasi tributo sia verso lo Stato, sia verso qualsiasi altro ente, come disposto dall'articolo 2 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n° 601e dall'articolo 4 della legge del 23 ottobre 1992 n° 421[361].

Per quanto riguarda a giurisprudenza italiana che in generale si è occupata del fenomeno dell'immunità dello Stato italiano verso la Santa Sede e la stessa Chiesa cattolica si può rilevare quanto segue.

Il riconoscimento della soggettività giuridica internazionale della Santa Sede è, inoltre, ravvisabile in numerose sentenze di legittimità della Suprema Corte di Cassazione Italiana.

La Suprema Corte, infatti, a Sezioni Unite, nella sentenza del 1979, si esprime così in merito alla personalità di diritto da attribuire alla Chiesa Cattolica: "alla Santa Sede, nella quale si concentra la

[359] I. M. DE BER, voce '*Immunità'*…,cit, pag. 875.
[360] F. DURANTE E E. SPATAFORA, *Gli Accord…*, cit., pag. 13.
[361] G. BARBERINI, *Elementi Essenziali dell'Ordinamento …,cit,* pag. 109.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

rappresentanza della Chiesa Cattolica e dello Stato Città del Vaticano, è stata riconosciuta la soggettività internazionale ad entrambi i titoli e quest'ultima non è venuta meno neanche quando era cessata la titolarità di qualsiasi potere statuale"[362]. In tale sentenza quindi, la Corte riconosce alla Santa Sede, una soggettività originaria ufficializzata, precedentemente, mediante stipulazione dei Patti Lateranensi. Pertanto la Cassazione, in considerazione di tale personalità giuridica internazionale e dell'esenzione, disciplinata dal diritto internazionale, dalla giurisdizione italiana di enti e beni ecclesiastici, oltre che di rapporti di lavoro riguardanti un ente pubblico estero operante nello Stato italiano, si dichiara incompetente nel giudicare questioni inerenti la Santa Sede[363].

A conferma di tale orientamento giurisprudenziale, nel 1988, la stessa Corte afferma come "la Santa Sede sia sopravvissuta, quale soggetto di diritto internazionale, all'estinzione dello Stato Pontificio per *debellatio* avvenuta nel 1870 per effetto dell'annessione di Roma da parte dello Stato Italiano"[364], e pertanto, con la sentenza del 1989, dichiara essa, "quale emanazione ed istituzione somma della Chiesa Cattolica, titolare di personalità giuridica internazionale, assumendo nell'ordinamento internazionale la stessa posizione che hanno gli Stati sovrani"[365].

[362] Cassazione Sezioni Unite, 18 Dicembre 1979 n° 6569, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale,* 1981, pag. 124.
[363] Cassazione Sezioni Unite, 18 Dicembre 1979 n° 6569, *in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 1981, pag. 132.
[364] Cassazione 3 dicembre 1988 n° 6547, in *Diritto Ecclesiastico*, II parte, 1989, pag. 102.
[365]Cassazione Sezioni Unite, 17 Novembre 1989 n° 4909, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale,* 1991, pag. 448.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Più interessante è la questione dell'immunità, nel senso di riconoscere la sussistenza o meno della giurisdizione italiana per le vertenze laburistiche instaurate da dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali della Chiesa cattolica. Infatti, in questi casi la giurisprudenza ha trovato un appiglio nella natura bifronte delle attività poste in essere dal soggetto di diritto internazionale ed è stata superata la distinzione tra esercizio delle funzioni primarie, cioè il potere d'imperio, e fiunzioni diverse esercitabili dalla Santa Sede alla stregua di qualunque altra persona privata.

Degna di menzione, sotto tale profilo, é la giurisprudenza che si é formata con riguardo all'Ospedale del Bambin Gesù, sito in Roma presso un immobile "extraterritoriale" ai sensi del combinato disposto degli artt.14 II comma e 15 I comma Trattato Lateranense. Infatti, il Consiglio di Stato, con la pronunzia 20 febbraio 1968 n.115, chiarendo che l'Ospedale non gode di personalità giuridica nell'ordinamento italiano deve essere stimato come una semplice entità patrimoniale della Santa Sede. Infatti, "*l'immunità dello Stato o dell'ente pubblico straniero ... si riferisce solo all'attività rientrante nello svolgimento dei fini propri ed essenziali dello Stato straniero che attraverso un suo organo operi in territorio soggetto alla sovranità italiana, e non anche alle altre attività che vengono esplicate al di fuori di tale ambito*". Da siffatto postulato, i giudici ne hanno tratto la "giudicabilità" della materia inerente ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ospedale, imperniando il ragionamento sulla valutazione che l'erogazione di prestazioni sanitarie ai cittadini

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

non può essere ascritta tra le finalità essenziali ed esclusive della Santa Sede.

Sulla stessa linea si è posta la Cassazioone con la sentenza 28 settembre 1985 n.4727a SS.UU. che, dalla connotazione profana dell'arte medica, ha tratto la sua irriconducibilità alla sfera di sovranità statuale, munita dalla guarnetigia lateranense.

Allo stesso modo, la sentenza a SS.UU. Della Cassazione del 17 marzo 1989 n.1326, con l'opposizione di un fermo diniego alla doglianza avanzata dall'Ospedale ricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art.41 c.p.c. e relativa, tanto all'essenzialità ed istituzionalità - per la Santa Sede - degli scopi caritativi, quanto al loro effettivo perseguimento da parte dell'ente ospedaliero.

Sulla stessa linea interpretativa circa l'attività tipografica di alcuni dipendenti licenziati dalla Pontificia Università Gregoriana che nelle sentenze a SS.UU. del 7 luglio 1988 n.4483 e 30 maggio 1991 n.6143 è stata qualificata privatisticamente per cui non sotratte alla giurisidizone del giudice italiano.

Non da meno rispetto alle precedenti decisioni circa la cognizione del giudice italiano, è stata interpretata la guarentigia lateranense e internazionale, inannzi all'ipotesi di una separazione tra ambito della funzione sovrana ed ambito delle funzioni private. Ad esempio nella controversia che ha visto opposto per motivi previdenziali il direttore del coro dipendente del Capitolo della Patriarcale Arcibasilica di San Giovanni in Laterano all'ente datore di lavoro. Nel risolvere – con sentenza 17 novembre 1989 n.4911 - la

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

questione nel senso di affermare la giurisdizione del giudice italiano, le SS.UU. della Cassazione hanno fondato il proprio ragionamento: *a)* sotto il profilo intrinseco al rapporto sostanziale dedotto, della mera natura ausiliaria delle mansioni concretamente svolte; *b)* sotto il profilo della dialettica processuale, dell'inidoneità del *petitum* ad incidere sull'organizzazione interna dell'istituzione attraverso un suo travalicamento degli aspetti esclusivamente patrimoniali della controversia.

5. Le immunità relative alle comunicazioni della Santa Sede

Premessa. Antecedente giurisprudenziale: lo IOR.

La questione che maggiormente coinvolge le norme relative all'immunità dei luoghi e delle persone riconosciute alla Santa Sede, ed anche le più diverse esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché l'interesse pubblico della giustizia è quello concernente l'ambito delle comunicazioni internazionali della Santa Sede[366].

Poiché le sentenze relative alla problematica delle telecomunicazioni della Santa Sede sono state fondate e redatte in forza di quanto precedentemente accaduto in altro caso giurisprudenziale, che ha coinvolto altri organi della Sede Apostolica, il caso I.O.R., è necessario ai fini di una chiara

[366] P. CARETTI, *I Diritti Fondamentali. Libertà e Diritti Sociali*, Torino 2002, pag. 395

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

comprensione delle vicende telecomunicative, ripercorrere brevemente l'iter giuridico del processo I.O.R[367].

Uno dei primi casi giurisprudenziali in materia, si verificò nel 1987. La quinta sezione penale della Suprema Corte emise una sentenza definitiva che riconfermava il principio di 'non ingerenza' dello Stato italiano nell'organizzazione e nell'azione di enti centrali della Chiesa Cattolica.

Il caso in questione vedeva coinvolti, nel processo penale, alcuni funzionari dell'Istituto per le Opere di Religione del Vaticano (I.O.R.) per fatti di bancarotta fraudolenta, a causa di truffe effettuate su capitali, investiti nell'istituto, da privati cittadini[368].

Nella sentenza della Cassazione italiana del 17 luglio 1987, la Corte ha valorizzato la formulazione letterale dell'articolo 11 del Trattato in Laterano, nella quale l'espressione 'esenti da ogni ingerenza' mette in evidenza una carenza normativa per ciò che concerne l'indicazione di specifiche limitazioni a tale esonero[369].

L'obbligo di non ingerenza si risolse, in questo caso, nell'applicazione di un principio generale di esenzione dalla giurisdizione italiana degli enti centrali della Chiesa Cattolica per attività poste in essere nell'esercizio di funzioni istituzionali[370].

---

[367] C. COLAIANNI, *Lo IOR e l'articolo 11 del Trattato Lateranense*, in *Foro*, I parte, 1988, pp. 2082 e 2083.

[368] BERTONI, *Enti Centrali della Chiesa e Immunità Penali*, in *Cassazione Penale*, 1987, pag. 1921.

[369] *Cassazione Sezione Penale*, sentenza del 17 Luglio 1987, in *Foro Italiano*, 1988, pp. 444 – 445.

[370] BERTONI, *Enti Centrali della Chiesa e Immunità Penali*, in *Cassazione Penale*, 1987, pag. 1923.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Affinché si potesse emettere una giusta sentenza, la Corte dovette, inoltre, risolvere un ulteriore problema posto in ordine alla precisa individuazione degli enti centrali della Chiesa Cattolica che godono della piena immunità giurisdizionale[371].

Considerato che lo stesso articolo 11 del Trattato in Laterano, nel sancire il principio di non ingerenza, fa riferimento esclusivamente agli enti centrali della Chiesa Cattolica, la Corte ravvisò nell'istituto in questione i parametri necessari a considerarlo tale[372].

A seguito del ricorso in Cassazione, quindi, la Suprema Corte, con giudizio di legittimità, annullò la sentenza del Tribunale di Milano emessa in precedenza, confermativa del mandato di cattura degli imputati, affermando in quell'occasione come questi non potessero essere giudicati nel foro italiano per difetto di giurisdizione[373].

Avendo operato, infatti, non come privati individui ma in qualità di amministratori dell'ente, qualificato 'ente centrale della Chiesa Cattolica', e come tale immune dalla giurisdizione italiana secondo il principio di non ingerenza sancito nell'articolo 11 del Trattato in Laterano, "il contraente assuntore dell'obbligo", cioè l'ordinamento italiano "si sarebbe autodelimitato in favore della controparte di "tutte le pubbliche potestà", tra cui anche la giurisdizione"[374].

Ravvisando nell'IOR, quindi, un istituto appartenente alla categoria degli enti centrali della Chiesa, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, e conseguentemente tutelato, le immunità ad esso

---

[371] *Cassazione Sezione Penale*, sentenza del 17 Luglio 1987, in *Foro Italiano*, 1988, pag. 451.
[372] P. CARETTI, *I Diritti Fondamentali. Libertà e Diritti Sociali*, Torino 2002, pag. 397.
[373] BERTONI, *Enti Centrali…, cit.,* pag. 1924.
[374] *Trattato in Laterano tra Repubblica Italiana e Santa Sede*, 1929, articolo 11

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

spettanti: l'immunità in senso stretto in capo all'ente e quella personale per gli amministratori[375].

La questione penale della Radio Vaticana.

Nel 1999 un ulteriore caso quello della 'Radio Vaticana', coinvolse interessi diversi e ripropose la discussione[376].

A causa della diffusione di radiazioni elettromagnetiche, tramite gli impianti siti in Santa Maria di Galeria, ed essendo le persone residenti nelle aree circostanti turbate e danneggiate dalla produzione delle stesse, l'accusa si mosse contro i responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana[377].

Il caso si presentò immediatamente complesso e delicato, anche, e soprattutto, per l'ingerenza e la portata degli interessi coinvolti: la salute delle persone fisiche, la tutela dell'ambiente e il più generale principio di giustizia pubblica[378].

Nonostante il primo grado di giudizio abbia emesso, nel 2000, sentenza di 'non luogo a procedere' nei confronti di Radio Vaticana, considerata dal giudice monocratico immune alla giurisdizione italiana perché identificata quale ente centrale della Chiesa Cattolica, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha

[375] *Cassazione Sezione Penale*, sentenza del 17 Luglio 1987, in *Foro Italiano*, 1988, pag. 460.
[376] F. LOMBARDI., *Radio Vaticana ed elettrosmog. Il dibattito e le Prospettive di Soluzione*, in *Aggiornamenti Sociali*, Luglio – Agosto 2001, pag. 608.
[377] P. FERRARI DA PASSANO, *Extraterritorialità e Radio Vaticana*, in *Civiltà Cattolica*, 15 Settembre 2001 n° 3630, pp. 480 e 481.
[378] L. IANNACONE, *Radio Vaticana e Giurisdizione Italiana: ancora a proposito di una recente pronuncia del Tribunale di Roma*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2002, pag. 639.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

invece, nel febbraio del 2002, riaperto e rivalutato l'intera questione[379].

L'iter processuale si aprì a seguito delle segnalazioni dell'A.S.L., inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con le quali si riscontravano emissioni di onde elettromagnetiche superiori al limite stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale n° 381 del 1998[380].

Alle informative sanitarie, si sono successivamente aggiunte numerose denunce di privati cittadini lesi da tali emissioni elettromagnetiche. Ciò fece aprire un'inchiesta ufficiale, ad opera della Procura di Roma, ed, in seguito, un processo a carico di tre responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana[381].

La sentenza del Tribunale monocratico di Roma, che concluse il primo grado di giudizio, fondò la propria motivazione sulle fonti normative che disciplinano i rapporti fra Santa Sede, Stato italiano e la precaria posizione di Radio Vaticana[382]. Secondo il giudice che affrontò la questione dell'individuazione della categoria di 'enti centrali della Chiesa Cattolica'[383], la definizione di ente centrale spetterebbe esclusivamente alla Santa Sede, in forza di quei criteri

[379] P. FERRARI DA PASSANO, *Extraterritorialità e Radio…,cit.,* pag. 493.
[380] L. IANNACONE, *Radio Vaticana e Giurisdizione Italiana: ancora a proposito di una recente pronuncia del Tribunale di Roma*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2002, da pag. 640 a pag. 645.
[381] P. FERRARI DA PASSANO, *Extraterritorialità e Radio Vaticana*, in *Civiltà Cattolica*, 15 Settembre 2001 n° 3630, pp. 496 e 497
[382] L. IANNACONE, *Radio Vaticana e Giurisdizione Italiana: ancora a proposito di una recente pronuncia del Tribunale di Roma*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2002, pag. 646.
[383] P. FERRARI DA PASSANO, *Extraterritorialità e Radio …,cit.,*, pag. 499.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

di identificazione riscontrabili nella rilevanza costituzionale dell'ente nell'ordinamento di appartenenza, nel riconoscimento della personalità giuridica, nel possesso di un'autonomia patrimoniale e nello svolgimento di un'attività istituzionale[384]. Sulla base di tali argomentazioni, richiamando lo Statuto di Radio Vaticana e in forza della precedente sentenza di Cassazione relativa al caso IOR, il giudice monocratico dichiarò di non doversi procedere verso i tre imputati per difetto di giurisdizione, nel rispetto del principio di non ingerenza sancito dall'articolo 11 del Trattato in Laterano e delle regole internazionali inerenti l'immunità[385].

Il Pubblico ministero, contro tale sentenza, ricorse in Cassazione, e nel 2003 la sezione penale della Suprema Corte riesaminò il caso[386].

La sentenza della Cassazione n. 3630 del 2003.

Il contesto normativo in cui si inserisce la sentenza della Corte di Cassazione ha come parametri di riferimento l'articolo 11 del Trattato e l'insieme delle norme pattizie volte ad assicurare, in modo stabile, alla Santa Sede, organo di governo della Chiesa universale, un'assoluta indipendenza per l'adempimento della propria missione nel mondo[387].

In effetti, tutte le garanzie di carattere personale e reale contenute nel Trattato, sono fondate sull'esigenza di assicurare alla Santa

[384] C. CARDIA, *Il Governo della Chiesa*, Il Mulino,Bologna 1999, pag. 104.
[385] F. LOMBARDI, *Radio Vaticana ed elettrosmog. Il dibattito e le Prospettive di Soluzione*, in *Aggiornamenti Sociali*, Luglio – Agosto 2001, pag. 609.
[386] P. FERRARI DA PASSANO, *Extraterritorialità…,cit.,* pag. 502.
[387] M. R. SAULLE E M. SIMONE, *La Sentenza della Cassazione sulla Radio Vaticana*, in *Civiltà Cattolica*, II parte, 2004, da pag. 9 a pag. 12.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Sede, cioè al Pontefice e agli organi attraverso i quali provvede al governo di tutta la Chiesa, l'assoluta e visibile indipendenza, e sono altresì finalizzate alla tutela di una riconosciuta sovranità indiscutibile nel campo internazionale[388].

I problemi fondamentali che la Corte risolse, al fine di un corretto giudizio di legittimità, si riferirono essenzialmente al principio di extraterritorialità da applicarsi a Radio Vaticana, alle regole sull'immunità inerenti al caso, al principio di non ingerenza dello Stato italiano ed, infine, se tale istituto potesse o meno rientrare all'interno della definizione di ente centrale della Chiesa Cattolica[389].

La prima problematica emersa, in sede di giudizio della Cassazione, fu quella relativa all'estensione del concetto di extraterritorialità alla luce del Trattato lateranense.

Nel caso della Radio Vaticana la garanzia della extraterritorialità e la garanzia della non ingerenza da parte dello Stato italiano concorrono ad assicurare una immunità funzionale ad una istituzione che partecipa all'attività istituzionale della Santa Sede, come chiaramente enunciato nello Statuto dell'ente, in cui è precisato che esso ha lo scopo di annunciare con libertà, fedeltà ed efficacia il messaggio cristiano, e collegare il centro della cattolicità

[388] F. FINOCCHIARO, *Radio Vaticana, la Giurisdizione Italiana e la Costituzione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2002, pag. 41.
[389] C. CARDIA, *Il Governo..,cit.,* pp. 104 e 105.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

con i diversi Paesi del mondo diffondendo la voce e gli insegnamenti del Romano Pontefice[390].

Nel più ampio quadro del diritto della Santa Sede di comunicare direttamente e liberamente con tutto il mondo, esiste un obbligo internazionale, che lo Stato italiano si è assunto con l'articolo 6 del Trattato, di assicurare i collegamenti radio[391].

A ciò si aggiunga il fatto che in virtù dell'articolo 15 del Trattato, l'Italia, per assicurare l'immunità funzionale delle istituzioni attraverso cui la Santa Sede esercita la propria attività di governo universale, si è impegnata a riconoscere le immunità proprie delle sedi degli agenti diplomatici agli immobili nei quali la Santa Sede riterrà opportuno sistemare i propri Dicasteri[392]. Sussiste, dunque, un obbligo dello Stato italiano di concedere l'immunità a fronte di una decisione della Santa Sede del tutto autonoma e insindacabile[393].

Entrambe le disposizioni richiamate, che godono nell'ordinamento italiano di tutela normativa in forza dell'articolo 7 della Costituzione, sarebbero state sufficienti a garantire l'estensione dell'immunità territoriale agli impianti radiotrasmittenti vaticani una volta che la Santa Sede, considerata l'impossibilità di mantenerli in Vaticano, ne avesse individuata un'allocazione idonea in territorio italiano[394].

---

[390] M. MIELE, *L'Immunità Giurisdizionale degli Organi Stranieri*, Giuffrè, Milano 1961, pp. 32 e 33.
[391] M. GIULIANO, *Le immunità Diplomatiche e la Giurisdizione Civile*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1961, pag. 16.
[392] M. R. SAULLE E M. SIMONE, *La Sentenza della Cassazione sulla Radio Vaticana*, in *Civiltà Cattolica*, II parte, 2004, da pag. 14 a pag. 17.
[393] F. FINOCCHIARO, *Radio Vaticana, la Giurisdizion…,cit.,* pag. 41 e 42.
[394] F. FINOCCHIARO, *Radio Vaticana, la Giurisdizione …,cit.,*, pag. 42.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Ma nel caso della Radio Vaticana si è pervenuti, oltre che con riferimento alle disposizioni del Trattato, ad uno specifico Accordo tra Italia e Santa Sede: la Convenzione del'8 ottobre 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 13 giugno 1952, n. 680; Accordo che come tutte le Convenzioni internazionali è garantito dall'articolo 10 della Costituzione[395].

La concessione della extraterritorialità per gli impianti di Santa Maria di Galeria, allocati in un'area dieci volte più ampia dello Stato della Città del Vaticano, non è dunque l'effetto diretto, come "atto dovuto", dell'articolo 15 del Trattato, bensì costituisce il risultato dell'incontro delle volontà delle due Parti contraenti, rivolte precisamente ad assicurare l'immunità territoriale per il libero esercizio della funzione radiotrasmittente[396]. Pertanto, in questo caso, l'Italia ha concesso l'extraterritorialità dopo aver sovranamente valutato sia la localizzazione dell'immobile beneficiario, sia l'attività che in essa doveva esercitarsi[397].

La Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana hanno, inoltre, convenuto di estendere il privilegio della extraterritorialità all'area di Santa Maria di Galeria in considerazione della necessità per la Santa Sede di procedere a un miglioramento e a uno sviluppo dei suoi impianti radio, in modo da assicurarle la possibilità di effettuare radio-trasmissioni dirette a tutto il mondo cattolico, e

[395] F. FINOCCHIARO, *Radio Vaticana, la Giurisdizione …,cit.,*, pag. 45.
[396] A. VITALE, *Corso di Diritto Ecclesiastico*, Giuffrè, Milano 1986, pag. 26.
[397] F. FINOCCHIARO, *Radio Vaticana, la Giurisdizione…,cit.,* pag. 46.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

riconosciuta la convenienza che le estensioni all'uopo prescelte godessero di tale privilegio[398].

Da ciò è facile evincere che l'Italia si è obbligata internazionalmente a garantire la piena libertà di comunicazione della Santa Sede verso tutto il mondo; la Radio Vaticana è l'ente attraverso cui tale libertà si esplicita per quanto attiene alle radiotrasmissioni che per poter esercitare funzioni riconducibili all'attività istituzionale della Santa Sede deve godere delle immunità assicurate in diritto internazionale dalla extraterritorialità[399].

Contrariamente a quanto afferma la sentenza della Cassazione, la zona su cui insiste l'extraterritorialità è, a norma del diritto internazionale, porzione del territorio dello Stato ospitante, su cui peraltro questo non esercita i poteri di imperio, tra cui quelli di polizia e di giurisdizione[400].

L'extraterritorialità si pone invero come una proiezione strumentale delle garanzie concernenti l'autonomo esercizio di funzioni pubblicistiche del soggetto sovrano a favore del quale è concessa.

Il secondo problema a cui la Corte dovette dare risposta riguardò la sussistenza, in capo agli imputati, di particolari immunità limitanti l'esercizio della giurisdizione penale italiana[401]. All'articolo 10 del Trattato in Laterano, è espressamente previsto che "ai dignitari della Chiesa e alle persone appartenenti alla Corte Pontificia, indicati in un elenco da concordarsi fra le parti contraenti", nonché ai

[398] A. VITALE, *Corso di Diritto Ecclesiastico*, Milano 1986, pag. 27.
[399] L. LA CROCE, *Enti Gestiti Direttamente dalla Santa Sede e Giurisdizione dello Stato Italiano*, in *Rivista di Diritto Ecclesiastico*, II parte, 2000, pp. 85 e 86.
[400] S. BERLINGÒ, *Diritto Canonico*, Giappichelli, Torino 1992, pag. 241.
[401] S. BERLINGÒ, *ult. cit.*, pag. 242

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

funzionari di ruolo "dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile" ai Dicasteri ed agli uffici, concerne l'esenzione da qualsiasi prestazione personale nello Stato italiano[402]. Secondo l'articolo 9 dello stesso Trattato, invece, i soli cardinali, persone residenti stabilmente nello Stato Città del Vaticano, sono soggetti alla esclusiva sovranità della Santa Sede; tuttavia è espressamente riconosciuto loro l'applicazione della giurisdizione italiana[403].

Alla luce di quanto sancito da tali articoli, per i quali nessuno degli imputati sembrerebbe rientrare all'interno della categoria dei soggetti beneficiari di particolari immunità o esenzioni, e considerato che i responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana non possono neanche essere ascrivibili alla categoria degli ecclesiastici che per ragioni di ufficio partecipano all'emanazione degli atti della Santa Sede fuori dalla Città del Vaticano, la Corte negò il riconoscimento dell'immunità personale in capo agli imputati[404].

L'interpretazione dell'articolo 11 apre una seconda e duplice relativa alla natura degli enti centrali della Chiesa Cattolica; dal punto di vista soggettivo, quali enti debbano considerarsi come centrali; dal punto di vista oggettivo, quali siano le garanzie assicurate ad essi[405].

---

[402] F. FINOCCHIARO, *Radio Vaticana, la Giurisdizione Italiana e la Costituzione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2002, pp. 43 e 44.
[403] S. BERLINGÒ, *ult. cit.*, pag. 242
[404] C. CARDIA, *Il Governo…,cit.,* pag. 102.
[405] P. CIPROTTI, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Padova 1964, pag. 106.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Tali enti vanno individuati tenendo conto sia della partecipazione alla funzione di governo della Chiesa universale propria del Pontefice (come i Dicasteri e gli altri organismi che costituiscono la Curia Romana), sia della loro costituzione e utilizzo da parte del soggetto sovrano, con funzioni strumentali o ausiliarie, necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali[406].

Quindi, Radio Vaticana potrebbe essere qualificata 'ente centrale' in quanto dotata di personalità giuridica, struttura, autonomia patrimoniale e nomina diretta del Vaticano dei propri dirigenti[407] .

In realtà, nella costituzione di Radio Vaticana è ufficialmente dichiarato come questa rappresenti semplicemente un istituto collegato alla Santa Sede, che non fa parte della Curia Romana ma che, in qualche modo, è connesso a questa prestando un servizio necessario ed utile al Sommo Pontefice, alla Curia e alla Chiesa universale[408].

E' dunque la legislazione stessa della Chiesa che non ricomprende Radio Vaticana fra i propri enti centrali[409].

Gli enti centrali della Chiesa, in sostanza non sono inseriti, come gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti a norma del Concordato, nell'ordinamento italiano né da questo di conseguenza sono disciplinati. Essi, viceversa, vengono assunti dall'ordinamento

[406] A. C. JEMOLO, *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, V edizione, Milano 1979, pag. 364.
[407] A. C. JEMOLO, *Lezion…,cit.,* pag. 364 e 365.
[408] V. DEL GIUDICE, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, IX edizione, Milano 1959, pag. 196.
[409] F. MARGIOTTA BROGLIO, *Enti Centrali della Chiesa e Istituto Delle Opere di Religione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile*, 1988, pag. 150.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

italiano così come sono nell'ordinamento canonico, nel quale ricevono personalità giuridica e funzioni proprie[410].

È evidente che la valutazione del carattere 'centrale' di un ente non può che essere effettuata in rapporto all'ordinamento canonico e dal soggetto che in esso ha sovranità, rientrando ovviamente tra i primi attributi della sovranità la libera organizzazione dei poteri di governo[411].

L'autolimitazione alla quale lo Stato italiano si è impegnato nell'articolo 11 del Trattato, in ordine all'esercizio di poteri pubblicistici nei confronti degli enti centrali, comporta a maggior ragione, in mancanza di qualsiasi altra determinazione pattizia, la rinuncia a definire quali enti rientrino in tale categoria. Di conseguenza, tale individuazione è rimessa alle autonome determinazioni dell'altra Parte contraente il Trattato, cioè la Santa Sede[412].

Giova, peraltro, ricordare come i caratteri distintivi degli enti centrali della Chiesa siano stati individuati dalla giurisprudenza della stessa Cassazione nella compresenza di quattro elementi: la personalità giuridica; l'autonomia patrimoniale; la competenza funzionale universale, cioè estesa a tutto l'ordinamento, per il raggiungimento dello scopo ad esso connaturalmente essenziale; la collocazione al centro territorialmente proprio dell'universalità[413].

---

[410] C. CARDIA, *Alcune innovazioni in materia di Enti Ecclesiastici*, in *Quaderni di Diritto di Politica Ecclesiastica*, 1997, pp. 915 e 916.
[411] A. C. JEMOLO, *Lezioni di Diritto…,cit.,* pag. 364.
[412] Idem.
[413] P. CARETTI, *I Diritti Fondamentali. Libertà e Diritti Sociali*, Torino 2002, da pag. 395 a pag. 404.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Dal punto di vista oggettivo, invece, si deve osservare che l'articolo 11 del Trattato contempla una generale immunità, senza limiti né di carattere funzionale né di carattere materiale[414].

Poiché la norma parla di esenzione da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, inteso quale soggetto pubblico sovrano, titolare dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, e poiché lo Stato si è assunto internazionalmente il dovere di non esercitare, nei confronti degli enti centrali della Chiesa, le funzioni proprie della sovranità, tra cui quella giurisdizionale, giurisprudenza e dottrina sono, ad oggi, divise in merito alla qualificazione di Radio Vaticana quale ente centrale della Chiesa[415].

L'inderogabile limite cui l'emittente vaticana è vincolata, discende dall'articolo 16 della Convenzione fra Italia e Santa Sede per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, stipulata il 18 novembre 1929 in esecuzione dell'articolo 6 del Trattato. In essa, infatti, la Santa Sede si è impegnata a osservare le norme internazionali in materia di radiotrasmissioni.[416]

Nel rispetto degli obblighi così assunti dalla Santa Sede lo Stato della Città del Vaticano ha ufficialmente adottato, sin dal 1992, le indicazioni date dai competenti organismi internazionali per i limiti di esposizione delle persone ai campi elettromagnetici e le opportune misure precauzionali; indicazioni fatte proprie dal Consiglio dell'Unione Europea nel 1999, con una Raccomandazione

[414] A. C. JEMOLO, *Lezion…,cit.,*pag. 86.
[415] F. MARGIOTTA BROGLIO, *Enti Centrali della Chiesa e Istituto Delle Opere di Religione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile*, 1988, pag. 151.
[416] P. CARETTI, *I Diritti Fondamentali. Libertà…,cit.,* pag. 404.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. A tali limiti, conseguentemente, la Radio Vaticana si è adeguata[417].

Rimane, comunque, il problema della tutela del diritto alla salute, che pure in una molteplicità di occasioni la Santa Sede ha dimostrato di avere particolarmente a cuore. Ma, a parte la dimostrabilità di un nesso di causalità tra le emissioni della Radio Vaticana e le pretese lesioni di tale diritto, resta il fatto che le norme internazionali ed europee ricordate in materia di precauzioni da adottarsi per l'esposizione delle persone a campi elettromagnetici contemplino livelli assai più elevati di quelli previsti dalle disposizioni italiane[418].

Muovendo dal presupposto che la nascita, le finalità di radiodiffusione internazionale e l'attività del centro radiofonico di Santa Maria in Galeria riposano su un Accordo internazionale, nel 2000 la Santa Sede e l'Italia si sono riuniti in una Commissione bilaterale finalizzata alla risoluzione della questione[419].

Soprattutto, resta il fatto che per la legittima preoccupazione di tutelare quel diritto fondamentale si debbano seguire prevalentemente la via della soluzione internazionale, percorsa, in effetti, con l'Accordo del'8 giugno 2001, con cui l'emittente

[417] F. FINOCCHIARO, *Giurisdizione dello Stato e Giurisdizione Ecclesiastica nell'Esperienza Giuridica*, in *Rivista di Diritto Processuale*, n° 4 del 1993, da pag. 154 a pag. 166.
[418] F. MARGIOTTA BROGLIO, *Enti Centrali della Chiesa e Istituto Delle Opere di Religione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile*, 1988, pag. 150.
[419] *Legge 13 giugno 1952 n° 680*, in *Gazzetta Ufficiale*, n° 150 del 1 Luglio 1952.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

vaticana si è impegnata a scendere ai limiti previsti dalla normativa italiana[420].

La Commissione, nel 2001, ha raggiunto un Accordo conclusivo consistente la disponibilità della Santa Sede a rispettare la normativa italiana, ribadendo, implicitamente, il compito primario dello Stato nel dovere di intervento a garanzia di un diritto fondamentale dei cittadini qual è il diritto alla salute[421].

6. L'art. 24 del Trattato Lateranense sulla neutralità del territorio vaticano.

La Santa Sede, in quanto soggetto sovrano anche nel campo internazionale, alla luce della propria natura e dei propri interessi, si impegna in una formale autolimitazione della propria capacità giuridica internazionale. Ciò significa che *"in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale",* vale a dire in forza della sua potestà sovrana (sovranità interna ed esterna), la Santa Sede ha assunto una posizione di estraneità alle competizioni politiche che molti Stati hanno emesso in ragione dei principi ispiratori del proprio sistema socio-politico e dei propri interessi. In sostanza, l'art. 24 sancisce tre principi fondamentali.

Innanzitutto è stabilità l'estraneità della Santa Sede alle c.d. competizioni temporali, ovvero ai conflitti, alle controversie, alle rivendicazioni territoriali, alle crisi regionali, ecc. In secondo luogo

[420] P. CARETTI, *I Diritti Fondamentali. Libertà e Diritti Sociali*, Torino 2002, da pag. 395 a pag. 404.
[421] F. FINOCCHIARO, *Giurisdizione dello Stato e Giurisdizione Ecclesiastica nell'Esperienza Giuridica*, in *Rivista di Diritto Processuale*, n° 4 del 1993, da pag. 154 a pag. 166.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

è stata prevista una espressa riserva della Santa Sede di poter intervenire fra le parti contendenti che esse fossero d'accordo per svolgere la sua missione di pace. Infine la neutralità e l'inviolabilità del territorio vaticano a conferma della estraneità alle competizioni temporali[422].

La tradizionale dottrina giuridica di natura canonistica ridimensiona l'ampiezza di una c.d. autolimitazione della capacità giuridica internazionale della Santa Sede espressa nella formula dell'art. 24.1. Ad opinione dei tale dottrina, infatti, i comuni negoziati diplomatici costituiscono una questione meramente spirituale, da considerare secondo le norme della giustizia e del bene comune, dal momento che riguardano la stessa religione o la pace comune, ricordando che il supremo custode e giudice della giustizia è lo stesso Pontefice. Per questo gli era riconosciuto un supremo diritto di intervento diplomatico nelle questioni temporali della società civile affinché esse fossero conformi alle regole della giustizia[423].

Tale impostazione, che prevede un primato pontificio nella comunità internazionale, è oggi anacronistica e, pertanto, impossibile da accogliere.

È certo pacifico che il Pontefice romano sia ascoltato o possa influenzare decisioni e comportamenti in sede internazionale; altra cosa è sostenere che egli possa rivendicare ancor oggi lo ius e che la comunità internazionale glielo riconosca. E' errato sia storicamente

[422] G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale*, Giappichelli, Torino, 2ª ed., 2003, p. 83 s.

[423] P.A. D'AVACK, voce *Santa Sede*, in *Novissimo digesto*, vol. XVI, p. 525.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

sia concettualmente, non soltanto per la concezione dello Stato moderno, per il diritto internazionale codificato e per la prassi degli Stati, ma anche sulla base del magistero del Vaticano II, dello stesso insegnamento pontificio nell'epoca contemporanea e delle prese di posizione della diplomazia della Santa Sede, la quale sa bene che nell'epoca contemporanea lo stesso problema della pace fra i popoli e fra gli Stati è certamente un problema morale ma che non può prescindere da un esame attento delle situazioni politiche[424].

La formula testuale dell'art. 24.1 deve essere intesa nel senso che la Santa Sede intende rimanere estranea alle controversie di carattere politico e/o militare e alle istanze internazionali ad esse collegate. Nel solco di tale impostazione concettuale si inserisce lo status della Santa Sede che non è membro a pieno titolo, ma solo osservatore, alle Nazioni Unite, all'UNESCO e nel Consiglio d'Europa. La S. Sede, come previsto dall'art. 24.1 potrà far valere la sua autorità morale, che è anche certamente politica, se richiesta, nel caso di mediazioni e di arbitrati[425]. In sostanza, nel trattato la Santa Sede non rinuncia a svolgere un ruolo *super partes*, che peraltro maggiormente risponde alla sua natura, impegnandosi nel contempo a non schierarsi in favore di una parte e a non operare in favore di essa.

Nella contemporanea attività internazionale l'estraneità alle competizioni, alle controversie e ai conflitti di carattere politico fra

[424] G. BARBERINI, *Riflessioni sull'origine e sul significato dellart.24 del trattato lateranense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*,2010, p. 12

[425] S. FERLITO, *La Santa Sede e il mantenimento della pace: il caso del Beagle*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 1985, p. 60 s.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

gli Stati è soltanto un momento nella ampia e complessa vita della comunità internazionale.

Ciò consente di concepire la previsione dell'art. 24.1 in senso positivo, appunto, come affermazione di imparzialità piuttosto che in senso negativo come generale autolimitazione. Non necessariamente però, imparzialità si traduce nella impossibilità o incapacità per la Santa Sede di partecipare attivamente alla vita della comunità internazionale, e quindi di assumere posizioni politiche, ovvero nella impossibilità o incapacità di intervento, con modalità conformi alla sua natura, anche a sostegno di posizioni di altri soggetti nella vita internazionale.

L'ultimo conflitto mondiale ha rappresentato un banco di prova particolarmente difficile della imparzialità della Santa Sede. Infatti la S. Sede, stretta nella morsa delle potenze belligeranti ma con essa, per diversi titoli, tutte collegate e dialoganti, ha dispiegato significativi sforzi per affermare, dimostrare e far accettare la propria imparzialità dinanzi ai regimi comunista e nazista persecutori della Chiesa; imparzialità che, ha destato discussioni e perplessità nella comunità internazionale, insieme a polemiche e anche accuse contro l'attitudine del papa Pio XII, che avvertiva fortemente l'esigenza di apparire imparziale nei confronti della Germania e dell'Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale, ma soprattutto per la mancanza di decise e convinte prese

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

di posizione su questioni drammatiche come l'esistenza dei campi nazisti di sterminio[426].

Al concetto di imparzialità della S. Sede, dunque, si affianca quello di neutralità[427], che nella sua accezione internazionale, difficilmente può essere riferito alla Santa Sede.

Si può, in sostanza, affermare che la Santa Sede rifiuti la qualifica di potenza o soggetto neutrale nella comunità internazionale soprattutto se consideriamo il contesto politico che ha interessato l'Europa e, di riflesso, gli altri continenti, dopo la seconda guerra mondiale quando sulla comunità internazionale piombarono eventi e situazioni che divisero i popoli in blocchi politico-militari, che crearono condizioni pericolosissime di guerra fredda e che, avuto inizio l'armamento nucleare, posero all'umanità in modo gravissimo il problema della sopravvivenza.

Lo Stato vaticano gode dello status internazionale di Stato neutralizzato (art. 24.2 del trattato lateranense:"*la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile*"), non soltanto espressamente riconosciuto dall'Italia, ma riconosciuto, almeno implicitamente, dalla generalità degli Stati. Lo Stato della Città del Vaticano non è uno Stato fine a se stesso, ma ha un intrinseco carattere strumentale per la libera attività degli

[426] G. BARBERINI, Riflessioni sull'origine e sul significato dellart.24 del trattato lateranense, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,2010, p. 13

[427] L. SICO, *Neutralità*, (voce), *Enc. Dir*., 5, 1978, 164-199; R BENIGNI., *La neutralità della Santa Sede,*, In *Arch. Giur.*, 2002,222, pag 252-351.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

organi centrali di governo della Chiesa cattolica; è definito uno "*Stato atipico*[428].

Nell'attività internazionale di tale Stato, è previsto un limite giuridico rappresentato dalla dichiarazione di neutralità, assoluta e permanente, contenuta appunto nel trattato lateranense e che si configura come un impegno di neutralizzazione in conseguenza della affermata estraneità della Santa Sede alle competizioni temporali, ma che si sintetizza nella unanime dottrina della strumentalità e funzionalità di tale Stato nei confronti della Santa Sede ai fini della Sua *effettiva* politica di imparzialità che rende la Santa Sede soggetto pacifico per eccellenza[429].

Tale impegno è da considerare *erga omnes*. Infatti la Santa Sede lo ha assunto anche nei confronti dell'intera comunità internazionale. Secondo le regole del diritto internazionale, non è detto che la neutralità dichiarata di un soggetto sia rispettata da tutti gli Stati; la neutralità dello Stato vaticano viene rispettata alla luce dell'autorità morale della Santa Sede, dato il particolare significato dell'impegno e data la specifica natura del soggetto dichiarante. Va anche detto che soltanto l'Italia avrebbe il diritto di chiedere gli adempimenti connessi allo stato di neutralità, avendo stipulato il trattato con la Santa Sede.

Tale impegno dipende soprattutto dal fatto che sia rilevante il rapporto strumentale e subordinato esistente fra Stato della Città del

[428] G. DALLA TORRE, voce *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXXII, Treccani, Roma,1991, pag. 5.
[429] E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU, una neutralità differenziata*, Giappichelli, Torino, 2008, pag 50 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Vaticano e Santa Sede cui presiede lo stesso romano pontefice; d'altra parte, lo Stato vaticano attuale non può essere assimilato allo Stato pontificio dei secoli scorsi stante la dichiarata finalità perseguita con la sua costituzione.

La neutralità sia in tempo di pace che in tempo di guerra, riferita al territorio, ha un senso, pur trattandosi dello Stato vaticano: ha il significato generale di impegno della Santa Sede ad escludere comunque l'utilizzazione dello Stato da parte di altre potenze e il suo coinvolgimento in caso di vicende belliche[430].

Al Vaticano però non mancano del tutto gli strumenti per agevolare un Paese invece che un altro. Potrebbe infatti perorare e sollecitare determinate operazioni militari, come è già accaduto. In ogni caso non si potrebbe chiedere al Papa di mantenere la neutralità ideologica, tipica degli stati neutrali, e di conseguenza di tacere in occasione di conflitti che con le moderne tecniche di combattimento possono avere una portata devastante per interi popoli.

Quindi è proprio la già citata politica di imparzialità che legittima la Santa Sede quale soggetto pacifico per eccellenza. Infatti in quanto ente trasversale del mondo, gode di una sovranità statale che ha come ultimo fine la compiuta difesa dei valori che costituiscono la persona umana.

[430] N. RONZITTI, voce *Neutralità*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XX,

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

CAPITOLO QUARTO

LA SPECIFICA ATTIVITA' INTERNAZIONALE DELLA SANTA SEDE

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

1. Gli scopi dell'azione diplomatica della Santa Sede.

Dopo aver descritto nei capitoli precedenti la questione della soggettività internazionale in genere, cui ha fatto seguito quella della Santa Sede in particolare, ed in ultimo la disciplina giuridica – normativa e giurisprudenziale - internazionalistica che lega la Santa Sede all'Italia, non rimane che soffermarsi sulla specifica analisi dell'attività della Santa Sede nell'ordinamento internazionale.

Va preliminarmente precisato che in quest'ambito non si cercherà di descrivere l'attività della Santa Sede rispetto ad ogni singola comunità nazionale nel senso di analizzare l'eventuale disciplina pattizia per specifici temi (es. matrimonio, enti etc.) che la Santa Sede stipula con ogni singolo Stato, principalmente a mezzo di concordati con cui si prevede una disciplina giuridica bilaterale che tenga conto delle esigenze contenute in specifiche disposizioni canonistiche, bensì si cercherà di soffermarsi sulla trasversalità della presenza e dell'azione della S. Sede nella Comunità internazionale.

Se la dottrina nel recente passato relativamente all'analisi della Santa Sede si soffermava principalmente sulla sua posizione giuridica e sulla natura della sua appartenenza all'ordinamento internazionale[431], oggi la dottrina mette maggiormente in evidenza il ruolo che la Santa Sede occupa in quest'ordinamento[432], il quale, fa emergere il ruolo politico-diplomatico che la Santa Sede assume in questo contesto.

---

[431] M. TEDESCHI, *Santa Sede in Enc. Dir*., Giuffrè, Milano, XLI, 1989, pagg.300

[432] G. BARBERINI, *Il contributo della dottrina cattolica per l'elaborazione dei principi di diritto internazionale*, Pellegrini, Cosenza, 2012

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

In altre parole, ad una lettura del fenomeno di tipo statico si è gradualmente sostituita un'analisi di tipo dinamico che cerca di cogliere la sostanza dell'intervento della Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Ciò è anche più consono alla peculiarità dell'ordinamento internazionale che privilegia un approccio sostanzialistico ad uno di tipo formalistico, al cui interno da secoli la Santa Sede opera.

Ovviamente, il fenomeno riguardato da un'angolatura interna di tipo ecclesiale, è confacente alla missione spirituale che la Chiesa cattolica e quindi per essa la Santa Sede, esercita nel mondo, nel senso che non si tratta di evidenziare l'apporto politico-diplomatico della Santa Sede, bensì si tratta di evidenziare il contributo religioso che quest'ultima ha fornito e tuttora fornisce nella comunità degli Stati e dei popoli in generale, oltre a quanto realizza nello specifico con gli strumenti classici di tipo concordatario in singoli Paesi. Infatti, la stessa autorità suprema della Chiesa cattolica in diverse occasioni ha messo in evidenza il confronto della concezione della Chiesa e del suo ordinamento rispetto alla persona umana ed ai connessi diritti, valorizzandone il contenuto etico e squisitamente antropologico, con le molteplici Dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo, da quella dell'Assemblea generale dell'ONU del 1948, il tutto per significare una osmosi di visuali, ma non già una fusione di prospettive[433]. In altre parole, la Santa Sede opera nell'ordinamento internazionale in diversi modi confacenti a questo

[433] R. COPPOLA, *Elementi di continuità e profili "innovativi" nella posizione della Santa Sede in materia di tutela dei diritti umani*, in AAVV, *il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2010, pag. 293 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

sistema, poiché rivendica l'esercizio di una missione spirituale che ne trascende le finalità sistemiche.

Da quanto detto discende che si ponga attenzione agli "strumenti internazionalistici" utilizzati dalla Santa Sede, già evidenziati nel secondo capitolo ed in particolare alla sua capillare rete diplomatica. Infatti, la Santa Sede, che come detto, ha una sua struttura diplomatica che giuridicamente, da un punto di vista internazionalistico, è identica alle altre diplomazie, ma per delle peculiarità intrinseche dei diplomatici è considerata "*sui generis*", poiché i rappresentanti del Papa, infatti, non servono uno Stato, ma una istituzione religiosa, la Chiesa Cattolica, i cui membri sono sparsi in tutto il mondo e i cui obiettivi sono diversi da quegli degli Stati con i quali mantiene rapporti[434].

Compiti estranei alla diplomazia della Santa Sede è l'occuparsi di relazioni commerciali e finanziarie, promozione turistica, così come alleanze politiche o militari, a meno che tali questioni comportino conseguenze morali che coinvolgono diritti umani, o famiglia o altri soggetti ai quali la Chiesa Cattolica si interessa.

I rappresentanti della Santa Sede nel mondo, evidenziando che la Chiesa "non è legata ad alcuna particolare forma di civiltà umana o sistema politico, economico o sociale", poiché grazie a questa universalità, la Chiesa può fungere da vincolo tra le nazioni purché

[434] CASTELLÓ Y ABRIL, Santos. *Diplomacia de la Santa Sede, una diplomacia para la paz.* Conferenza pronunciata dal Nunzio Apostolico in Argentina pressol il CARI (Consiglio Argentino per le Relazioni Internazionali), 16 nov. 2000.Disponibile in: http://aica.org/aica/documentos_files/Nunciatura_Apostolica/2000_11_16_Diplomacia. ht>.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

queste abbiano fiducia in lei e riconoscano lealmente la vera sua libertà in ordine al compimento della sua missione.

Questa azione diplomatica ha una caratteristica unica, cioè, la Santa Sede lascia sempre che sia uno Stato a prendere l'iniziativa ufficiale di chiedere una formalizzazione delle relazioni, e non prende mai l'iniziativa di interromperle[435].

Altri Autori, partendo dal fenomeno delle immunità diplomatiche, mettono in evidenza il fatto che nella prassi internazionale ed in particolare in ottemperanza alle norme e all'applicazione della Convenzione di Vienna del 1961 sul diritto dei Trattati, la soggettività internazionale è della Chiesa solo al vertice della sua organizzazione. Ciò potrebbe ingenerare l'equivoco che le funzioni canonistiche attribuite alla Santa Sede siano state recepite dal diritto internazionale, ma in realtà, le funzioni riconosciute ai Nunzi apostolici, non sono quelle previste dal codice di diritto canonico, bensì quelle previste per le missioni diplomatiche degli Stati[436]. Più precisamente, nell'ordinamento internazionale, la Santa Sede appare un soggetto che è diverso dallo SCV e non assurge a ente esponenziale di interessi religiosi, quale supremo organo di governo della Chiesa cattolica[437]. Questo non comporta che il diritto internazionale recepisca ciò che è da un punto di vista canonistico e

[435] C. FABRIS, *Presenza della diplomazia pontificia,* in *Rivista di studi politici internazionali*, 2006, pagg. 69-70.
[436] S. FERLITO, *L'Attvità*…,cit., pagg. 107-108
[437] S. FERLITO, *L'Attvità*…,cit pag.108.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

di diritto interno la Santa Sede e allo stesso tempo la Santa Sede è trattato al pari di uno Stato, pur non avendone i requisiti formali[438]. In ogni caso, è proprio questa intersecazione dei piani interpretativi della posizione della Santa Sede a fondarne la sua multiforme azione internazionale, corroborata dalla plurisecolare stipula dei concordati, atti internazionali bilaterali, i quali sono la riprova dell'inapplicabilità *tout court* delle categorie giuridiche internazionalistiche.

Non solo, la multiforme azione e la non applicabilità delle generali categorie internazionalistiche sono alla base dell'azione diplomatica della Santa Sede che ha obiettivi "misti" a riconferma di una soggettività ed una presenza internazionale *sui generis* che esprime la missione universale che rivendica la Chiesa cattolica.

2. L'attività nell'ordinamento internazionale della Santa Sede. Il diritto di arbitrato internazionale.

Una primaria attività diplomatico-internazionale esercitata dalla Santa Sede è stata la funzione di arbitrato internazionale, la quale ha antecedenti storici numerosissimi. Infatti, in un orizzonte europeo di *res publica christiana*[439] i Sovrani si rivolgevano al Pontefice, attesa la sua missione spirituale e formalmente in uno spirito di vassallaggio, per dirimere controversie e giungere a pacificazioni di guerre. Lo stesso Pontefice aderiva a consessi internazionali di pace

[438] S. FERLITO, *L'attività…*,cit.,pag.109.
[439] P. BELLINI, *"Respublica sub Deo". Il primato del Sacro nell'esperienza giuridica dell'Europa preumanista,* Le Monnier, Firenze, 1981.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

anche per fini esclusivamente religiosi, come nel caso della pace di Westfalia del 1648 al fine di evitare che i governanti producessero la frantumazione religiosa dell'Europa che appunto sancì la libertà confessionale, andando oltre il principio della libertà religiosa, riconosciuto in precedenza dalla pace di Augusta 1555.

Quest'azione ha avuto il suo culmine proprio nel 1815 con il Congresso di Vienna, che tra l'altro riconosceva e riconosce il diritto di decanato al nunzio apostolico del corpo diplomatico, accreditato presso uno Stato[440].

In altre parole, è proprio il riconoscimento degli altri soggetti internazionali ad aver attribuito alla Santa Sede nel tempo un ruolo di imparzialità nelle relazioni tra Stati, poiché non dipendente da interessi politici contingenti.

Il primo intervento di arbitrato della Santa Sede nell'età contemporanea risale alla guerra franco-prussiana del 1870, cui hanno fatto seguito gli arbitrati tra Germania e Spagna, riguardo alle isole Carolinas, nel 1885, l'intervento per redimere la controversia tra Inghilterra e Portogallo sulle frontiere del Congo nel 1890, l'arbitrato tra Perù e Ecuador sulle frontiere nel 1893, la mediazione proposta tra Inghilterra e Venezuela sulle frontiere della Guyana, nel 1894, l'arbitrato tra Haiti e la Repubblica Dominicana, nel 1895, l'appello del Papa Leone XIII all'Imperatore Menelik dell'Etiopia per i prigionieri italiani di guerra, del 1896, l'intervento del Papa per evitare la guerra tra Spagna e Stati Uniti sulla questione di Cuba nel 1898, l'arbitrato nella disputa tra Argentina e Cile sulle frontiere dal

[440] C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pag. 105 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

1900 al 1903, l'accordo tra Colombia e Perù per sottomettere all'arbitrato papale le dispute interne nel 1905, l'arbitrato sul possesso dei depositi di oro nella disputa tra Brasile e Perù dal 1909 al 1910, l'arbitrato offerto all'Argentina, Brasile e Cile, nel 1914.

Recentemente si è avuta anche la mediazione della Santa Sede nella disputa tra Cile e Argentina sul Canale di Bearle, vicenda che si protratta dal 1978 al 1984[441].

Particolarmente interessante il ruolo della Santa Sede, non solo come soggetto di arbitrato internazionale, ma anche soggetto mediatore per situazioni di crisi e per ristabilire la pace. E' senza dubbio da attribuire a Giovanni XXIII. Infatti, la sua azione è ricordata per quanto riguarda la mediazione verso Paesi non tradizionalmente cattolici a proposito del suo intervento per la crisi di Cuba a mezzo di un radio messaggio con un appello a favore della pace nel mondo indirizzato ai popoli del mondo e ai governanti il 25 ottobre 1962. Tale messaggio venne diffuso dalla Radio Vaticana e ritrasmesso da radio e televisioni in varie parti della terra, suscitando consenso e la speranza che l'appello del Papa fosse ascoltato dai diretti responsabili, circostanza che poi si realizzò concretamente.

Diversa dall'attività di arbitrato è l'opera di mediazione serrata che la Santa Sede verso gli Stati in nome della sua autorità morale, e rivendicando le finalità della preservazione della pace tra i popoli,

[441] A. CARLETTI, *Il contributo della diplomazia pontificia alla costruzione di una nuova società internazionale,*Seminario 2011 *"L'agire agapico come categoria interpretativa per le scienze sociali"*, in social-one.org.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

soprattutto di Paesi tradizionalmente cattolici. E' questo il caso della recente mediazione operata dalla diplomazia pontifica nella crisi Argentina-Cile, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II.

Infatti, vi è stato lo sforzo della Santa Sede di mantenere una posizione *super partes* nelle relazioni tra i suddetti Stati della quale ha dato una prova straordinaria con riverberi significativi sulla "qualità" della sua efficace presenza nell'ordinamento internazionale. Infatti, allorquando si è verificato il conflitto tra Argentina e Cile che sembrava ai più inevitabile e che avrebbe sicuramente messo a repentaglio le relative popolazioni è stato essenziale non solo il ruolo dei singoli episcopati nazionali, e degli altri organismi religiosi cattolici dei due Paesi, ma soprattutto quello della specifica diplomazia pontificia.

La causa della disputa riguardava la sovranità delle isole Picton, Lennox e Nueva, localizzate tra il Canale di Beagle e il Capo Horn nella punta della Terra del Fuoco. Il litigio era antico, risalendo al secolo XIX, quando Argentina e Cile stavano ancora definendo le loro frontiere. Tra il 1822 e il 1833, il Cile stabilì come suo limite il Capo Horn. Ma con il passar del tempo cercò di allargare il suo spazio di navigazione nella regione dello Stretto di Magellano.

Le negoziazioni per definire le frontiere tra i due Paesi erano proseguite per più di un secolo, alternando trattati di pace, richieste di revisione e crisi diplomatiche. Nel 1959, una nuova crisi costrinse i due Paesi a cercare una soluzione definitiva per mezzo di un arbitrato, affidato nel 1977 alla Regina Elisabetta II di Gran Bretagna, che decise che le tre isole rivendicate dai due Paesi

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

sarebbero rimaste con il Cile. L'Argentina avrebbe ricevuto l'isola Becasse, vicina all'isola Picton, e la libera navigazione con accesso a Ushuaia, la città più al sud del mondo, nella Terra del Fuoco.

L'Argentina non si mostrò soddisfatta e nel 1978, anno della vittoria argentina nei mondiali di calcio, il governo dei militari decise di riaprire la contesa con il Cile, forse nel tentativo di rafforzare il sentimento nazionalista indebolito dai duri colpi della dittatura militare, allorquando anche il Cile era sotto dittatura militare con il governo di Augusto Pinochet.

I due governi preparavano già i loro eserciti per il 21 dicembre 1978 che sarebbe avvenuto nelle ore 22 del giorno seguente. Ma a sole tre ore dall'inizio di un conflitto, la Giunta Militare dell'Argentina decise di accettare la mediazione della Santa Sede che era stata proprio chiamata dal presidente argentino, il Generale Videla.

Giovanni Paolo II, appena eletto, inviò il cardinale Antonio Samoré perché aiutasse i due governi a trovare una soluzione pacifica per il conflitto. L´8 gennaio 1979, i due cancellieri dell'Argentina e del Cile firmarono il "Documento di Montevideo", attraverso il quale si impegnavano a accettare la mediazione della Santa Sede. Nel 1980 papa Giovanni Paolo II propose che il governo argentino riconoscesse la sovranità del Cile sulle tre isole del Canale di Beagle, soluzione che l'Argentina rifiutò categoricamente.

Nel 1984, quando in Argentina ritornò la democrazia, un plebiscito approvò con l'80% dei voti la proposta della Santa Sede e si ebbe la definitiva firma del "Trattato di Pace e Amicizia" con cui terminò una disputa durata più di un secolo.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Nel 2009, in occasione del 25° anniversario del Trattato, Benedetto XVI ha ricevuto in Vaticano le rispettive presidenti dell'Argentina e del Cile, Cristina Fernández Kirchner e Michelle Bachelet[442].

Essi sottolinearono il riconoscimento ufficiale da parte dei due Stati della capacità di mediazione internazionale della Santa Sede, consistente non nella scelta di una parte in causa, ma solo a favore della pace tra popoli e Nazioni[443].

In ogni caso, l'azione della Santa Sede, pluridirezionale sia a livello di gerarchie interne cattoliche, sia a livello diplomatico rispetto ai singoli Stati, diede i frutti di pace perseguiti, a riconferma di quanto più volte si è sottolineato nella presente ricerca, vale a dire la molteplice azione, fattuale e formale, della Santa Sede nell'ordinamento internazionale.

Le relazioni con le Organizzazioni Internazionali.

Diversamente dal ruolo di soggetto *super partes* rispetto alle controversie tra Stati, ruolo assunto dalla Santa Sede a mezzo del suindicato diritto di arbitrato o di mediazione è stata la presenza di quest'ultima all'interno di diverse Organizzazioni internazionali intergovernative con le quali sussistono tuttora relazioni stabili.

Per quanto riguarda il fenomeno nello specifico si può menzionare che attualmente, la Santa Sede oltre a partecipare come Osservatore Permanente presso l´Organizzazione delle Nazioni Unite nelle sedi

[442] Ancora di questi giorni è proprio l'elezione a Pontefice di Francesco I, ovvero il cardinale Bergoglio, argentino, il quale al tempo dei suindicati fatti era il provinciale dei gesuiti dell'Argentina e che tenne un atteggiamento di prudenza che per altri è stato insinuato di ignavia, rispetto ai confratelli religiosi assassinati dal regime. Trattasi di un semplice coincidenza che allo stato dei fatti non ha nulla di concreto.

[443] Cfr. *Osservatore Romano*, 29 ottobre 2009.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

di New York, Ginevra e Vienna, essa partecipa presso la FAO (Organizzazione per l'Alimentazione e Agricoltura) a Roma, presso l´OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) a Ginevra, presso la OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) a Ginevra, presso l'UNESCO a Parigi, presso l'OMC (Organizzazione Mondiale per il Commercio).

Inoltre la Santa Sede ha ratificato le convenzioni di Ginevra sui rifugiati del 1951, il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1971, nonché ha stretto rapporti con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica.

Al riguardo la dottrina rileva che la Santa Sede ha partecipato ai trattati istitutivi delle suindicate organizzazioni, avvalendosi dei medesimi diritti ed assumendo i medesimi doveri che i regolamenti procedurali previsti per gli Stati[444]. Giova rilevare però che tali atti sono stati ratificati non come SCV, bensì come Santa Sede.

Altri Autori a proposito delle ratifiche dei trattati suindicati, con cui sono hanno avuto efficacia le convenzioni, è la Santa Sede, ma quest'ultima è l'ente che ha assunto gli obblighi ed acquisito i diritti, i quali avranno efficacia nello SCV, quale territorio in cui i diritti e gli obblighi avranno modo di concretarsi[445].

[444] S. FERLITO , *L'Attività*..,cit., , pag. 101
[445] P. CIPROTTI, *La posizione internazionale della Santa Sede*, pagg. 418-420.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

I rapporti con l'ONU. Il ruolo di " Osservatore permanente qualificato" della Santa Sede.

A seguito della risoluzione ONU n. 58/314 del 1° luglio 2004, "Partecipazione della S. Sede ai lavori dell'ONU", è stata riconosciuta, attraverso l'attribuzione dello *status* di *osservatore permanente qualificato,*la peculiarità del contributo che la Santa Sede apporta la sistema delle Nazioni Unite.[446]

Godendo di tale qualifica, infatti, la Santa Sede rende presente l'azione religiosa e morale della Chiesa cattolica, ponendo in rilevo la dimensione ecclesiale e religiosa dell'attività dei suoi rappresentanti diplomatici, basata su quei principi e valori che devono ispirare la soluzione di controversie e reggere i Trattati.

La S. Sede, quindi, si fa paladina non solo dei problemi specifici dei cattolici, dei cristiani e dei credenti, ma anche dei problemi comuni di tutti gli uomini, come la pace, la giustizia, lo sviluppo e i diritti inviolabili della persona umana[447].

I diritti della Santa Sede in sede di Assemblea generale son così notevolmente ampliati.

Infatti, nel corso del dibattito il rappresentante permanente non è più costretto a chiedere il parere favorevole dei gruppi regionali e potrà intervenire sui problemi che interessano direttamente la S. Sede medesima; gode del diritto di replica; ha del diritto di far pubblicare e circolare le sue comunicazioni come documenti ufficiali; può

[446] E. GIARNIERI, *Lo status della S. Sede e della Svizzera presso l'ONU, Una neutralità differenziata* Giappichelli, Torino, 2008, pag. 105.
[447] *L'Assemblea Generale delle nazioni unite adotta per acclamazione una risoluzione sulla partecipazione della S. Sede ai lavori dell'ONU*, in, *L'Osservatore Romano,* 3 luglio, pag.1.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

sollevare mozioni d'ordine e co-sponsorizzare bozze di risoluzioni che si riferiscono diorettamente al suo operato.

E' stato riconosciuto, quindi, con tale ampliamento di poteri del *osservatore permanente*, il ruolo imprescindibile di mediazione pacifica che la Santa sede assume nella Comunità internazionale, affinché possa risultare rafforzata la posizione e l'azione dell'ONU stessa sulla questione del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali[448].

Tuttavia, tale *status* di osservatore permanente qualificato, non attribuisce alla Santa Sede il diritto di voto in Assemblea per ovvie ragioni di inopportunità politico-religiosa relativa al vivo messaggio di pace cui nel corso dei secoli si è fatta portatrice.

Proprio per raggiungere i suoi obiettivi primari di pace lo *status* di osservatore permanente e non di membro *pleno iure*, rende la S. Sede, meglio di qualunque altra entità internazionale, una autentica "forza di pace"[449].

In tal senso, infatti, non è da trascurare il carisma che la Santa Sede potrebbe far valere nel corso dei lavori presso le NU.

Posta la discrasia tra l'Assemblea Generale dell'ONU, capace di adottare esclusivamente risoluzioni di carattere non vincolante, come le raccomandazioni, in cui ciascuno stato membro dispone di un solo voto, ed il Consiglio di Sicurezza, rappresentativa elitaria dei cinque cd *Big Five* (USA, UK, Cina, Francia e Russia), Stati

[448] B. ESPOSITO, *Il Diritto internazionale tra passato e futuro: l'apporto della Dottrina cattolica e di Giovanni Paolo II. Una proposta concreta per la sua evoluzione*, in *Angelicum*, 81, 2004, pag. 565-591.

[449] E. GIARNIERI, *Lo status della S. Sede e della Svizzera presso l'ONU, Una neutralità differenziata* Giappichelli, Torino, 2008, pag. 104

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

egemoni sul piano internazionale, competente ad assumere tutte le decisioni che hanno natura vincolante per tutti gli stati membri, ed i cui membri godono di un diritto di veto capace di paralizzare la già fragile politica del Consiglio, la Santa Sede potrebbe contribuire dall'alto della sua autorità morale e religiosa a bilanciare tale *deficit* democratico in seno all'ONU, per dare voce alle esigenze di tutela dei paesi, ma soprattutto delle popolazioni che da troppo tempo attendono atti concreti.

***Ostpolitik* vaticana.**

La stagione conciliare culminò con l'inserimento della Santa Sede nell'ONU, anche se una tale visione internazionalistica la si deve allo stesso Giovanni XXIII che affrontò le relazioni verso l'est europeo in maniera diversa dal suo predecessore PIO XII, su cui ci si ritornerà e che viene definita *ostpolitik*[450].

La svolta sull'efficacia internazionale e sulla lungimiranza politica dell'azione diplomatica pontifica nel dopoguerra è quella che si ebbe tra la Santa Sede e i Paesi dell'Est, definita Ostpolitik, avviata sotto il pontificato di Paolo VI.

In realtà, la dottrina tedesca definisce per Ostpolitik quel periodo storico in cui i soggetti che in precedenza avevano operato sulla scena internazionale sono cambiati. Infatti, se l'avvio sembra essere stato l'azione della Santa Sede agli Stati governati dal comunismo, ciò non sempre è risultato evidente[451]. In altre parole, l'*ostplitik* non

[450] G. RULLI ., *La Santa sede e l'ONU,* in *Civiltà cattolica,* 1989, pag 154-158

[451] G. BARBERINI, *L'Ostpolitik della Santa. Un dialogo lungo e faticoso,* Il Mulino,Bologna,2007, pagg. 2 e ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

è stata solo una scelta d'impostazione di rapporti diplomatici tra Santa Sede ed un gruppo di Paesi di una determinata area geopolitica del pianeta, ma è stato un modo d'intendere l'azione diplomatica che ha contribuito a cambiare la scena internazionale, proprio con al caduta di regime e di una determinata visione ideologica del mondo.

Se Giovanni XXIII, nella sua ultima enciclica *Pacem in terris*, aveva sottolineato la differenza esistente tra errore e errante, suggerendo che, pur ritenendo errate le teorie politiche marxiste, non bisognava chiudere le porte del dialogo con l'Unione Sovietica e con i paesi dell'Europa Orientale che integravano il blocco comunista, della stessa opinione era Paolo VI che, come il suo predecessore, si rifiutò di condannare il comunismo, ma utilizzo una discreta ed incessante opera di relazioni dei paesi membri dell'ONU, dando il suo totale appoggio a colui che è considerato ancora oggi lo stratega della *Ostpolitik*, il Cardinal Casaroli.

La strategia diplomatica di Casaroli, che rispecchiava il desiderio del pontefice, non fu quella di combattere il marxismo, ma di cercare presso i governi con i quali trattava, una tutela, nei limiti del possibile, per la vita delle Chiese locali, assicurando un minino di libertà religiosa per i cattolici dei Paesi comunisti. Attraverso gli accordi che la Santa Sede riuscì a firmare con i Paesi dell'Europa Orientale, le chiese locali riuscirono a sopravvivere, furono salvate la vita a sacerdoti e religiosi perseguitati. Due accordi in particolari sono considerati decisivi. Il primo, è Atto con Protocollo allegato tra la Santa Sede e l'Ungheria, del 15 settembre 1964, che fu

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

considerato all'epoca come un successo inimmaginabile della Ostpolitik vaticana. Fu, infatti, il primo accordo tra la Chiesa Cattolica e un governo comunista. A questi seguì poi l'accordo con la Jugoslavia, del 25 giugno 1966[452]

Un altro successo della diplomazia pontificia fu la partecipazione della Santa Sede alla Conferenza sulla Sicurezza di Helsinki, nel 1975, alla quale il cardinale Agostino Casaroli fu invitato come rappresentante di Paolo VI. Per la prima volta, la Santa Sede partecipava come protagonista al pari di altri Stati discutendo temi a lei cari quali il rispetto dei diritti umani, la libertà di pensiero e in particolare la libertà religiosa.

Il Cardinale Casaroli partecipò alla conferenza e alla stesura del documento finale, discutendo con personaggi del mondo comunista come Leonid Breznev, Josip Broz Tito, Nicolai Ceausescu e figure del mondo occidentale quali Henry Ford, Valery Giscard D'Estaing e Harold Wilson[453].

[452] E. LORA, *Enchiridion dei Concordati: due secoli di storia dei rapporti chiesa-stato,* Bologna, EDB, 2003, p. 1335

[453] SCHAMBECK, Herbert. *Il cardinale Agostino Casaroli: il diplomático della política pastorale*. Disponibile in: tp://www.stpauls.it/vita03/0308vp/0308vp38.htm. Accesso: 20 mar.2009.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

3. Il contributo della Santa Sede nel processo di costruzione di un ordine giuridico mondiale.

La pace tra i principi di diritto internazionale.

Come è stato rilevato da più parti, nella comunità degli Stati a diverso titolo in diversi modi e nei diversi periodi storici ha sempre dato il suo contributo la Santa Sede, anzi più in generale la stessa Chiesa cattolica.

Al riguardo, la dottrina rileva che gi stessi pensatori cristiani del Medio Evo, hanno influito, se non addirittura hanno costituito le premesse per la costituzione di un ordine internazionale così come poi si è sviluppato, vale a dire S.Agostino e S.Tommaso[454].

A parte altri autori, tutti cattolici, più recentemente si può rilevare che il contributo dei cattolici più che teorico, bensì pratico, alla costruzione del nuovo ordine internazionale, è del XX secolo.

Infatti, in primo luogo si può menzionare Benedetto XV che nella prima enciclica *Ad Beatissimi apostolorum principis* del 1914 condannava nella nuova situazione internazionale creatisi il ricorso all'attività bellica per la soluzione di ogni conflitto tra Nazioni. La grandezza dell'intervento pontificio era il disinteressarsi delle motivazioni politiche di parte che potevano essere giustificabili ragioni per la guerra, ma si rigettava completamente l'idea di una guerra giusta che avrebbe comportato "il suicidio dell'Europa", quasi travolta da una follia generale[455].

---

[454] G. BARBERINI, *Il contributo della dottrina cattolica per l'elaborazione dei principi di diritto internazionale*, Pellegrini, Cosenza, 2012, pagg. 8 e 13-21..

[455] G. BARBERINI, *Il contributo*…, cit. pag. 55.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

I richiami furono ignorati o ebbero commenti negativi da parte dei Paesi, in seguito belligeranti, ma pur se non raggiunse l'effetto sperato, la posizione di neutralità del Papa e delle strutture diplomatiche pontificie e curiali romane, consentirono alla fine del primo conflitto mondiale che Benedetto XV, umiliasse l'orgoglio dei vincitori e risollevasse lo spirito dei vinti.

Non solo, dopo la guerra e soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, proprio a mezzo del dicastero della Sant'Offizio si affermò il principio che poi diverrà istruzione per il corpo diplomatico pontificio di non poter più considerare la guerra uno strumento per far giustizia, anzi la stessa dovesse essere ritenuta la più grande violazione della carità[456].

Del discorso di Paolo VI all'ONU già si è detto, ma quello che giova in questa sede è la condanna definitiva della guerra, lecita o giusta, essa va sempre respinta.

A detta della dottrina[457] questo discorso è stato il più importante del pontificato, cui fece seguito anche l'istituzione della giornata mondiale della pace per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale, che era comunque il compendio evolutivo del pensiero della Chiesa rispetto alla pace, quale imprescindibile riferimento dell'ordine internazionale.

Infatti anche i due pontefice immediatamente precedenti Paolo Vi si erano espressi per una condanna della guerra per la soluzione dei

[456] G. BARBERINI, *Il contributo*…, cit., pag. 57.
[457] A. TORNELLI, *Paolo VI. L'audacia di un Papa*, Mondatori, MI, 2009, pag. 437.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

conflitti internazionali, anzi come fallimento stesso della comunità degli Stati e non solo della pace.

Pio XII, ad esempio allo scoppio della seconda guerra mondiale nel 1939 insistette sulla necessità di risolvere conflitti con la pace, sintetizzabile nella frase: "*Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra*". Nel concreto, Pio XII evitò anche che la diplomazia vaticana facesse delle crociate antinaziste o anticomuniste, atteso che l'interesse era di rimanere *super partes*, come la tradizione diplomatica e la stessa missione della Santa Sede richiedeva in quel preciso momento storico. Inoltre gli stessi radiomessaggi natalizi durante i 6 annidi conflitti, e la stessa trattativa per la liberazione di Roma erano incentrati sulla necessità che allo sfacelo della guerra la comunità internazionale reagisse con azioni di pace. Più complessa fu la posizione di Pio XII dopo la fine del conflitto, atteso che la sua non contrarietà dell'adesione dell'Italia alla NATO, non consentiva di tenere ancora più un atteggiamento di neutralità tra opposte ideologie.

Inoltre gli stessi suoi collaboratori ritenevano che bisognasse insistere maggiormente sulla costruzione dell'Europa per garantire una pace più stabile fatta dal livellamento di ingiustizie economiche e attenuamento di differenze secolari che avevano portato il continente allo scontro[458].

Nel periodo di guerra fredda, la figura di Giovanni XXIII fu determinante come sopra descritto, ma ancor più attraverso il contributo che enne alla sua grande iniziativa, ovvero la

[458] G. BARBERINI, *Il contributo*…, cit., pag. 61..

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

convocazione dello Concilio Vaticano II. Infatti, l'assise ecumenica ribadì nella *Gaudiem et Spes* che la guerra non è purtroppo estirpata dalla condizione umana, perché è legata alla violenza e alle passioni che feriscono ogni persona.

La tematica poi della pace ha avuto un ulteriore incremento quale caratteristica dell'ordine internazionale con il pontificato di Giovanneo Paolo II che proprio per evitare una catastrofe nucleare in diverse occasioni di conflitti regionali ha sottolineato la necessità di imprimere cambiamenti alle decisioni già prese. I conflitti locali cui ha dovuto assistere durante il suo pontificato hanno anche aperto la strada all'esigenza di garantire l'assistenza ai rifugiati ad assistere sfollati e vittime dei conflitti, a tutti i costi, circostanza che sovente è stata fraintesa come legittimazione di azioni di forza garantire questi fini nobili. In realtà, Giovanni Paolo II, ha sempre ribadito la necessità di operazioni di *peace-keaping*, ovvero la necessità di un diritto di difesa, contenuto tra l'altro nel Catechismo universale, della Chiesa, caratterizzata dalla proporzionalità.

Il ruolo della Santa Sede rispetto all'UE. Le radici cristiane.

La costruzione di un ordine giuridico internazionale, da intendersi sia come principi di diritto delle comunità degli Stati, cogenti per gli Stati stessi, sia come rapporti bilaterali che la Santa Sede stipula con singoli Stati con relativa reciproca cogenza, ha una sua specificità, rispetto all'Unione Europea.

A parte la questione di analizzare il cristianesimo nella sua dimensione eurocentrica, perché è in questo continente che si è

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

concettualmente stratificato e sviluppato, prima della svolta colonizzatrice – missionaria verso l'America e poi l'Africa, è logico che in Europa la Santa Sede ha volto il suo primario interesse politico, pastorale e giuridico.

Infatti, il personale missionario per i predetti continenti è stato sempre reclutato in Europa e solo dopo il concilio Vaticano II si è affermata la necessità di un'evangelizzazione *ad gentes* che poi oggi manifesta i suoi "territori" di missione proprio nella stessa Europa.

Al riguardo dei rapporti tra Santa Sede d Europa e più in generale al ruolo della Chiesa cattolica nel Vecchio Continente si deve rilevare che determinate è stato il contributo proprio per assicurare sempre più un ordine sopranazionale diretto non solo a garantire la pace, ma lo sviluppo economico e sociale dei popoli europei[459].

Allo stesso tempo si deve rilevare che sin dal 1951, anno del trattato istitutivo della CECA, l'Europa e quindi i Paesi costituenti lUE ha avuto quest'obiettivo di sviluppare armonicamente e insieme le sorti economiche dei cittadini.

Infatti, da condizioni di serenità economica per tutti, non potrà venire che una garanzia di sicurezza della pace tra i popoli[460].

Lo sviluppo normativo del diritto comunitario in questi 60 anni ha avuto riverberi in ogni settore del diritto positivo interno, caratterizzato dal principio di sussidiarietà contenuto nell'art. 5 del

---

[459] AAVV L*e comuni radici cristiane delle nazioni europee. Colloquio internazionale per rendere operante l'appello lanciato da Giovanni Paolo II a Guieznon* (3/6/1979). Atti del convegno svoltosi in roma nel 1981, 2 voll, Le Monier, Firenze, 1982

[460] G.AVOLIO, *No alle" radici cristiane"nella costituzione europea*, in *il Ponte*, 2003, pag 33-39

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

TCE di Nizza del 2001. Va detto però che in materia religiosa il TCE prevede un'incompetenza comunitaria, lasciando gli specifici regimi giuridici e gli aspetti organizzativi delle confessioni religiose alla competenza nazionale[461]. Ciò on significa dire che in sede europea non si sia avuto il riconoscimento della libertà religiosa e di pensiero e di coscienza dei cittadini, ma è stato escluso il riferimento alle radici cristiane dell'Europa, fatto rivendicato a gran forza, proprio dalla Santa Sede. Ciò è sto escluso, forse a torto, ritenendo l'equiparazione tra confessioni religiose e organizzazioni filosofiche e facendo emergere un laicismo se non antireligioso, almeno indifferentista. Di conseguenza, il regime giuridico dei singoli Paesi dell'Unione in materia religiosa rispetto alle Confessioni religiosi tradizionali rimane disciplinato dal diritto costituzionale interno degli Stati aderenti. Quindi, tuttora coesistono nell'UE sistemi concordatari e sistemi separatisti accanto a Chiese nazionali[462].

Eppure secondo la Santa Sede è proprio dal ruolo che verrà assegnato al cristianesimo in Europa che si potrà determinare la strategia con cui affrontare i nodi politici continentali e mondiali.

La scelta di puntare in Europa all'economia e alla moneta, mostra i suoi limiti e rende l'Unione ancor più precaria in periodi di ristagni. Ovviamente la scelta di puntare ad un riferimento alle radici

[461] G.BARBERINI, *L'Unione europea e le confessioni religiose*, Giappichelli, Torino, 2000,pag 300 ss..
[462] G.BARBERINI, *L'Unione europea…,* cit., pag. 317 e ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

religiose dell'Europa, potrebbe avere effetti sui rapporti interni tra Confessioni, almeno all'interno dell'ecumenismo cristiano[463].

Si potrebbe ritenere con Cardia che non si siano fatti molti passi in avanti rispetto alla Pace di Westfalia del 1648 che riconosceva il pluralismo confessionale nei Paesi europei[464].

3.3 Il rapporto verso il continente americano.

Viceversa al rapporto che la Santa Sede ha instaurato con i Paesi europei è quello verso il continente americano[465], rapporto che ha avuto il suo culmine nella recente elezione al soglio di Pietro del primo pontefice amerindo della storia.

Si deve rilevare, preliminarmente che alla solita distinzione geopolitica della sussistenza di una parte del subcontinente chiamata America latina, la quale coincidente con i Paesi accomunati dall'idioma spagnolo ed il Brasile di lingua portoghese, ed una parte data dal Nord, costituita sia dagli Stati Uniti e dal Canada, anglofoni, la Santa Sede considera il continente una sola realtà[466].

---

[463] Documenti pubblicati in Il Regno 2004

[464] C. CARDIA, *Ordinamenti…*, cit,pag. 13 ss.

[465] A.INGOGLIA, *La partecipazione dello Stato alla nomina dei Vescovi nei Paesi Ispano-Americani*, Giappichelli, Torino, 2000.

[466] Va precisato che da un punto di vista linguistico in Canada sussiste un bilinguismo, soprattutto in quegli Stati federali che utilizzano l'idioma francese che è la lingua ufficiale anche di Haiti. Inoltre, per quanto riguarda il Messico ed il resto del Centroamerica, continentale ed insulare, vi è un aumento della (*statunitensizzazione*) del subcontinente Continente. Si contrappone a questo fenomeno una latinizzazione degli Usa, sia per lo sviluppo della "ispanicità" negli Stati del Sud, sia per la presenza dei *latinos* provenienti da Portorico e da Cuba. Cfr. F. MARONTA, *Gli Stati uniti divisi dai latinos* in *Limes. Rivista italiana di geopolitica*, 4, 2003, pagg.138 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Queste considerazioni non sono solo informazioni "criptate" di tipo diplomatico, ma emergono da documenti ufficiali della Santa Sede, come l'esortazione apostolica Ecclesia in America del 1999[467].

Infatti, si legge in esso che per la Chiesa c'è un solo continente americano, le cui articolazioni interne e le differenti problematiche si pongono tutte insieme, senza priorità e senza opzioni di sorta.

In realtà, la Chiesa cattolica, dopo l'assemblea sinodale di Medellin del 1968 si era unita ad essere la chiesa dei poveri, ma in opposizione ai regimi della repressione militare con i quali la Casa Bianca aveva contenuto la rivoluzione comunista. Anzi, con l'apertura ideologica di Paolo VI –contrapposta a chiusure sul versante europeo- si sviluppava quella teologia della liberazione che individuava nel povero il *locus theologicus* dell'evangelizzazzione, così da riscattare milioni di persone affette dall'ingiustizia di condizione economiche impietose[468]. Giovanni Paolo II, con il suo *entourage*, antimarxista, aveva prima colpito i teologi più espressivi di questo fenomeno e poi con una capillare selezione del personale episcopale, di sovente teneri verso i governanti, si cercava di recuperare la dimensione devozionale e populista[469]. Certo non si possono dimenticare figure di denuncia delle repressioni dei regimi, come Mons. Romero[470], assassinato nel 1980, o dei gesuiti

[467] Cfr. www.vatican.va

[468] A. MELLONI, *Per il Papa esiste una sola America* in *Limes. Rivista italiana di geopolitica*, 2003, 4, pag.180.

[469] A. MELLONI, *Per il Papa…*, cit., pag. 181

[470] A LEVI, *Oscar Arnulfo Romero. Un vescovo fatto popolo*, Morcelliana, Brescia, 1981. Per uno studio più dettagliato sulla figura e sui risultati della svolta nel Salvador dopo Romero, vedasi: AAVV, *Oscar Romero. Un vescovo centroamericano tra guerra fredda e rivoluzione, a cura* di R. MOROZZO DELLA ROCCA, Editrice San Paolo, Cinisello Balsamo, MI, 2003.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

assassinati nel 1986[471], per indicare i più noti, per cui non sempre si può parlare di opzione cattolica conservatrice.

Comunque, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, attraverso il solito capillare e bidirezionale *modus operandi* della diplomazia della Santa Sede, verso gli episcopati e verso i governi, si è arrivati ad una concezione dell'unità delle Americhe che in parte ha diluito le istanze di giustizia e di progresso sociale sentite a tutti i livelli del popolo di Dio[472]. La situazione si è ulteriormente complicata con la caduta dei regimi sovietici, per cui il dialogo obbligato con gli Usa che aveva fomentato l'ingresso di comunità neopentecostali nei Paesi amerindi, si è incentrato sull'indifferenza del passato ideologico e politico di ogni regine, emblematico è il caso di Cuba e quindi a riconferma i un indirizzo unitario della politica della Santa Sede versi i Paesi del continente[473].

3.4. L'intermediazione per l'Africa con il resto del mondo.

E' indubbio che la condizione generale dell'Africa sia da attribuire a scelte politiche coloniali e di decolonializzaizone elaborate fuori dal Continente, per cui anche rispetto alla Chiesa essa è figlia della Chiese europea. Eppure nonostante la crescita di fedeli e di vocazioni, non sembra che ad oggi abbia raggiunto una rappresentanza formale determinante nella Chiesa universale.

Infatti dal riconoscimento dell'autonomia delle chiese africane in ambito eccelsale, promossa nel 1969 da Paolo VI, si è arrivati nel 2005 a simposi congiunti tra episcopati africani ed europei.

---

[471] J. SOBRINO, *Il martirio dei gesuiti salvadoregni*, La Piccola, Celleno (VT), 1990
[472] A. MELLONI, *Per il Papa…*, cit., pag. 181
[473] A. MELLONI, *Per il Papa…*, cit., pagg. 183-185.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Infatti, non si trattava del riconoscimento di una maggiore autonomia da congregazioni religiose europee delle chiese africane, a l'esigenza di proporre una chiesa missionaria tutta, per cui al risveglio dell'orgoglio africano sono rimasti sul tappeto problemi economici ed emergenze socio-sanitarie che sembrano seguire un *trend* di crescita[474].

Queste aspirazioni di autonomia per rendersi padroni del proprio destino e proporre una visone di u cristianesimo incarnato nella storia specifica dei popoli africani, avevano trovato terreno fertile nella figura del Pontefice Giovanni Paolo II, il quale nei suoi 40 viaggi in Africa ha sempre insistito sulla necessità di riappropriarsi del proprio ruolo nella Chiesa.

All'inizio degli ani novanta molti vescovi si sono trovati coinvolti per mandato diretto o indiretto della Santa Sede in transizioni democratiche e di mediazioni per la pace. La Chiesa, supportata a volta da diplomatici pontifici, più delegati presse gli episcopati nazionali che non presso i Governi dei singoli Paesi, hanno discretamente guidato la regia di operazioni ecclesiali a favore della pace, di aiuti umanitari, di promozione sanitaria e scolastica per le popolazioni locali. Insomma una maturazione democratica e pacifica di diversi Paesi, a fronte di scontri tribali che a volte s'insinuano anche nel clero.

La Chiesa cattolica è oggi l'unica rete continentale funzionante che, ascoltando il grido di dolore di tante persone in condizioni inumane, riporne sulla scena mondiale il dramma dell'Africa.

[474] M. GIRO, *Un ponte fra l'Africa e il mondo*, in *Limes*, 2005 n.2 pagg. 167-174.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

La Chiesa cattolica è il ponte tra l'Africa il mondo, evitando il pericolo dell'abbandono di tale tematica sulla scena internazionale[475]

Non solo si evita quell'aggressione economica che strisciante da un decennio sta compiendo la Cina che in cambio dello smercio dei propri prodotti concede prestiti milionari a vari Paesi africani, di sovente utilizzati per scatenare guerre e conflitti locali.

4. La tematica dei diritti umani.

Il ruolo della Santa Sede, inteso come attività svolto nelle relazioni della Comunità degli Stati ha un suo determinante contributo nella protezione della dignità umana, meglio detto tutela dei diritti umani. La dottrina rileva che ormai è un principio di diritto internazionale acclarato la legittimità dell'intervento delle Nazioni Unite in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, così come sancito dell'art.2 Paragrafo 7 della Carta delle N.U. Al riguardo si effettua una distinzione di non trascurabile rilievo, tra "essenzialmente" o "esclusivamente" di competenza interna di uno Stato, esclusa dall'ingerenza internazionale.

Ciò evidenzia la tensione a trovare soluzioni condivise in sede internazionale e sottrarre alla sfera d'azione delle Nazioni Unite, materie non regolate da norme internazionali. Si ritiene, infatti, che nella redazione della Carta ONU, gli Stati non intendevano ridurre

[475] M. GIRO, *Un ponte…*,cit., pag. 174.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

la *domestic jurisdiction* quanto aggravarne la portata della sua nozione giuridica[476]. In altre parole, vi è un alto rispetto della sovranità interna di uno Stato, ma si sottolinea anche la necessità di prevedere delle situazioni, connesse ad eventi giuridicamente rilevanti e di enorme portata e conseguenze su scala internazionale di prevedere interventi delle Nazioni Unite, nei singoli Stati.

Si tratta di bilanciare da un alto l'*auctoritas* dello Stato e dall'altro la *potestas* dell'ordinamento internazionale. Lo Stato limitando se teso volontariamente, aprirebbe la strada, lo spazio della potestà di governo delle Nazioni Unite che potrebbero esercitarla solo i quegli ambiti che gli Stati lasciano disponibili e liberi. Infatti, se la caratteristica dello Stato è racchiusa nel brocardo "*superiorem non recognoscens*", lo Stato ratificando accodi internazionali origina degli obblighi, vincolanti al suo interno stesso.

In questo modo, tutte le materie di *domestic jurisdiction*, l'Organizzazione Internazionale può adottare progetti di convenzioni multilaterali, raccomandazioni indirizzate e tutti gli altri strumenti giuridico-politici offerti dal diritto internazionale, affinché le predette materie non restino un'enunciazione astratta e solo di principio[477].

In questa cornice giuridica e di prassi internazionale s'inserisce il tema dei diritti umani, al cui interno ha contributo alla loro determinazione proprio la Santa Sede, vale a dire la possibilità o meglio il diritto di intervenire o di sottoporre uno Stato alla

[476] B. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Cedam, Padova, 2005, pagg.141-142.
[477] B. CONFORTI, *Le Nazioni…*, cit., pagg.53-56..

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

giurisdizione della Comunità internazionale in materia specifiche e particolarmente rilevanti, senza che per questo venga menomata la sovranità nella giurisdizione domestica dello Stato stesso[478].

Queste materie che secondo la prevalente dottrina rappresentano lo *jus cogens* ovvero quel nucleo di norme inderogabili ed imperativo dell'ordinamento internazionale. Infatti si ritiene che lo *jus cogens* abbia un carattere imperativo e inderogabile, attesa la loro fondamentalità.

I diritti dell'uomo per questa loro fondamentalità che li pone in un momento concettuale antecedente agli Stati stessi, al pari di come prevede l'art. 2 della carta costituzionale italiana che "riconosce i diritti inviolabili…" implica una loro approfondita analisi.

L'approfondimento della Chiesa sui diritti dell'uomo non tanto quale rivendicazione ma espressione vera del rispetto e della protezione della dignità umana, consente di riscoprire proprio le motivazioni dell'azione e dei pronunciamenti del Magistero ecclesiale che da sempre agisce nella Comunità internazionale per realizzare la piena dignità della persona umana. Infatti, sin dal Concilio Vaticano II, la Chiesa nel mettere in luce il significato da dare ai diritti fondamentali dell'uomo si esprimeva: "*In questa nostra età gli essere umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile*

[478] *La partecipazione della S. sede alla conferenza di Helsinki. Un contributo alla tutela dei diritti umani e della libertà religiosa* in, AAVV *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Cedam, Padova 1988,pag. 149-192

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive. Parimenti gli stessi essere umani postulano una giuridica delimitazione del poter delle autorità pubbliche, affinché non siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà, tanto delle singole persone, quanto delle associazioni"[479].

La base concettuale di un tal riconoscimento di diritti preesistenti alle pubbliche autorità, discende dal riconoscimento del diritto naturale quale fonte del diritto internazionale. In altre parole, la ricerca di un'etica universale quale nuovo sguardo sulla legge naturale che trova nel panorama internazionale un luogo privilegiato in cui svilupparsi. Più precisamente, una legge naturale che non si esprime in una morale, in questo caso morale religiosa cattolica, bensì un diritto naturale che si esprime in un etica sociale che riconosce come suo criterio e fulcro la dignità della persona umana. Questa legge naturale, base dell'ordine sociale e politico esige un'adesione non di fede ma di ragione che difenda la dignità umana dalle tendenze invasive da parte della società e dello Stato.

Gli autori cattolici più significativi, pertanto, ritengono che lo stesso diritto abbia non solo un compito di rimediare alla soluzione dei conflitti, ma abbia un compito di rendere possibile la nascita di spazi in cui l'uomo possa realizzare la propria dimensione relazionale[480].

Sulla stessa linea dottrinaria c'è proprio il pensiero ufficiale del Magistero ecclesiale.

[479] Cfr. Concilio Vaticano II, *Dgnitatis Humanae*, in AAS 1966 n.1 pag.1
[480] F. D'AGOSTINO, *Diritto e giustizia*, Cinisello Balsamo, MI, 2011, pag. 24

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Infatti, a proposito del riferimento al diritto naturale, il Pontefice emerito ha espressamente sostenuto che esso genera compartenti costruttivi capaci di creare uno sviluppo armonioso della socialità che deve essere recepito dal diritto che non può essere solo la risultante di forze contrapposte[481]. Ed il suo predecessore nel richiamarsi al diritto naturale, individuava i fondamenti dell'ordinamento internazionale, come società libera e sicura nei quali deve esprimere la propria individualità e dignità la persona umana. Infatti, Giovanni Paolo II riteneva che: "*il rischio dei regimi democratici è di risolversi in un sistema di regole non sufficientemente radicate in quei valori irrinunciabili, perché fondati nell'essenza dell'uomo che devono essere alla base di ogni convivenza, e che nessuna maggioranza può rinnegare senza provocare funeste conseguenze per l'uomo e per la società. Contro tale degenerazione della libertà, sia in campo politico che economico, la Chiesa ha levato vigorosamente la sua voce. …la Chiesa continua oggi ad opporsi a quei modelli di società che, in nome di presunti diritti della libertà, non tutelano sufficientemente la vita umana dei nascituri e la dignità delle classi sociali più deboli*"[482].

In definitiva, la Santa Sede orienta oggi la maggior parte della sua azione nell'ordinamento internazionale alla cura verso la dignità

[481] BENEDETTO XVI, *Allocuzione del 12.02.2007* in AAS, 2007, pagg. 243-245
[482] GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione del 05.09.1993 in AAS, 1994, pagg479-483.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

umana, traducendosi sul piano concreto di esigenze di solidarietà di persone e popoli, superando la globalizzazione solo economica[483].

Al riguardo, la Santa Sede sin da dopo il Concilio si è soffermata non solo sulle questioni economiche globali, ma di quelle della promozione umana, minacciata da violenze e disuguaglianze.

Questo è l'obiettivo di procedere ad annunziare e a rendere anche a mezzo di azioni concrete una crescita globale ed integrale dell'uomo, individuando nel sottosviluppo morale la causa della mancanza di giustizia e l'assenza del valore della dignità umana, propria di ogni essere vivente. Ecco perché si impone la necessità di raggiungere quest'obiettivo attraverso una più diffusa solidarietà mondiale, l'assistenza e la cooperazione tra popoli[484].

E' interessante notare come la presenza capillare d opere benefiche e caritative sorte nella stragrande maggioranza dei casi da istituzioni religiose , sia venuta a contribuire proprio in modo significativo alla maturazione nella società dio una nuova sensibilità rispetto all'adozione di politiche assistenziali, affidando l'esigenza e facendo crescere il bisogno di una maggiore giustizia sociale. Quanto era stato anticipato da sempre dagli istituti religiosi in forma d'impegno volontario, con quella gratuità che da duemila anni è cifra della carità cristiana, è stato assunto a modello nel processo di

[483] C. GALLOTTI, *Santa Sede e cooperazione internazionale, linee metodologiche di interpretazione. Pubblicazione del Seminario di storie delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e Chiese della facoltà di scienze politiche dell'università di Firenze*, reprint series, n.30, Firenze, 2003

[484] *Ex plurimis*, GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla sessione inaugurale del simposio internazionale dalla "Rerum novarum alla LOborem exercens": Il rispetto dell'uomo e della sua dignità al centro della soluzione dei problemi sociali*, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, LEV, Città del Vaticano, V, 1, 1982 n.4.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

costituzione del moderno *welfare* interno ed internazionale ed è confluito in quel patrimonio di umanità, riconosciuto dagli Stati[485].

[485] T. BERTONE, *Nuove forme di socialità e di sviluppo sociale, il contributo degli istituti religiosi italiani alla costruzione del moderno welfare dello Stato*, in *Osservatore Romano* del 28.02.2012.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Riflessioni conclusive

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Riflessioni conclusive.

Il tema affrontato nel presente percorso di ricerca, senza pretesa di esaustività, attesa la continua evoluzione delle logiche dell'ordinamento internazionale caratterizzato da una pregnante politicità, e attesa la singolarità dell'oggetto indagato, ovvero la Santa Sede, che si presta ad un'angolatura internazionalistica, canonistica ed ecclesiasticistica, italiana e comparata, manifesta una pluralità di conclusioni che si configurano non come punto di arrivo, bensì di partenza e di ulteriore approfondimento.

La prima delle conclusioni cui si può giungere, molto condivisibile, è proprio quella della **trasversalità** d'indagine del tema della Santa Sede che, trascurando anche la prospettiva storica dell'oggetto, emerge in tutta evidenza.

In altre parole, non si comprenderebbe appieno il fenomeno della Santa Sede sotto un profilo esclusivamente di tipo internazionalistico se non si effettuasse un ricorso ad altre discipline giuridiche, come il diritto canonico ed il diritto ecclesiastico italiano. Più precisamente, l'analisi, così aperta alle diverse angolature giuridiche, permette di evidenziare non tanto la rilevanza e la cogenza di norme canonistiche in ambito internazionale, quanto piuttosto la complessità del fenomeno Santa Sede che, *de facto et de jure* opera legittimamente come soggetto internazionale e con strumenti formalmente ineccepibili.

La Santa Sede,dunque, indipendentemente dalla concezione che ha di sé, ricavabile dal diritto canonico, è presente nell'ordinamento

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

internazionale, con una soggettività formale che, dopo il 1870 e prima del 1929, si riteneva principalmente almeno sostanziale.

La soluzione internazionalistica della questione romana nel 1929, infatti, non era finalizzata a riconoscere o addirittura ad attribuire una soggettività formale alla Santa Sede per operare nell'ordinamento internazionale, ma era la conseguenza del suo *status* che già godeva e manifestava con gli strumenti tipici diplomatici. Ovviamente, la creazione dello Stato della Città del Vaticano, era il *quid* che avrebbe consentito di superare anche il *gap* formale rispetto all'ordinamento internazionale. Ciò ha provocato l'annosa questione della titolarità della soggettività che evidenzia l'approccio statico offerto dalla dottrina di ogni branca giuridica. Infatti, ogni ricerca ed ogni contributo dottrinario, sino ai più recenti si sforzava con argomenti suggestivi di mettere in evidenza la duplicità o l'unicità di soggettività nell'ordinamento internazionale, decontestualizzando il fenomeno dall'evoluzione storica, dalla prassi, e dalle finalità stesse perseguite dalla Santa Sede.

Questa appare una seconda conclusione, altrettanto condivisibile e più aderente alla realtà concreta.

Infatti, sia l'atteggiamento della Santa Sede tenuto proprio nel periodo della *debellatio*, sia il riconoscimento del principio di effettività, che è uno dei cardini dell'ordinamento internazionale che nel caso della soggettività sembra oggi avere una conferma, con enti come la CRI e lo SMOM, sia l'aumento vertiginoso della stipula di concordati che sono indubitabilmente atti internazionali, sia l'azione stessa realizzata dalla Santa Sede, che è espressione di una sua

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

autonoma iniziativa, coincidente con l'ordine internazionale, mettono in luce una prospettiva **dinamica** del fenomeno.

In altre parole, l'azione della Santa Sede – formale e sostanziale- non è stata la conseguenza della tipologia di soggettività posseduta, ma è stata la conseguenza di un modo di essere che è *optimo jure* internazionalistico, anche al di là delle decisioni giurisprudenziali delle Supreme Corti, in questa ricerca limitate a quella italiana. La Santa Sede, quindi, non ha fatto null'altro che manifestare se stessa, così come è configurata nella sua struttura costituzionale canonica in omaggio al sistema ordinamentale di cui è la massima espressione.

Si badi bene, in questo percorso non si intende giungere al riconoscimento in ambito internazionale della soggettività della Chiesa cattolica, anche perché le conseguenze giuridiche, sarebbero rilevanti- forse disastrose-, poiché tutto il sistema cattolico potrebbe essere non sottoponibile alla giurisdizione di uno Stato, ma si vuole solo sottolineare che al di fuori della Chiesa cattolica, non sussisterebbe un fenomeno di soggettività internazionale della Santa Sede. Più precisamente, è l'ordinamento canonico, ordinamento giuridico finalistico che obbedisce alla *salus animarum* e non solo dei *christifideles* ad essere la causa remota dell'azione della Santa Sede, che assume le forme più consone alla sua missione. Di conseguenza, nell'ambito internazionale la Santa Sede rappresenterà formalmente quest'esigenza di presenza della Chiesa cattolica che si realizza anche con strumenti diversi di tipo sostanziale.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Ciò è del tutto logico e consequenziale, poiché nell'ordinamento canonico vi è una *reductio ad unum* verso Colui che esercita il *munus petrinum* e che quindi va oltre il problema della soggettività.
La soggettività, insomma, è un problema inesistente per lo stesso ordinamento internazionale. Infatti, a proposito dei nunzi apostolici la Convenzione di Vienna del 1969, attribuisce loro tutte le immunità diplomatiche degli ambasciatori, formulando in tal modo una ricezione dell'ordinamento canonico. Inoltre, si ha conferma di quanto detto rilevando che sia come SCV che ha stipulato trattati internazionali, sia come Santa Sede che stipula i classici concordati, anche se trattasi di convenzioni internazionali bilaterali chiuse, non si può disconoscere una soggettività internazionale. Aggiungasi, la molteplice presenza di relazioni diplomatiche con ogni tipologia di Stati, nonché la titolarità di un proprio Osservatore Permanente all'ONU che confermano quanto sopra formulato.
In altre parole, per l'ordinamento e la prassi internazionale non ci si pone più il problema della soggettività, anche se fosse *sui generis*, perché è **sull'effettiva** azione svolta che si sposta il fenomeno.
E questa sembra essere la terza conclusione, altrettanto legata al fatto che la Santa Sede, opera in ambito internazionale a favore della pace, adoperandosi in ogni modo, a favore delle emergenze umanitarie, e delle migrazioni in genere, insomma opera per la creazione di un mondo maggiormente caratterizzato da fratellanza e universalità dei diritti umani.
Questi obiettivi che sono alla base della convivenza tra i popoli creano una sovrapposizione di obiettivi tra ONU, nonché altri

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

organismi intergovernativi che direttamente o indirettamente perseguono, e Santa Sede, spinta a ciò dalla sua missione universale di carattere non prettamente politico.

In definitiva, nell'ambito internazionale la Santa Sede si manifesta per "ciò che fa, non per chi è" da cui si deduce che sono altrettanto **irrilevanti i motivi** di quest'azione planetaria. Il semplice fatto di operare in maniera effettiva, ma soprattutto sulla stessa lunghezza d'onda dei soggetti internazionali all'uopo preposti, con strumenti giuridico-politici, stratificati ed efficaci, con un'organizzazione piramidale e capillare su scala planetaria, riconferma la priorità del fare sull'essere, rendendo il problema dell'oggetto del presente lavoro un *non problema*. Più precisamente, la scelta della presente ricerca relativa all'attività internazionale della Santa Sede non si palesa come la conseguenza della sua soggettività, ma la precede, e senza il rischio di esagerare, la surroga.

Insomma, essendo molteplice e variegato lo spazio di azione della Santa Sede, che è l'ente di governo della Chiesa cattolica, una Confessione religiosa, nata nell'alveo del cristianesimo, ed al pari di ogni Confessione religiosa ha la pretesa di essere regolatrice della vita individuale e associata di ogni suo adepto nelle varie direzioni, con l'Essere Trascendente, con se stesso, con i correligionari e con tutti gli uomini, Essa non potrà essere descritta se non nella dimensione giuridica dell'effettività, da cui discendono l'accomunamento agli Stati che si avvalgono di procedure non istituzionalizzate per la soluzione dei problemi emergenti nell'ordinamento internazionale.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Non solo, poiché la sovranità è esercitata su un territorio solo dagli Stati, mentre il suo esercizio su base non territoriale ha il suo prototipo nella Santa Sede, tale considerazione potrebbe rivelarsi efficace anche per le altre Confessioni religiose.

In definitiva, al pari di quanto rilevato nel diritto interno dagli ecclesiasticisti che sulla base del combinato disposto dell'art.7 e 8 della Costituzione relativo alla sussistenza di una bilaterale tutela di un ordine proprio, nell'ordinamento internazionale, e ancor una volta con l'esperienza di apripista della Santa Sede in nome e per conto della Chiesa cattolica, si fa strada l'esigenza di riconoscere un ruolo e quindi una soggettività alle Confessioni religiose che adempiendo al principio di effettività, perseguono alcuni obiettivi, fondamentali, della comunità degli Stati.

Più precisamente, l'adempimento fattuale-effettivo, più che formale della Santa Sede agli oneri nascenti dall'ordinamento internazionale potrà comportare la necessità di riconoscere un ruolo giuridico a tutte le Confessioni religiose, in omaggio al brocardo romanistico, valevole in ogni ambito del diritto: *ex facto oritur jus*.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Indice

Introduzione….....2

English abstract.....6

Capitolo 1. L'attuale soggettività giuridica nell'ordinamento internazionale.....8

1. Rilievi preliminari sulla soggettività internazionale…..... 9
2. La soggettività internazionale degli Stati.
   Requisiti generali. Il principio dell'effettività… 15
   La questione del riconoscimento. Evoluzione storica…22
   Prime conclusioni circa la soggettività degli Stati.....28
3. La soggettività internazionale degli enti diversi dagli Stati.
   Le Organizzazioni internazionali intergovernative 36
   L'antefatto della Santa Sede dopo la *debellatio*..... 39
   Gli altri soggetti internazionali non governativi. I casi della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta… 44
   La presunta soggettività internazionale degli individui...55
4. La possibile soggettività internazionale delle Confessioni.
   Il presupposto della pluralità degli ordinamenti 57
   L'organizzazione sovranazionale delle Confessioni…….59

Capitolo 2- Analisi della posizione internazionale della Santa Sede e della Chiesa cattolica. 64

1- Principi conciliari sulla pluralità di presenza della Chiesa.65
2- La modalità di presenza internazionale della Santa Sede.
   …… Il ruolo giuridico del Pontefice in generale… 71
   Lo *Ius legationis:* profilo storico 76
   Il coordinamento della diplomazia pontificia attuale…..79 3- La questione della soggettività internazionale dello SCV.
   Premessa… 83
   La teoria monista… 85
   La teoria dualista… 87
   La convenzione monetaria tra SCV e UE.....89

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

4- Altre forme di presenza internazionale dei cattolici.
Le strutture ecclesiali gerarchiche 92
Le strutture religiose 97
Le strutture laicali. L'esperienza delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche generali e particolari 98
Prime conclusioni sull'irrilevanza nella prassi.....102

Cap. 3. Le garanzie internazionali della Santa Sede in Italia.105
1. La normativa italiana di tipo internazionalistica relativa alla Santa Sede 106
2. Gli organismi dipendenti dalla Santa Sede in generale.
La Curia Romana… 108
Altri enti centrali cattolici dipendenti dalla Santa Sede 110
La funzione dello Stato Città del Vaticano 111
3. Il sistema delle immunità internazionali in generale 113
4. Le immunità della Santa Sede.
Fondamento delle immunità… 122
Evoluzione delle categorie delle immunità….....127
Le attuali immunità. Cenni alla giurisprudenza ……130
5. Le immunità relative alle comunicazioni della Santa Sede.
Premessa. Antecedente giurisprudenziale: lo IOR.....137
La questione penale della Radio Vaticana.....140
La sentenza della Cassazione n. 3630 del 2003…..... 142
6. L'art. 24 del Trattato lateranense sulla neutralità del territorio vaticano 152

Cap. 4. La specifica attività internazionale della Santa Sede159
1. Gli scopi dell'azione diplomatica della Santa Sede 160
2. L'attività nell'ordinamento internazionale della Santa Sede.
Il diritto di arbitrato internazionale.....164
Le relazioni con le Organizzazioni Internazionali.....169
I rapporti con l'ONU Il ruolo di " Osservatore permanente qualificato"della S. Sede.....171
L'Ostpolitik vaticana.....173
3. Il contributo della Santa Sede nel processo di costruzione di un ordine giuridico mondiale.
La pace tra i principi di diritto internazionale 176

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

Il ruolo rispetto all'Unione europea. Le radici cristiane.179
Il rapporto verso il Continente americano 182
L'intermediazione per l' Africa con il resto del mondo..184
4. La tematica dei diritti umani 186

Riflessioni conclusioni.....194
Bibliografia… 203

Indice… 200

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La Curia Romana nella cost. ap.* Pastor Bonus, a cura di BONNET e GULLO, Città del Vaticano, 1990;
- AAVV,*Annuario Pontificio*, LEV, Città del Vaticano, 2006;
- AAVV, *Diritto canonico e comparazione*, Giappichelli, Torino, 2003.
- AAVV, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, LEV, Città del Vaticano, 1995.
- AAVV, *La Curia Romana nella cost. ap. Pastor Bonus*, LEV, Città del Vaticano, 1990..
- AAVV, *La Curia Romana. Quaderni dell'osservatore romano*, LEV, Città del Vaticano, 1989.
- AAVV, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, (a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1993,
- ACTIS PERINETTO P. e L. PASQUET *Immunità e prescrizione come estreme difese degli stati autori di gravi crimini internazionali: il caso dei deportati italiani*, in ISPI-Analysis, n.2 febb. 2010;
- ADRIANO V., *La Chiesa e gli Organismi Internazionali*, in *AA. VV. Il Diritto del Ministero della Chiesa*, 1980;
- ANZILOTTI, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede in seguito agli Accordi del Laterano*, in *Riv. dir. int.*, 1929, XXXI;
- ARANGIO RUIZ G., *Diritto Internazionale e Personalità Giuridica*, Bologna 1972;
- ARANGIO RUIZ G., *Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale*, Milano, 1951;
- ARANGIO RUIZ G., *Santa Sede (Chiesa Cattolica e Stato Città del Vaticano),*in *Dig. Dic. Pubb., Utet, Torino*, 1997;
- ARANGIO RUIZ G., *Stati e altri enti*, Bologna, 1972;
- ARANGIO RUIZ G., *Sulla personalità internazionale della Santa Sede*, in *Riv Dir. Pubbli*., 1925;
- ARANGIO RUIZ G.. L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO RUIZ, (voce) *Soggettività nel diritto internazionale*, in *Digesto, Disc. Pubbl.*, Vol. XIV, Utet, Torino, 1999;
- ARRIETA J.I. , *Confessioni religiose*, II, *Chiesa cattolica*, in *Enc. Giur*. Treccani, Roma, 1994;
- ARRIETA J.I., *Diritto dell'Organizzazione Ecclesiastica. Norme e Documenti*,Giuffrè, Milano 1997,
- AUBERT, P. SIMONCELLI A., *Storia moderna. Dalla formazione degli Stati nazionali alle egemonie internazionali*, Cacucci, Bari, 1999;
- AVOLIO G. *No alle" radici cristiane"nella costituzione europea*, in *il Ponte*, 2003
- BALLARINO T., (voce) *La soggettività nel diritto internazionale*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 1993;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- BARBERINI G., *Chiesa e S. Sede nell'ordinamento internazionale. esame della normativa canonica*, Giappichelli, Torino, 2003;
- BARBERINI G., *Diplomazia pontificia*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 1989;
- BARBERINI G., *Elementi Essenziali dell'Ordinamento Giuridico Canonico*, Giappichelli, Torino 2002;
- BARBERINI G., *L'ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso,* Il Mulino,Bologna,2007;
- BARBERINI G., *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2001;
- BARBERINI G., *La Politica Internazionale della Santa Sede*. *1965 – 1990*, Atti del Seminario di Studio, Torino 1990;
- BARBERINI G., *Riflessioni sull'origine e sul significato dellart.24 del trattato lateranense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*,2010;
- BARBERINI, *L'attenzione delle Nazioni Unite per la libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*,1987;
- BELLINI P., *"Respublica sub Deo". Il primato del Sacro nell'esperienza giuridica dell'Europa preumanista*, Le Monnier, Firenze, 1981;
- BENEDETTO XVI, *Lettera apostolica in forma di "Motu proprio" per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario* (in www.vatican.va);
- BENIGNI R., *La neutralità della Santa Sede,*, In *Arch. Giur.*, 2002*;*
- BENVENUTI G., (voce) *Organizzazioni internazionali* II, *Organizzazioni internazionali non governative*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, XXII, 1990;
- BERLINGÒ S., *Diritto Canonico*, Giappichelli, Torino 1992;
- BERLINGÒ S., *Diritto canonico*, Giappichelli,1994;
- BERLINGÒ S., *Ordinamento giuridico, ordinamento giuridico canonico*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, XXI, 1990;
- BERTONE T., *Autorità suprema (Pontefice Romano, Collegio dei Vescovi)*,in *Dig. Dic. Pubb., Utet, Torino*, 1997, II;
- BETTETINI A., *Sul Titolo Giuridico di Partecipazione della Santa Sede alle Organizzazioni e alle Conferenze Internazionali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, fascicoli 3 e 4, parte 1, 1996;
- BETTETINI A., *Sulla relazione fra religione, diritto canonico e diritto politico in una società dopo-moderna*, in *Dir. eccl.*, 2003;
- BOBBIO N., *Diritto e potere: saggi su Kelsen*, ESI, Napoli, 1992;
- BOBBIO N., *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 1960;
- BONNET P.A., *Premesse metodologiche per lo studio del nucleo costitutivo delle funzioni gerarchiche nella chiesa*, Officium libri cattolici, Romae, 1972;
- BOTTA R., *Stato e confessioni religiose, il sistema concordatario,* in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1990;
- BUONOMO V., *Considerazioni sul rapporto Santa sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prasssi internazionale*, in *Ius Ecclesiae*,8, 1996,

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- CARBONE S., *Istituzioni di Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino 2004;
- CARDIA C., *Alfa e Omega, Appunti primordiali*, in AA.VV., Anno 2000. *Primordi della storia mondiale*, Milano, 1999;
- CARDIA C., *Collegialità (dir. can.)*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1990;
- CARDIA C., *Concordato, intese, Stato federale*, in AAVV, *Confessioni religiose e federalismo*, Il Mulino, Bologna, 2000;
- CARDIA C., *Il governo della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 1993
- CARDIA C., *La soggettività internazionale della S. Sede e i processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, 11, 1999;
- CARDIA C., *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello stato. Profili giurisdizionali*, Il Mulino, Bologna, 2003
- CARDIA C., *Principi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino2002,
- CARDIA C., *Stato e Confessioni Religiose*,Il Mulino, Bologna 1992;
- CARDIA C., *Una piccola rivoluzione. Le nuove norme vaticane in materia finanziaria*, in *Il Regno - Attualità*, 2011/4;
- CARDIA, *L'art.6 del Trattato del Laterano. Un caso di amnesia giuridica*, in *Scritti in onore di Gaetano Catalano*, Catanzaro, 1998;
- CARDINALE E., *The Holy See and the International Order*, Gerrard Cross 1976;
- CARETTI P., *I Diritti Fondamentali. Libertà e Diritti Sociali*, Torino 2002;
- CARLETTI A. *Il contributo della diplomazia pontificia alla costruzione di una nuova società internazionale*,Seminario 2011 *"L'agire agapico come categoria interpretativa per le scienze sociali"*, in social-one.org.;
- CARMIGNANI CARIDI S., *Giurisdizione italiana ed enti centrali della Chiesa: la Radio Vaticana e i limiti alle emissioni elettromagnetiche*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2002/3;
- CARMIGNANI CARIDI, *Curia romana e Stato della Città del Vaticano. Criteri di individuazione dei rispettivi enti*, in *Dir. eccl.*, 1988;
- CARON P. G., *Curia Romana*, in *Ns. Dig. Ita*, Utet, Torino, App. II, 1981;
- CASSESE A., *Diritto Internazionale*, il Mulino, Bologna 2006;
- CASUSCELLI G. (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 2009;
- CATALANO G., *Problematica giuridica dei Concordati*, Milano, Giuffrè,1963;
- CATALANO G., *Sovranità dello Stato e Autonomia della Chiesa nella Costituzione Repubblicana*, Giuffrè, Milano 1974;
- CAVANA P. , *Le Sezioni Unite della Cassazione e l'art. 11 del Trattato lateranense, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*) 2012;
- CHECCHINI, *La natura giuridica della Città del Vaticano e del Trattato Lateranense*, in *Riv. dir. int.*, 1930;
- CHIODI G.M., *La menzogna del potere*, Giuffré Editore, Milano 1979;
- CIPROTTI P., *Appunti di diritto privato vaticano*, Roma, 1938;
- CIPROTTI P., *Diritto ecclesiastico*, 2ª ed., Cedam, Padova 1964;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- COLACINO N., *Organizzazioni internazionali* (2 Organizzazioni internazionali non governative), Postilla di aggiornamento, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 2006;
- COLAIANNI C., *Lo IOR e l'articolo 11 del Trattato Lateranense*, in *Foro*, I parte, 1988;
- COLAIOCCO S. , *Le immunità reali degli immobili della Santa Sede in Italia,*in archivio penale.it, 2012;
- COLELLA, *La riforma della Curia Romana*, in *Il tetto*, IV, 1967, nn.23,24;
- CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Editoriale scientifica,Napoli, 2010;
- COPPETTA, *L'immunità derivante dall'art.11 Trattato lateranense tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 1987;
- COPPOLA R., *Elementi di continuità e profili "innovativi" nella posizione della Santa Sede in materia di tutela dei diritti umani*, in *Il riformismoe legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, a cura di M. Tedeschi,Pellegrini, Cosenza.2011;
- CORSETTI, *Organi centrali di governo della Chiesa cattolica*, in *Dig. Dic. Pubb., Utet, Torino*, 1995, X;
- D'AVACK P. A., *Vaticano e Santa Sede*, Il Mulino, Bologna 1994;
- D'AVACK *Chiesa, S.Sede e Città del Vaticano nel* jus publicum ecclesiasticum, Firenze, 1937;
- D'AVACK P. A., *Considerazioni su alcune peculiarità dell'ordinamento giuridico della Chiesa*, in *Arch. dir. eccl.*, 1943;
- D'AVACK P. A.,, *Sul riconoscimento dello Stato Vaticano da parte dell'Italia e degli altri Stati esteri*, in *Dir. eccl.*, 1929;
- D'AVACK P. A., voce *Santa Sede*, in *N.mo dig. it.*, XVI, 1969;
- D'OTTAVI, *Il regime giuridico degli immobili di proprietà della Santa Sede previsto dagli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato del Laterano*, in *Dir. eccl.*, 1983;
- DALLA TORRE G., (voce*) Santa Sede e enti centrali della chiesa*, in *Dig. Dic. Pubb.*, vol. XIII, Utet, Torino, 1997;
- DALLA TORRE G., *La città sul monte*, Ave, Roma, 1996-2002;
- DALLA TORRE G., *La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXIII, 2011/I;
- DALLA TORRE G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2007;
- DE LUCA L., *Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico*, Cedam, Padova, 1946;
- DE LUCA L., *Rilevanza dell'ordinamento canonico nell'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 1943;
- DE PAOLIS V., *Il libro I del Codice. Norme Generali*, in AAVV, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, PUL, Roma, 1995;
- DE SENA P., F. DE VITTOR, *Immunità degli Stati dalla giurisdizione e violazione di diritti dell'uomo: la sentenza della Cassazione italiana nel caso Ferrini*, in *Giur. it.*, 2004;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- DE VITTOR F., *Immunità degli Stati dalla giurisdizione e risarcimento del danno perviolazione dei diritti fondamentali: il caso Mantelli*, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 2 n. 3 2008;
- DEL GIUDICE V., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1964;
- DEL RE N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, LEV, Città del Vaticano, 1998.
- DEL VECCHIO M., *Atlante Storico delle Relazioni Internazionali*, Padova, Cedam,2001
- DOCUMENTI DEL SENATO, I sessione 1929-34, *Relazione della Commissione Speciale*, Tornata del 16 maggio 1929;
- DURANTE F., E. SPATAFORA, *Gli Accordi di Sede*, Giuffrè, Milano 1998;
- FABRIS C., *Presenza della diplomazia pontificia*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 2006;
- FALCO, *The legal position of the Holy See before and after Lateran agreement*, Oxford, 1935;
- FAZZALARI E., *Ordinamento giuridico* I (Teoria generale) in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, XXI, 1990;
- FELICIANI G., *Conferenze episcopali*, in *Enc. Giur*. Treccani, Roma, 1991;
- FELICIANI G., *Laici*, in *Dig. Dic. Pubb., Utet, Torino*, 1994, IX;
- FERLITO S., *L'attività Internazionale della Santa Sede*, Milano, Giuffrè, 1988;
- FERLITO S., *La Santa Sede e il mantenimento della pace: il caso del Beagle*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 1985;
- FERRAR S. I, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Il Mulino, Bologna, 2002;
- FERRARI DA PASSANO P., *Extraterritorialità e Radio Vaticana*, in *Civiltà Cattolica*, 15 Settembre 2001 n° 3630;
- FINOCCHIARO F., *La mancata revisione dell'art. 11 del Trattato lateranense*, in *Dir. eccl.*, 2003;
- FINOCCHIARO F., (voce) *Enti centrali della Chiesa cattolica*, in *Enc.giur.* vol. XII, Treccani, Roma, 1988;
- FINOCCHIARO F., *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2009;
- FINOCCHIARO F., *Enti centrali della Chiesa cattolica*, in *Enc. Giur*., Treccani, XII, 1988;
- FINOCCHIARO F., *Stato e confessioni religiose, Il sistema costituzionale*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 1990;
- FOCARELLI V.C., *Digesto del Diritto Internazionale;*
- FRAGOLA M, *Sovranità diffuse e diritti umani nella prospettiva comunitaria* in *Rivista di diritto europeo* 1999;
- FRULLI M., *La 'derogabilità' della norma sull'immunità degli Stati dallagiurisdizione in caso di crimini internazionali: la decisione della Corte di Cassazione sulla strage di Civitella della Chiana*, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 3 n. 2 2009;
- GHERRO S., *Principi di diritto costituzionale canonico*,Giappichelli, Torino, 2002,

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- GIARNIERI E., *Lo status della S. Sede e della Svizzera presso l'ONU*, Una neutralità differenziata Giappichelli, Torino, 2008;
- GIOVANNI XXIII, *Pacem in Terris*, in EE, 7/541-712;
- GISMONDI P., G. FELICIANI, *Concilio Vaticano II*, in in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1990;
- GIULIANO M., *Le immunità Diplomatiche e la Giurisdizione Civile*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1961;
- GORINO CAUSA, voce *Diplomazia pontificia*, in *N.mo dig. it.*, V, Torino, 1960;
- GUARINO A., L*e chiese e gli ordinamenti giuridici***,** Pellegrini, Cosenza,2008;
- GUERRA MEDICI M. T., *Diritto internazionale nel diritto medioevale e moderno* (voce) in *Dig. disc. Pubb*l., Utet, Torino, 1990;
- HERVADA J., *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989;
- HILGEMAN W., *La nuova Legge sulle Fonti del Diritto dello Stato della Città del Vaticano. Prime note ed osservazioni*,Apollinaris, Lateran University Press, LXXXIII 2010.
- IANNACONE L., *Radio Vaticana e Giurisdizione Italiana: ancora a proposito di una recente pronuncia del Tribunale di Roma*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2002;
- JEAN-LUIS TAURAN, *La presenza della S.Sede negli organismi internazionali, in Il Governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e pensiero, Milano, 2007
- JEMOLO A. C., *Carattere dello stato della Città del vaticano*, in *Riv. Dir. It.*, 1929;
- JEMOLO A. C., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1995;
- JEMOLO A. C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5ª ed., Milano 1979 ;
- JEMOLO, A. C. *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Milano, 1965
- LA CROCE L., *Enti Gestiti Direttamente dalla Santa Sede e Giurisdizione dello Stato Italiano*, in *Rivista di Diritto Ecclesiastico*, II parte, 2000;
- LARICCIA S., *Gli enti centrali della Chiesa nell'ordinamento italiano: quali garanzie e quali limiti*, in *Queste istituzioni*, 1982, sez. 2 ;
- LARICCIA S., *La posizione e le attività dell'Istituto per le opere di religione (I.O.R.) e la responsabilità dei suoi dirigenti*, in *Giur. cost.*, 1987;
- LE FUR, *Le Saint Siège et le droit de gens*, Parigi, 1930 ;
- LE ROY, *La personnalité juridique du Saint-Siège et de l'Eglise Catholique en droit international*, in *L'Année canonique*, 1953 ;
- LEANZA U., *Il Diritto Internazionale*, Giappichelli,Torino 2010;
- LICASTRO A., *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale*,Giuffrè, Milano,1995;
- LIVERANI P. G., I*n principio erano i laici*, Editrice Ave, Roma, 1996;
- LO CASTRO G., *I soggeti "artificiali" di diritto nella dottrina canonica contemporanea, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè, Milano 1982/1983;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- LO CASTRO G., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985;
- MACRI G., M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo, Laterza, Roma-Bari, 200;*,
- MALINTOPPI A., R. DANIELI E P. PALASSINI, voce '*Immunità Ecclesiastica'*, in *Enciclopedia Cattolica*, Firenze 1951;
- MALINTOPPI, *La protezione "speciale" della Città del Vaticano in caso di conflitto armato*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I, tomo II, Milano, 1963;
- MARCHEI N., *Gli enti centrali della Chiesa cattolica*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 2009;
- MARGIOTTA BROGLIO F., C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e Sistemi Giuridici*, Bologna, Il Mulino 2004;
- MARGIOTTA BROGLIO F., *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico europeo*, in AAVV, *Religioni e sistemi giuridici*, Il Mulino, Bologna, 2000;
- MARRONE, *Struttura legislativa fondamentale dello Stato della Città del Vaticano: note introduttive*, in *Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari*, 1986, II;
- MARTINES T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2001;
- MIELE M., *L'Immunità Giurisdizionale degli Organi Stranieri*, Giuffrè, Milano 1961;
- MIRABELLI C., *Patti Lateranensi*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1990.;
- MODUGNO F., *Ordinamento giuridico. Dottrine generali*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Giuffrè, Milano, 1980;
- MODUGNO F., *Pluralità degli ordinamenti*, in Enc. dir. vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985
- MON R., voce '*Immunità'*, in *Grande Dizionario Enciclopedico*, II edizione, Torino 1958;
- MONS. S. INDELICATO, voce '*Immunità'*, in *Dizionario Canonico Concordatario*, Torino 1957;
- MORONI, *Gli enti centrali della Chiesa nel diritto canonico e nel Concordato*, in *Annali Macerata*, 1941;
- MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1958;
- MUSSELLI L., M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Monduzzi, Bologna, 2002.
- NAVARRO L., *Considerazioni riguardo al ruolo della personalità giuridica nell' ordinamento canonico,Pontificia univesità di Santa Croce,1999;*
- NIGRO R. *Lo jus cogens nella prassi internazionale più recente*, In. Law, 1,2007;
- OLIVIERI M., *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiastico de Vaticano II*, Utet, Torino, 1979;
- OLIVIERO G., *Chiesa cattolica*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1990;
- OLIVIERO G., *La chiesa e la comunità internazionale*, Padova, 1967;
- PANEBIANCO M., *Organizzazioni internazionali* (1 Profili generali), in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1990, XXII;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- PARLATO V., *Patriarca e patriarcato in Enc. Giur*., Treccani, Roma, XXII, 1990;
- PAVONE I. R., *Croce rossa internazionale*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 2006, X, Postilla di aggiornamento;
- PERLASCA A., *Oltre le persone fisiche nella Chiesa ci sono…» (can. 113 § 2): i soggetti dell'ordinamento canonico diversi dalle persone fisiche, in Quaderni di diritto ecclesiastico, 2004;*
- PERLINGIERI P., *Istituzioni di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008;
- PETRONCELLI HUBLER F., *Chiesa cattolica e comunità internazionale. Riflessione sulle forme di presenza*, Jovene, Napoli, 1989.;
- PETRONCELLI HUBLER F., *Curia romana, congregazioni e dicasteri ecclesiastici*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, XII, 1998.;
- PETRONCELLI M., *Diritto canonico*, SEN, Napoli, 1998.
- PICOZZA P., *Pontefice*, (*dir. can. e eccl.*), in *Enc. dir*., Giuffrè, Milano, 1985, XXXIV;
- PINTO V., *I Processi*, PUU, Roma, 2002;
- PIOVANI P., *Effettività (principio di)*, in *Enc. Dir*., Milano, 1969;
- PIZZORUSSO A., *Sistemi giuridici comparati*, Giuffrè, Milano, 1998;
- QUADRI R., *Diritto internazionale pubblico*,Liguori, 1983;
- QUADRI R., voce '*Immunità'*, in *Il Vocabolario Treccani*, II edizione, Torino 1997;
- QUAGLIONI D., *La sovranità*, Laterza, Roma-Bari, 2004;
- QUEIROLO I., *Istituzioni di Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino 2004;
- RAVÀ A., *La legge delle guarentigie pontificie*, in *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P. A. D'Avack, Milano, 1967, pp. 193 ss. Come é noto, la legge n. 214/1871;
- REGATILLO E G. MONETTI E. F., voce '*Immunità'*, in *Dizionario Ecclesiastico*, Torino 1955;
- RICCARDI A., *La pace preventiva. Speranze e ragioni in un mondo che cambia*, Edizioni S.Paolo;
- RITTER, *L'evoluzione delle strutture giuridiche e di governo dello Stato della Città del Vaticano*, Roma, 1988;
- ROCCA G., voce '*Immunità'*, in *Dizionario degli Studi di Perfezione*, VII edizione, Roma 1997;
- ROMANO S., *Ordinamento giuridico*, Mariotti, Pisa, 1917;
- RONZITT N. I, voce *Neutralità*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XX;
- RUFFINI E., *La personalità giuridica internazionale della Chiesa. Esame critico delle dottrine giuridiche*,Isola del Liri, 1936.
- RUFFINI F., *Lo Stato della Città del Vaticano. Considerazioni critiche*, in *Scritti giuridici minori*, I, Giuffrè, Milano, 1936;
- RULLI G., *La Santa sede e l'ONU, in civiltà cattolica,* 1989;
- SABBARESE L., *Diritto e missione*, in AAVV, *Euntes Docete*, (a cura di G. Cavallotto), Urbaniana University Press, Roma, 2004;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- SALVIOLI G., *L'effettività in diritto internazionale*, in *Riv. Dir. Pubbl*.,29, 1953;
- SAULLE M. R. ,*Lezioni di organizzazione internazionale*,volume II, ESI, 1997;
- SAULLE M. R., *Lezioni di Diritto Internazionale*, Pavia, 1998;
- SCADUTO F., *Guarentige pontificie e relazioni tra Stato e chiesa (legge 13 maggio 1871). Storia, esposizione critica, documenti*, Torino, 1884;
- SCOVAZZI T., T. TREVES, M. GIULIANI, *Diritto Internazionale*, Milano,Giuffrè, 1991;
- SICO R., *Neutralità*, in *Enc. Dir*., XXVIII, Milano, 1978;
- SILVESTRI G., *La separazione dei poteri*, II, Giuffrè, Milano, 1984;
- SPINELLI L., *Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazione*, Utet, Torino, 1988.
- SPINELLI L., *Stato e confessioni religiose*, in *Enc. Giur*., Treccani, Roma, 1990;
- SPINELLI L., *Uffici della Curia Romana*, in *Ns. Dig. Ita*, Utet, Torino, 1981;
- TALAMANCA A., *I rappresentanti pontifici nella nuova normativa canonistica*, in W.SCHULZ, G. FELICIANI(a cura di), *Vitam impendere vero-Studi in onore di Pio Cipriotti*, Città del Vaticano, 1986;
- TEDESCHI M. *Chiesa e diritti della persona,* in *Diritto e religioni,*2011;
- TEDESCHI M., *Il contributo della scienza giuridica italiana scienza del diritto ecclesiastico*, in *Dir. eccl.*, 2005, I, ;
- TEDESCHI M., *La Comunità come concetto giuridico*, in *Comunità e Soggettività*, Pellegrini Editore, Cosenza,2005;
- TEDESCHI M., *La condizione giuridica dello Stato della Città del Vaticano, Scritti di diritto ecclesiastico*, III ed., Giuffrè,Milano, 2000;
- TEDESCHI M., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2010;
- TEDESCHI M., *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, I, 2007,
- TEDESCHI M., *Vaticano*, (Città del) in *Enc. dir*., XLVI, Giuffrè, Milano, 1993;
- THON A., *Norma giuridica e diritto soggettivo*, Cedam, Padova, 1939, trad. dal tedesco *Rechtsnorm und subjectives Recht*;
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2001;
- VARNIER G. B., voce '*Legati del Pontefice'*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, IV edizione, volume IX, Torino 1994;
- VIGLIENO V., *Cenni circa la giurisdizione sugli enti centrali della Chiesa cattolica*, in *Dir. eccl.*, 2001, II;
- VITALE A., *Corso di Diritto Ecclesiastico*,Giuffrè, Milano 1986;
- VITALE A., *Confessioni religiose, Chiesa cattolica- dir. eccl.*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1994;
- VITALI E. A. CHIZZONITI, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè,Milano 2007;
- VITALI E., *L'Istituto per le opere di religione (I.O.R.) e il diritto italiano*, in *Dir. Eccl*.,I,1987;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

- VITALI E., *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*, in *Studi in onore di C. Grassetti*, III, Giuffrè, Milano, 1980;
- ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO F., *Nuove tendenze e problemi di competenza nella Curia Romana*, in *Concilium*, 1996;

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it